




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE



P.zza Risorgimento , 14 – BERGAMO – sede legale
Via Praga 5/7 – Bottanuco (Bg) - sede operativa

**Versione aggiornata approvata dal consiglio di
amministrazione eletto dall'assemblea de soci del: 13/03/2021**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI - CONTESTO STORICO/NORMATIVO

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

3. LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

4. I REATI CHE INTEGRANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

4.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.2 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

4.3. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

4.4 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

4.5 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO

4.6 REATI SOCIETARI

4.7 REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

4.8 REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

4.9 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

4.10 REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25SEXIES, D.LGS N. 231/2001)

4.11 REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

4.13 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

4.14 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

4.15 REATI AMBIENTALI MAPI SRL

4.16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25DUODECIES, D.LGS N. 231/2001)

4.17 REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 16 MARZO 2006, N. 146)

4.18 DELITTI TENTATI (ART. 26 D.LGS N. 231/2001)

4.19 RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25TERDECIES) D.LGS N. 231/2001)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(rif. Norm. D.lgs. n.231/2001)

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa degli enti - contesto storico/normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (GU n.140 del 19-6-2001), in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da soggetti qualificati appartenenti alla struttura gestionale ed amministrativa dell'ente.

Con l'emanazione del D.lgs. 231/2001 il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Più precisamente, il citato decreto elenca una serie di *"reati presupposto"* che, se commessi da determinati soggetti operanti all'interno dell'ente, costituiscono uno degli estremi per la configurazione sia della responsabilità penale della persona fisica agente, sia della responsabilità amministrativa dell'ente che trae origine dalla mancanza di idonei controlli gestionali che avrebbero potuto evitare il compimento dei reati e che comporta a carico dell'ente stesso sanzioni che possono essere di natura pecuniaria o di natura interdittiva.

La disciplina prevede per l'ente la possibilità di sottrarsi a tale responsabilità qualora sia in grado di provare la corretta realizzazione ed attuazione di *"Modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione di reati"*¹.

¹ Si veda *infra*.

² Diritto processuale penale. Manuale breve 2015. Paolo Tonini p. 638.

³ Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono."

Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende."

⁴ Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

"All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili."

In relazione al tema della natura della responsabilità dell'ente sono state prospettate in dottrina e in giurisprudenza varie impostazioni.

Tuttavia, nonostante la qualificazione formale della responsabilità come amministrativa, secondo il prevalente orientamento dottrinale l'analisi delle modalità di accertamento dell'illecito amministrativo e la struttura dello stesso, rivelano indici inconfutabili di uno stretto parallelismo con la disciplina del reato².

In primo luogo si consideri la scelta dell'utilizzo dello strumento del processo penale: l'accertamento della responsabilità e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al giudice penale competente a conoscere il reato presupposto (art. 36 D.lgs. 231/2001³).

Le regole del procedimento sono quelle del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 34) e l'ente è a tutti gli effetti equiparato all'imputato (art. 35 D.lgs. 231/2001⁴).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni in commento si applicano a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma I, D.lgs. 231/2001). Restano, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, comma III, D.lgs. 231/2001).

Pertanto, ricadono nel perimetro applicativo della norma le società di capitali, le società di persone, le società cooperative, le associazioni con o senza personalità giuridica e con o senza scopo di lucro, gli enti pubblici economici, le fondazioni e i comitati. In merito all'ambito soggettivo di applicazione è opportuno sottolineare che la prevalente giurisprudenza ritiene che la disciplina in esame non si applichi alle imprese individuali⁵. (5 Cfr. Cass., Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941.).

La responsabilità del soggetto collettivo è configurabile in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

Infatti, la responsabilità dell'Ente sorge in caso siano poste in essere specifiche fattispecie di reato (c.d. reati-presupposto) da parte di soggetti che si trovano in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e solo nel caso in cui l'azione criminosa sia stata compiuta nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Più precisamente ai sensi dell'art. 5 del Decreto in esame:

“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.”

Dal punto di vista oggettivo, dunque, si richiede la sussistenza di un reato che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Fin dall'entrata in vigore del decreto i termini “interesse” o “vantaggio” sono stati oggetto di discussione in dottrina e giurisprudenza per la difficoltà interpretativa connaturata nei medesimi concetti.

La Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto mantiene distinti i termini “interesse” e “vantaggio”. In particolare al primo è attribuita una natura “soggettiva”, riferita alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver commesso il fatto di reato perseguendo come fine la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente; al secondo è invece riconosciuta una natura “oggettiva”, riferita ai risultati conseguiti effettivamente tramite la condotta posta in essere dell'autore materiale del reato.

Inoltre, la Relazione specifica che l'indagine sulla presenza del requisito dell'interesse va effettuata *ex ante*. Viceversa, l'analisi del vantaggio che può essere ottenuto dall'Ente richiede una verifica *ex post*.

Non occorre che entrambi i requisiti abbiano un contenuto economico. Tuttavia l'evento vantaggio si collega al concreto incameramento di un'utilità da parte dell'Ente, mentre l'interesse richiede soltanto la finalizzazione della condotta illecita, integrante il reato presupposto senza che sia necessario il concreto conseguimento dell'utilità stessa.

Sulla base di una lettura sistematica delle norme del D.lgs. 231/01 e dell'orientamento giurisprudenziale si può affermare che l'"interesse" o il "vantaggio" siano presupposti alternativi connotati da autonomia e di un proprio ambito applicativo.

Dunque l'"interesse" o il "vantaggio" dell'ente sono considerati dalla norma come fondamento della responsabilità dell'ente stesso.

L'art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/01 prevede un limite alla responsabilità dell'ente nel caso in cui l'interesse alla commissione del reato sia esclusivo dell'autore del reato o di terzi. Quindi non è stato accordato alcun effetto esimente al "vantaggio esclusivo" dell'autore del reato o di terzi, ma solo all'interesse esclusivo di questi ultimi. Perciò l'ente sarà responsabile anche quando non consegua alcun vantaggio oppure nonostante vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, ma l'ente abbia comunque un interesse, anche concorrente con quello di terzi, alla realizzazione del reato commesso da soggetti in posizione qualificata nella propria organizzazione.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto che il reato sia commesso da:

Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Pertanto, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità in ordine al reato contestato è esclusa, *ex art. 6 D.lgs. 231/2001*, nel caso di reati commessi da soggetti apicali nell'interesse o a vantaggio dell'ente, se quest'ultimo prova che:

- 1) l'organo di amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
 - 3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;
 - 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Nel caso in cui a commettere il reato sia un soggetto sottoposto alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di vigilanza dei soggetti apicali.

Questa è, in ogni caso, esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nella sostanza, l'onere della prova è posto a carico dell'ente il quale, come detto, è tenuto a dimostrare l'adozione e l'attuazione di idonei modelli di organizzazione e di gestione. Costituiscono requisiti necessari per dimostrare l'assenza di responsabilità in capo all'Ente:

1) l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione. Ogni modello deve essere predisposto secondo le caratteristiche proprie di ogni ente, tenendo altresì conto delle aree in cui l'attività d'impresa può essere soggetta al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa. Pertanto, ogni modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2) Nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV).

L'OdV è l'organo a cui sono affidate le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di cura del loro aggiornamento.

Si tratta di un organo collegiale, nominato dall'organo amministrativo dell'ente ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. I componenti dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e di professionalità al fine di poter svolgere le funzioni di vigilanza sull'effettività e la rispondenza del modello di organizzazione ai requisiti stabiliti dal D.lgs. n. 231/2001.

3) Dimostrare che l'autore del reato ha eluso i modelli di organizzazione e gestione.

L'ente deve dimostrare che un soggetto operante in posizione apicale abbia compiuto deliberatamente atti che integrino gli estremi per i reati previsti dalla normativa, con la piena consapevolezza di violare il modello e le sue procedure.

4) Dimostrazione che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV. La prova è integrata producendo i resoconti e i verbali periodici relativi alle attività di verifica e di controllo poste in essere dall'OdV e finalizzate all'attuazione del modello di organizzazione.

3. LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, il D.lgs. 231/2001 all'art. 9 distingue le seguenti categorie:

- 1. sanzioni pecuniarie;
- 2. sanzioni interdittive;
- 3. confisca: al momento della sentenza di condanna, il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato, eccetto che per quella parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti di terzi in buona fede (art. 534 c.c); la confisca può avere ad oggetto "somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (confisca per equivalente)";
- 4. pubblicazione della sentenza: al momento dell'applicazione del giudice di una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente, questi può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente (in uno o più quotidiani da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune dove l'ente ha sede).

La sanzione pecuniaria è indefettibile e, dunque, si applica sempre ad ogni illecito amministrativo dipendente da reato (art. 10 comma 1).

Ai sensi del D.lgs. 231/2001 le sanzioni pecuniarie devono essere quantificate con il sistema delle quote, previsto dall'art. 11 del Decreto stesso e possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000. Il valore di ogni quota invece, può variare da un minimo di €250,23 ad un massimo di €1549,37.

Per quanto riguarda invece la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11).

Il giudice nella sostanza può decidere l'ammontare della sanzione pecuniaria sulla base di questi principi:

1. gravità del fatto;
2. grado della responsabilità dell'ente;
3. attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, cosicché si evitino eccessi rigoristici ovvero, di converso, l'irrogazione di una sanzione assolutamente non congrua rispetto alla ragguardevole consistenza finanziaria dell'ente.

La sanzione pecuniaria è ridotta, ai sensi dell'art. 12 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: 1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Altro discorso, invece, per quanto riguarda le sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001, che possono aggiungersi alle precedenti.

Per questa tipologia di sanzioni è prevista l'applicazione solo nei casi in cui vi sia una esplicita previsione normativa in relazione ai reati presupposto, in base al principio di legalità e tassatività delle sanzioni interdittive stesse, e sempre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13).

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

dell'illecito;

eventualmente già concessi;

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: provocare un grave pregiudizio alla collettività;

economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal

giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice ed il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva (art. 15).

Infatti, l'art 16 prevede che possa essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Anche in questo caso la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà innanzitutto seguire i criteri indicati dall'art 11 (criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti simili a quello commesso. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17). Si può affermare che se le sanzioni pecuniarie vanno a colpire il profilo statico di una società, cioè il suo patrimonio, le misure interdittive mirano invece al suo apparato funzionale, cioè alla prospettiva dell'attività economica.

Questa tipologia di impianto sanzionatorio privilegia gli aspetti preventivi piuttosto che quelli repressivi, imponendo l'adozione dei Modelli di Organizzazione come unico ed efficace strumento, per evitare conseguenze dannose alla propria società. Gli illeciti sono reiterati.

4. I REATI CHE INTEGRANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Le ipotesi delittuose originariamente previste dall'art. 24 e dall'art. 25, infatti, hanno subito nel tempo un notevole incremento, anche per la necessità di dare attuazione agli strumenti normativi di carattere internazionale che prevedevano questo genere di sanzioni.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto.

L'art. 25bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001, richiama, poi, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo. Un'ulteriore tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, poi, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall'art. 25ter del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002.

Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, è stato introdotto l'art. 25quater, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25quinqies, ai sensi del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale ivi indicati.

La Legge n. 62/2005 ha introdotto l'art. 25sexies del Decreto, relativo ai reati di abuso dei mercati (c.d. *market abuse*).

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25quater.1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

La legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25septies del Decreto).

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*, ha poi inserito nel Decreto (art. 25octies), quali nuovi reati presupposto, i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.).

La legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione ai reati informatici di cui agli articoli 615ter, 617quater, 617quinqies, 635bis, 635ter, 635quater, 635quinqies, 491bis e 640quinqies del codice penale (art. 24-bis del Decreto).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24ter che prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di criminalità organizzata di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 ter del codice penale e Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto dell'art. 25bis.1 e dell'art. 25novies oltre la modifica di alcune parti dell'art. 25bis che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio, dai delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui agli articoli 171 e seguenti 171bis, 171ter, 171septies, 171octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha disposto l'introduzione dell'art. 25novies il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale.

Il D.lgs. 7 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE ha disposto l'introduzione dell'art. 25undecies *"Reati ambientali"* nel D.lgs. 231/2001 al quale è pure stato aggiunto l'art. 25decies che ha accolto il già esistente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377bis del codice penale precedentemente collocato nell'art. 25novies.

Il D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 che ha disposto l'introduzione dell'art. 25duodecies "Reati di impiego di lavoratori irregolari" nel D.lgs. 231/2001, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La legge 6 novembre 2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dispone l'integrale sostituzione dell'art. 2635 codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo nel D.lgs. 231/2001 il reato di corruzione tra privati tra i già esistenti reati societari (art. 25ter). Sono state inoltre introdotte modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 (di cui è stata modificata la rubrica che diviene "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"), introducendo un nuovo reato previsto dall'art. 319quater c.p. - "induzione indebita a dare o promettere utilità" - e modificando/sostituendo i seguenti articoli del c.p. già compresi nel D.lgs. 231/2001: art. 317, art. 318, art. 320, art. 322, art. 322bis.

Il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 che ha disposto l'integrazione dell'articolo 25quinqies (Delitti contro la personalità individuale) con l'inserimento al comma 1, lettera c), del reato di cui all'art. 609undecies "Adescamento di minorenni". Questa legge ha quindi impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti per effetto dell'integrazione dell'art. 25quinqies di detto decreto.

La legge 17 aprile 2014 n.62 dispone la sostituzione dell'articolo 416ter del codice penale con il seguente: Art. 416ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). Questa legge ha impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l'articolo 416ter del codice penale è compreso nell'art. 24ter di detto decreto.

La legge 15 dicembre 2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17/12/2014, ha disposto l'integrazione dell'articolo 25octies (reati di ricettazione e riciclaggio) con l'inserimento del nuovo articolo Art. 648ter.1. "Autoriciclaggio".

La legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28/05/2015, ha disposto l'inserimento nel codice penale del nuovo titolo VIbis "Dei delitti contro l'ambiente" che ha introdotto, nel primo comma dell'art. 25undecies - Reati ambientali, solo le seguenti fattispecie: - Inquinamento ambientale (art. 452bis) - Disastro ambientale (art. 452quater) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinqies) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies) - Circostanze aggravanti (art. 452octies).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l'altro, l'art 25ter del D.lgs. 231/2001. Tra i punti principali c'è un aumento delle pene per i reati più gravi contro la Pubblica amministrazione, ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La legge introduce tra l'altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Inoltre con l'introduzione di un nuovo art. 2621ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio⁶.

⁶ Rivista 231, n. 1559.

⁷ Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Giappichelli Editore 2007 p. 314.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (*“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*) ha modificato il testo dell’art. 603bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

Il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 (*“Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI (16G00136)”*), in vigore dal 27 luglio 2016, ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale concernenti i delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo di cui all’art. 25bis del D.lgs 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).

Infine, ulteriori modifiche sono stata introdotte da ultimo con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, (*“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*) con riformulazione dell’art.2635 del codice civile (Corruzione tra privati) ed introduzione dell’art. 2635bis del codice civile, che punisce l’istigazione alla corruzione tra privati e dell’art. 2635ter del codice civile che disciplina le pene accessorie. La legge è intervenuta sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 andando a modificare la lettera s-bis) dell’art. 25ter comma 1 (contenente l’elenco dei reati societari) con il seguente testo.

4.1 Reati contro la Pubblica amministrazione

Il Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale è intitolato ai delitti contro la pubblica amministrazione, intesa quale insieme degli organi e delle attività predisposti al fine di perseguire gli scopi di pubblico interesse.

Una volta abbandonata l’idea, propria del codice del 1930, secondo il quale la “Pubblica Amministrazione” oggetto di tutela penale si identificherebbe con la autorità ed il prestigio dello Stato-Apparato e preso atto invece che l’obiettivo politico-criminale è quello di garantire il regolare funzionamento dell’attività amministrativa, l’opinione oggi assolutamente prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, è che le fattispecie previste in tale sede tutelano non solo l’attività amministrativa in senso stretto, ma anche quella legislativa e giudiziaria⁷. L’attività amministrativa (intesa, come precisato, in senso ampio, esercitabile da organi non solo amministrativi, ma anche legislativi e giudiziari) è soggetta dalla Costituzione (art. 97, primo comma) al rigoroso rispetto dei parametri del buon andamento e dell’imparzialità, ed è proprio in tali parametri che è possibile individuare lo specifico oggetto di tutela dei delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, per buon andamento si intende il regolare funzionamento dell’attività della pubblica amministrazione, la capacità di perseguire i fini che le vengono assegnati dalla legge, nella massima aderenza all’interesse pubblico.

Strettamente connesso a tale parametro è quello dell’imparzialità, il quale impone alla Pubblica amministrazione, nell’adempimento dei propri compiti, di effettuare una comparazione esclusivamente oggettiva dei contrapposti interessi, senza indebitamente avvantaggiare se stessa rispetto ai consociati, e senza operare ingiustificabili discriminazioni rispetto al loro diritto di partecipare liberamente alla vita politica, economica e sociale⁸.

⁷ Ibidem.

⁸ Relazione Ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli) nel 22 novembre 188, 1888, 52.

Il titolo in esame è suddiviso in tre distinti capi:

- Capo I - *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* (artt. 314 - 335^{bis});
- Capo II - *Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione* (artt. 336 - 356);
- Capo III - *Disposizioni comuni ai capi precedenti* (artt. 357 - 360).

Il legislatore ha dunque scelto di distinguere i delitti in questione in due fondamentali categorie: quelli commessi dai pubblici ufficiali, in cui l'offesa agli interessi pubblici proviene dall'interno della stessa P.A. e quelli commessi dai privati, in cui l'offesa proviene, invece, dall'esterno.

Ne consegue che, mentre i delitti previsti dal capo II appartengono alla categoria dei c.d. reati comuni (ossia dei reati che possono essere commessi da chiunque), quelli inseriti nel capo I integrano, invece, ipotesi di c.d. reati propri, essendo richiesta ai fini della configurazione del reato la sussistenza, in capo al soggetto attivo, di una determinata qualità, posizione giuridica o di fatto. In realtà, come osservato da autorevole dottrina, nessuno dei capi in cui sono distribuite le norme sui delitti contro la P.A. hanno contenuto corrispondente a quanto dichiarato nelle rispettive rubriche perché *“quella distinzione tra ufficiali pubblici e privati cittadini non si può rigorosamente osservare in tutte le figure criminose”*⁹.

Infatti, per esempio, il corruttore e l'istigatore alla corruzione sono dei privati e, se non lo sono, agiscono come tali (artt. 318 ss. c.p.); privati sono anche gli autori delle frodi nelle pubbliche erogazioni (artt. 316^{bis} e 316^{ter} c.p.); il proprietario non custode della cosa sequestrata in un procedimento penale o dalla P.A. può essere, generalmente, un privato (art. 334 c.p.). Allo stesso modo, gli autori dei delitti previsti nel capo primo muniti di qualità pubblica non sono soltanto i pubblici ufficiali, ma anche gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità¹⁰.

¹⁰ Materiali sulla riforma dei reati contro la P.A., Manna, 2007, p. 5.

¹¹ Ibidem.

¹² Manuale di diritto penale - Parte speciale. Luigi Delpino 2015 p. 67.

¹³ Ibidem.

Al contrario, nel secondo capo, tra i delitti dei privati contro la P.A., troviamo anche soggetti muniti di qualità pubblica, come il pubblico ufficiale ed il pubblico impiegato, che non desistono dai propri compiti nonostante la sopraggiunta cessazione o sospensione (art. 347, comma II, c.p.) o, ancora, il preposto ai pubblici incanti ed alle licitazioni private (art. 353, comma II, c.p.) ed il pubblico ufficiale o la persona legalmente autorizzata che avvia licitazioni private per conto dei privati (art. 353, comma III, c.p.)¹¹.

La dicotomia fra delitti dei pubblici ufficiali e delitti dei privati contro la pubblica amministrazione deve, pertanto, ritenersi superata.

Nel terzo capo del titolo secondo sono definiti i requisiti dei soggetti muniti di qualità pubblica con validità generale limitata al solo ordinamento penale. Infatti, gli artt. 357 - 359 c.p. stabiliscono che quanto in essi previsto vale *“agli effetti della legge penale”* e non *“agli effetti di quanto disposto negli altri capi di questo titolo”*¹².

A seguito della Legge 26 aprile 1990, n. 86 i reati in esame hanno subito una notevole modifica, essendo stati ridisegnati ed adeguati alla realtà dei nostri giorni.

Infatti, detta riforma ha potenziato, da un lato, la risposta punitiva dello Stato di fronte alle condotte illecite poste in essere dai soggetti rivestiti di funzioni pubbliche nell'esercizio di tali funzioni, dall'altro, ha eliminato ogni ingiustificato ed arbitrario sindacato da parte del giudice penale sul merito delle scelte amministrative, specie se discrezionali¹³.

Sono così scomparsi reati che avevano dato origine a forti contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza (si pensi all'abuso *“innominato”* d'ufficio o all'ipotesi di peculato per distrazione). E' stata, inoltre, soppressa la dicotomia peculato - malversazione, che traeva origine dalla diversa titolarità del bene mobile (appartenente alla P.A., nel peculato; al privato, nel delitto di malversazione). In base alla nuova disciplina, oggi, in entrambi i casi si avrà peculato mentre una particolare ipotesi di malversazione è stata introdotta con riferimento a contributi, sovvenzioni o finanziamenti che vengono distratti dalle finalità per le quali sono erogati (ma il soggetto attivo può essere *“chiunque”*). La concussione, inizialmente reato proprio del pubblico ufficiale, è diventato reato anche per l'incaricato di un pubblico servizio. Ed ancora sono state profondamente modificate le norme che prevedono e puniscono l'abuso (art. 323 c.p.) e l'omissione o ritardo di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)¹⁴.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ *“I delitti contro la pubblica amministrazione”* a cura di S. F. Fortuna, Giuffrè Editore 2010, addenda 2012.

Si segnala, altresì, che i delitti in commento sono stati recentemente oggetto di due ulteriori riforme rilevanti:

- Legge n. 190 del 6.11.2012 (c.d. Legge Severino), la quale ha modificato a fondo la struttura e l'articolazione di diverse figure delittuose ridisegnando, in particolare, i margini disciplinari dei delitti di corruzione, concussione e delle relative disposizioni complementari. Per ciò che attiene al delitto di concussione, esso è stato considerato da sempre la fattispecie *“cardine”* dell'apparato di salvaguardia penale del corretto esercizio dei poteri pubblici, tanto da prevedere la pena più severa tra i delitti contro la P.A. La legge n. 190/2012 ha inciso sulla struttura dell'art. 317 c.p. intervenendo essenzialmente su tre aspetti:

o l'eliminazione dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo del reato, che così diviene *“proprio”* esclusivamente del pubblico ufficiale, mentre il semplice cittadino *extraneus* può essere coinvolto nella reazione sanzionatoria attraverso il concorso nel reato proprio;

o l'aumento del minimo edittale della pena detentiva, da quattro a sei anni di reclusione;
o lo "scorporo" dal delitto di concussione della condotta per induzione confluita nella nuova figura di reato dell'"induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319quater c.p.¹⁵.

Volendo analizzare più da vicino tale riforma, si trova che tra le novità previste dalla legge n. 190/2012 con riferimento alla fattispecie di concussione, si rammenta l'obbligo di informativa del decreto che disponga il giudizio per il pubblico dipendente accusato di tale reato alla P.A. di appartenenza, l'estensione allo stesso delle particolari ipotesi di confisca ex art. 12sexies della legge n. 356/1992, nonché la sua inclusione nel novero dei reati tipizzati ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001. Sotto il profilo soggettivistico, la novellata formulazione dell'art. 317 c.p. ha circoscritto la condotta illecita imputandola al solo pubblico ufficiale, in controtendenza rispetto alla modifica introdotta, a suo tempo, dalla legge n. 86/1990 (la quale estendeva la fattispecie all'incaricato di pubblico servizio). Il legislatore, evidentemente, ha ritenuto che l'attribuzione di poteri decisionali limitati renda l'incaricato di pubblico servizio sostanzialmente "incapace" di cagionare un *metus* tale da costringere il privato cittadino a soggiacere alla sua volontà estorsiva. Una novità di rilievo introdotta dalla riforma Severino è rappresentata dall'art. 319quater c.p., inserito in coda alle ipotesi di corruzione "passiva". La disposizione ha sancito la "scissione" del reato di concussione in concussione per costrizione ed induzione indebita a dare o promettere utilità. La concussione implicita, mutata in induzione indebita a dare o promettere utilità, ha assunto un'autonoma configurazione seppur in via sussidiaria ("salvo che il fatto costituisca più grave reato", nei casi di concorso apparente di norme recede la fattispecie meno grave). Prima dell'intervento innovatore varato dalla legge n. 190/2012, al bene pubblico appena accennato si aggiungeva la tutela dell'integrità patrimoniale del cittadino che, posto di fronte all'obbligata intermediazione pubblica, non doveva subire le conseguenze materiali dell'illecita pressione coattiva esercitata dal soggetto pubblico. Con la recente modifica e l'estensione della platea degli attori del reato, per la sola componente "induttiva", ai privati che rendano la dazione o la promessa, non è più possibile ritenere il delitto in argomento plurioffensivo, come invece si ammetteva rispetto alla concussione *ante* riforma. Quanto ai soggetti dell'induzione indebita, di grande rilievo è l'estensione della platea attiva del reato. Da un lato, si è confermata la rilevanza degli incaricati di pubblico servizio, figura invece uscita dal perimetro dell'art. 317 c.p. Dall'altro, come conseguenza del constatato "allargamento" degli attori coinvolti nella prassi corruttiva si sanziona, meno severamente, chi dà o promette denaro o altre utilità, dilatando l'area di punibilità sino all'"indotto", soggetto esterno all'amministrazione, in ciò differenziando la fattispecie da quella di concussione. La legge "Severino" ha inteso escludere i tentativi "elusivi" della responsabilità penale da parte del privato fondati sulla precedente versione dell'art. 317 c.p. Sempre sul piano soggettivo, ai sensi dell'art. 322 bis, secondo comma, c.p., il delitto de quo può essere commesso anche dai soggetti pubblici di rilievo internazionale e da coloro che esercitano funzioni equivalenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali "qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria"¹⁶. Invero, la citata riforma, da un lato, è intervenuta sulla fisionomia del delitto di concussione (art. 317 c.p.) estromettendo dal novero dei soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio e, ciò che qui più rileva, eliminando l'induzione come modalità della condotta alternativa alla costrizione; dall'altro lato ha dato rilievo all'induzione nella struttura di un nuovo reato proprio del

pubblico ufficiale e, questa volta, anche dell'incaricato di pubblico servizio, che ripropone lo schema della vecchia concussione per induzione, con la differenza però che la punibilità è estesa al privato, che veste i panni del correo e non più, come nella concussione, della vittima (art. 319^{quater} c.p.). Pare opportuno evidenziare fin da ora l'orientamento della Giurisprudenza in merito al momento della consumazione dei reati in parola: in particolare, con riferimento, ad esempio, al delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319^{quater} c.p., la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 12 aprile 2013, n. 16566 precisa ulteriormente i confini della predetta fattispecie. In particolare, come già accennato, nel reato di concussione, così come in quello di induzione indebita si pone il problema del momento consumativo, dovendosi distinguere il caso in cui il privato accetti di promettere, con la riserva mentale di rivolgersi alla polizia giudiziaria, ed il caso in cui egli effettivamente si rivolga alla polizia giudiziaria, organizzando una consegna controllata del denaro. Il reato di induzione indebita è consumato con la promessa del pagamento e non con l'effettivo pagamento, con la conseguenza che il fatto che quest'ultimo avvenga sotto il controllo della polizia giudiziaria, senza alcuna possibilità per il pubblico ufficiale di arrivare a detenere in modo autonomo il denaro od altra utilità corrispostagli, non è significativo al fine di ritenere che il reato sia consumato o meno. "Il discrimine è dato, invece, dall'essere intervenuta la denuncia o, comunque, il comportamento teso ad allertare le forze dell'ordine prima o dopo la "promessa", momento di consumazione del reato"¹⁷. Quanto alla riserva mentale di futura denuncia, come confermato anche da altra giurisprudenza di legittimità, non è dato rilevante in quanto non impedisce, nel frattempo, la conclusione dell'accordo.

- Legge n. 69 del 27.05.2015 che ha influito prevalentemente sul trattamento sanzionatorio, alzando notevolmente i massimi edittali. La prima parte riguarda i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, corruzione in atti giudiziari, indebita induzione a dare o promettere utilità, peculato, abuso d'ufficio, concussione). In essa si dispongono inasprimenti delle sanzioni con riferimento non solo alle pene principali, ma anche a quelle accessorie (con l'innalzamento del periodo di divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego in caso di pene superiori a due anni e l'aumento della durata della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). La riforma prevede l'introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione della pena per coloro che si adoperano ad evitare conseguenze ulteriori o forniscono prove di reati o collaborano per l'individuazione dei responsabili. La sospensione condizionale della pena è condizionata anche alla riparazione pecuniaria. Sul piano patrimoniale, è disciplinata la riparazione del danno a vantaggio dell'amministrazione di appartenenza, ferma restando l'azione di risarcimento del danno. Per quanto riguarda il reato di concussione (art. 317 c.p.), la Legge n. 69 del 2015 ne estende l'ambito di applicazione anche all'incaricato di un pubblico servizio. Infine, la riforma contiene un ulteriore inasprimento delle pene per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416^{bis} c.p.).¹⁸

Delle modifiche apportate da detti interventi legislativi e dagli ulteriori e successivi che hanno interessato la materia si darà atto nel prosieguo in sede di disamina delle singole fattispecie criminose. Prima di passare all'esame della norma di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e dei relativi riferimenti normativi da essi richiamati, è necessario premettere i concetti di pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio e persona esercente un servizio di pubblica necessità, concetti fondamentali per l'esame dei vari reati.

¹⁶ In *www.dirittopenalecontemporaneo*, R. Garofoli, *La nuova disciplina dei reati contro la PA*.

¹⁷ Cfr. Cass. Pen. VI, 16566/2013.

¹⁸ Avviso Pubblico - Osservatorio parlamentare: *Leggi e documenti sulla lotta alle mafie e alla corruzione*.

Con gli artt. da 357 a 360 il codice penale introduce le nozioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità, richiamate poi nelle varie figure di reato contro la pubblica amministrazione ed altre norme del codice.

L'attuale formulazione deriva dalla normativa introdotta dalla Legge 86/90 (successivamente modificata dalla Legge 181/92) che rivedeva le precedenti definizioni passando ad una modalità di individuazione delle varie figure sulla base del carattere oggettivo dell'attività svolta, laddove la precedente formulazione teneva conto anche della qualifica soggettiva dei vari soggetti nell'ambito della pubblica amministrazione. Certamente, ad esempio, tipo ed attività dell'ente potranno essere utili indizi per la ricostruzione della effettività della qualifica soggettiva, ma non sono di per sé solo determinanti.

Il rilievo della attività in concreto svolta si spinge sino a consentire di ritenere pubblico ufficiale il soggetto che operi di fatto per la pubblica amministrazione.

Cominciando, quindi, dalla definizione del **pubblico ufficiale**, l'art. 357 c.p. testualmente recita:

"[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

[II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Alla definizione generale del primo comma si aggiunge una specificazione nel secondo: la funzione amministrativa si riconosce perché è disciplinata da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi ed è caratterizzata dall'essere attività di formazione o manifestazione della volontà dell'amministrazione o di suo esercizio con poteri autoritativi o certificativi.

Funzioni legislative e funzione giudiziaria non sono definite per la chiara ragione *"che entrambe sono caratterizzate da connotazioni intrinseche così tipizzate da non offrire certamente spazio a dubbi o perplessità, né in relazione alla disciplina normativa alla quale esse sono sottoposte, né con riferimento alle modalità del loro esercizio"*¹⁹.

¹⁹ Cfr. Cass. S.U., n. 10086/1998. Più complessa, invece, risulta essere l'individuazione della "funzione amministrativa", sia per distinguerla da ciò che non è tale, sia perché nel suo ambito rientra anche l'incaricato di pubblico servizio (che si distingue per la "mancanza di poteri tipici" della funzione).

Non solo, difatti, non è più in sé determinante che l'attività sia svolta nell'ambito di un ente pubblico, ancorché possa essere un valido indizio, ma negli anni è cambiato lo stesso schema di esercizio di pubbliche funzioni. Queste sono spesso esercitate anche attraverso enti di diritto privato ancorché sostanzialmente in proprietà pubblica (si pensi al servizio postale, tuttora funzione pubblica, gestita da una società per azioni, Poste spa, di cui era unico azionista la Cassa Depositi e Prestiti, sino alla collocazione di parte del suo capitale nel mercato azionario). L'ente rimane, comunque, disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche se con gli strumenti privatistici. È, però, indiscutibile che, con la privatizzazione, diventa più difficile la individuazione delle caratteristiche della pubblica funzione²⁰.

²⁰ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 357 c.p.

²¹ Cfr. Cass. n. 10124/2015.

²² Cfr. Cass. n. 5575/1998.

²³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 357 c.p.

Quindi: Funzione pubblica è quella disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi: si tratta, quindi, di una necessaria verifica che riguarda la disciplina della specifica attività a prescindere dalla forma giuridica dell'ente e la sua costituzione. È in questione la singola attività perché lo stesso ente può esercitare funzioni pubbliche e funzioni private (Poste spa, ad esempio, esercita la funzione pubblica del servizio postale nonché la funzione, non pubblica, dei servizi bancari oltre a servizi vari)²¹.

Formazione o manifestazione della volontà: La definizione oltre che chiara è di facile applicazione una volta che sia stata individuata la "pubblica funzione": formazione e manifestazione di volontà sono attività ben individuabili, con la precisazione che non conta che l'attività abbia rilevanza esterna, rientrando nella definizione ogni attività certificativa, valutativa o autoritativa, seppure destinata a produrre effetti solo interni alla pubblica amministrazione²². Poteri autoritativi o certificativi: in questo caso si tratta di esercizio dei poteri del pubblico ufficiale ma che sono spesso riconosciuti anche a soggetti chiamati a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario. Nel concetto di poteri autoritativi rientrano tutte quelle attività che sono esplicazione comunque di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico rispetto alla attività pubblica. "Poteri certificativi" è un ambito che riguarda le attività di formazione di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria privilegiata perché attestata dall'amministrazione²³. È comunque fondamentale fare riferimento alla casistica giurisprudenziale, basata ovviamente sui principi sopra riportati ma talora ancora condizionata dal vecchio sistema di riferimento alla qualifica soggettiva nell'ambito della amministrazione. Va anche considerato che larga parte della casistica riguarda processi per peculato, individuandosi spesso la categoria in base al maneggiamento di denaro pubblico (rammentandosi che, per tale reato, non vi è distinzione tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, per cui le decisioni non sempre hanno come obiettivo la chiara differenziazione tra le due qualifiche)²⁴. La funzione amministrativa, dunque, viene creata e disciplinata esclusivamente da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi – in concreto si fa riferimento ai poteri disposti da tutte le leggi che regolano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni – e si estrinseca nell'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ossia tutte quelle attività che sono esplicazione comunque di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico rispetto alla attività pubblica.

Il rilievo dato all'esercizio oggettivo nella funzione comporta che le qualifiche degli artt. 357 e ss. valgano anche per i soggetti che esercitano di fatto una pubblica funzione.

Più precisamente, agli effetti della legge penale il funzionario di fatto è equiparato al pubblico ufficiale, ove da parte di tale soggetto vi sia l'effettivo esercizio della pubblica funzione accompagnato, quanto meno, dall'acquiescenza o dalla tolleranza o dal tacito consenso della P.A.

Una tale regola, innanzitutto risolve i problemi che nascono nei casi in cui sussistano irregolarità nell'investitura che hanno poi dato luogo alla declaratoria di invalidità della nomina.

La qualifica di pubblico ufficiale, quindi, prescinde dalla investitura ufficiale se vi è dimostrazione, attraverso certi elementi probatori, che al soggetto, benché non legittimato, siano state affidate o continuino ad essere affidate pubbliche funzioni²⁵.

La regola è stata applicata anche per la figura dell'incaricato di pubblico servizio²⁶.

Nella casistica, spesso il funzionario di fatto è comunque un dipendente cui vengano affidate mansioni diverse e che, appunto, importino l'esercizio delle funzioni che danno luogo alla qualifica.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Cfr. Cass. n. 10589/2015.

²⁶ Cfr. Cass. n. 34086/2013.

La categoria dell'**incaricato di pubblico servizio**, anch'essa fondata sulla natura delle funzioni esercitate indipendentemente dalla esistenza o meno di un rapporto diretto con la pubblica amministrazione, è individuata in modo residuale rispetto a quella del pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. dell'art. 358 c.p.:

"[I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

[II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Incaricato di un pubblico servizio è, dunque, colui che esercita una pubblica funzione *"ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa [...]"*. Ovvero, l'incaricato di pubblico servizio non partecipa alla formazione della volontà dell'ente, né alla sua manifestazione e non ha poteri autoritativi né certificativi. D'altra parte, deve esercitare effettivamente una pubblica funzione e non semplici mansioni d'ordine.

L'individuazione delle caratteristiche della qualifica di incaricato di pubblico servizio è certamente più agevole qualora lo stesso faccia parte dell'organizzazione di un ente pubblico, mentre diventa più problematica in casi nei quali l'ente privato esercita la funzione pubblica, tipicamente in forma di concessione. In questi casi, all'interno della organizzazione, risulta più complesso distinguere tra le attività che siano esercizio della funzione ed attività che, pur non essendo qualificabili quali *"mansioni d'ordine"* ovvero attività materiali, non siano comunque esercizio della pubblica funzione²⁷.

Infine la categoria delle persone **esercenti un servizio di pubblica necessità** è individuata su basi oggettive, in relazione all'attività concretamente svolta.

Secondo il disposto dell'art. 359 c.p.:

"[I]. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione."

La norma prevede, dunque, due sottocategorie.

La prima, oltre a comprendere espressamente gli esercenti la professione forense o sanitaria, individua tutte le professioni per le quali è richiesta la abilitazione dello Stato con la precisazione della esclusiva nell'ambito della data attività (*"quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato ad avvalersi"*).

L'altra comprende soggetti privati che non possono essere definiti esercenti una pubblica funzione od un pubblico servizio che, comunque, svolgono un servizio dichiarato espressamente di pubblica necessità dalla pubblica amministrazione.

La seconda categoria, è facilmente individuata per la previsione di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione, la prima si individua con riferimento alle professioni soggette ad abilitazione e con previsione di esclusiva nella data attività²⁸.

²⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 358 c.p.

²⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 359 c.p.

Ulteriori precisazioni occorrono per fornire un quadro completo delle qualifiche soggettive pubbliche coinvolte in questa materia.

Ai sensi dell'art. 322bis c.p.:

"[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."
La disposizione in esame è stata inserita nel codice penale dalla l. n. 300/2000, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la corruzione internazionale, adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, e successivamente modificata dalla l. n. 116/2009, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la corruzione internazionale, adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, col fine di assicurare una tutela penale anche a beni giuridici di rilevanza extranazionale, poi dalla l. n. 190/2012, con lo scopo di adattarne il testo e la rubrica al nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.) introdotto dalla medesima novella, ed infine dalla l. n. 237/2012, che ha ampliato il catalogo dei "soggetti equiparati" adeguando il nostro ordinamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

L'art. 322bis c.p. amplia la nozione di Pubblica Amministrazione assimilando ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio coloro che negli ambiti internazionali svolgono funzioni od attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento caratterizzano le suddette qualifiche soggettive.

La norma in esame, da un lato (comma 1), estende le fattispecie di cui agli artt. 314, 316, 317-320 e 322, commi 3 e 4, c.p. a soggetti operanti, a vario titolo, in ambito comunitario e internazionale e, dall'altro (comma 2), estende l'incriminazione contenuta negli artt. 321, 322, commi 1 e 2, e 319-quater, comma 2, c.p. ai fatti commessi da privati nei confronti delle persone indicate al primo comma e nei confronti dei funzionari di Stati

esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali, qualora l'*extraneus* abbia agito al fine di conseguire un indebito vantaggio per sé o per altri, in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria²⁹.

Il comma 3 della norma amplia la nozione di pubblica amministrazione assimilando ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio coloro che negli ambiti internazionali citati svolgono funzioni od attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento caratterizzano le suddette qualifiche soggettive.

Fornite dette fondamentali definizioni occorre, sin da ora, precisare che la qualifica di pubblico ufficiale, di incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità è elemento indispensabile per la sussistenza dei delitti in questione ma non sufficiente. Il legislatore, infatti, impone che tra tale qualifica ed il fatto criminoso posto in essere da colui che ne è investito ovvero da un terzo nei confronti di colui che è investito esista un particolare rapporto, di tipo diverso a seconda dei casi³⁰.

Il rapporto tra la qualità ed il fatto criminoso può essere di:

- contestualità: il fatto criminoso deve essere compiuto durante l'esercizio della pubblica funzione o del servizio;
- causalità: il fatto criminoso deve essere posto in essere a causa della funzione o del servizio;
- consequenzialità teleologica: il fatto criminoso deve essere realizzato per un fine strettamente connesso all'esercizio della funzione o del servizio³¹.

Sempre con riguardo alla qualità del soggetto attivo occorre richiamare, in questa sede, il disposto dell'art. 360 c.p. a norma del quale *"quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato"*.

La disposizione prevede che nel caso in cui, nella fattispecie concreta, la qualifica di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio od esercente il servizio di pubblica necessità sia stata determinante nella commissione del reato (sia quale elemento costitutivo che quale circostanza aggravante), non rilevi che al momento della commissione del reato la qualità fosse cessata.

La ragione per cui rileva una qualifica non più esistente al momento della commissione reato è vista, secondo la giurisprudenza, nell'essersi in presenza di una tutela penale "disposta nel pubblico interesse" che può essere leso indipendentemente dalla attualità della qualifica³².

Trattasi, in pratica, di una norma che estende l'efficacia delle norme in esame al caso in cui il fatto sia commesso quando il soggetto abbia cioè perso la propria qualità. Affinché, tuttavia, sia configurabile il reato, occorre che il fatto si riferisca alle funzioni o al servizio e cioè sia in qualche modo connesso con le funzioni già esercitate dal soggetto.

²⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 322bis c.p.

³⁰ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino 2016, p. 67.

³¹ *Ibidem*.

³² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 360c.p.

4.1.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (art. 24, D.lgs n. 231/2001)

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316bis, 316ter, 640, comma 2, n. 1, 640bis e 640ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'articolo è strutturato in modo da evidenziare tre fasce ideali di gravità degli illeciti in esso richiamati, alla cui stregua, poi, sono disegnate le cornici edittali delle sanzioni pecuniarie.

La prima fascia comprende i delitti puniti con la reclusione fino a tre anni e, perciò, riconducibili nell'orbita dei reati di bassa gravità: in relazione ad essi, per l'illecito amministrativo che vi accede è stata stabilita la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

La seconda fascia concerne i delitti in cui la reclusione oscilla tra tre e dieci anni: si ha a che fare, in questo ambito, con una fascia di criminalità di media gravità.

La terza fascia, infine, comprende i reati puniti con la reclusione da quattro/cinque anni nel minimo e superiore a dieci anni nel massimo, in relazione ai quali l'ente soggiace alla sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, che ben riflette la gravità degli illeciti.

Per quanto concerne le sanzioni interdittive, la loro previsione è stata calibrata sul tipo di reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente. Così, per quanto concerne i reati di indebita percezione di erogazioni e di truffa in danno dello Stato, di cui all'articolo 24 dello schema, risulteranno applicabili, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13, le sanzioni interdittive dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o l'eventuale revoca di quelli già percepiti e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Occorre richiamare, infine, gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza della Corte di Cassazione sui temi di confisca e sequestro: con la sentenza n. 21228 della Cass. Pen., sez. II emessa in data 29.04.2014 la Suprema Corte si pronuncia in tema di confisca per equivalente spiegando che *"qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare"*.

Ancora, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, la Corte statuisce che esso *"può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto"*³³.

³³ Cfr. Cass. Pen. II, 29.04.2014, n. 21227.

³⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 603.

L'art. 24 del D.lgs n. 231/2001 richiama gli articoli 316bis, 316ter, 640, comma 2, n.1, 640bis e 640ter c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 316bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

[1]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 l. n. 86/1990; l'attuale veste assunta dalla norma è però il risultato dell'intervento dell'art. 1 l. n. 181/1992, che ha aggiunto il riferimento alle Comunità europee. Scopo della norma è tutelare l'interesse dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee a che il sostegno ad attività economiche di pubblico interesse non sia reso vano da abusi dello stesso soggetto che le riceve la sovvenzione³⁴.

Soggetto attivo: chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione.

Nel reato di malversazione a danno dello Stato la nozione di "estraneità" alla P.A., che rappresenta il presupposto soggettivo caratterizzante la fattispecie, deve essere intesa in senso ampio, tale cioè da escludere non solo coloro che non siano inseriti nell'apparato organizzativo della P.A. ma anche coloro che, pur legati da un vincolo di subordinazione, non partecipino alla procedura di controllo delle erogazioni³⁵.

Elemento oggettivo: la condotta è costituita dalla "distrazione", anche solo parziale, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Per distrazione si intende la destinazione di un bene a fini diversi da quello cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è il conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

L'ampia previsione della norma appare idonea a tutelare tutte le forme di intervento della P.A. o Comunitarie, e cioè sia quelle a titolo gratuito, sia quelle a titolo oneroso ma agevolato (es. incentivazioni per insediamenti industriali in determinate zone del Paese)³⁶.

Le sovvenzioni, in particolare, sono dazioni periodiche o episodiche effettuate dalla pubblica amministrazione, che presentano una connotazione di gratuità e che sono sfordite di prestazione sinallagmatica o di obbligazione restitutiva; sono motivate dall'interesse pubblico allo svolgimento - da parte del privato beneficiario - dell'attività stessa. Attività che viene quindi ritenuta meritevole di supporto finanziario. Il contributo presenta una connotazione di carattere più marcatamente gestionale, nel senso che pare qualificabile come aiuto, suffragio offerto in relazione ad una determinata attività di tipo industriale o in generale produttivo. Il concetto di finanziamento, infine, ricomprende, quelle erogazioni a titolo oneroso, che caratterizzano anche lo svolgimento di rapporti finanziari in ambito privato e che assumono la veste giuridica del mutuo. La peculiarità consiste qui forse nel fatto che i finanziamenti provenienti dagli enti pubblici riservano ai destinatari, almeno in genere, condizioni economiche più vantaggiose - quanto a tempi e modi di restituzione, nonché per ciò che afferisce ai tassi d'interesse praticati - rispetto ai corrispondenti rapporti negoziali in ambito privatistico. Solo somministrazioni economiche di questo genere, e

non altre forme di elargizione comunque denominate, possono dunque integrare il presupposto del delitto in esame³⁷.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il reato di malversazione a danno dello Stato sussiste anche nel caso di destinazione solo parziale dei fondi, al soddisfacimento di interessi di natura egoistica: *“non rileva, infatti, che la residua parte della somma erogata sia stata magari correttamente impiegata per scopi di natura pubblica; altrimenti, si legittimerebbe l'utilizzo di questi ultimi in veste di pretesto e occasione per una ingiusta locupletazione privata, perpetrata in danno della collettività”*³⁸. Il reato è attenuato se il fatto è di speciale tenuità (art. 323bis).

Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione, o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato, essendo del tutto irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire. Occorre la consapevolezza, da parte del soggetto agente, della provenienza del denaro e della sua destinazione a finalità di interesse pubblico.

Consumazione: il delitto di malversazione ai danni dello Stato è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi vengano destinati a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi ovvero laddove venga eluso il vincolo di destinazione gravante su tali somme.

Controversa risulta l'ipotesi in cui le somme di denaro vengano destinate a una finalità di pubblico interesse ma diversa da quella per cui l'erogazione era stata concessa; la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che possa ammettersi, anche in questo caso, l'esistenza di reato non già però imperniato sulla frustrazione di un interesse pubblico generico, bensì di un interesse specifico e vincolante per il cui soddisfacimento l'erogazione era stata accordata.

Tentativo: il tentativo è ritenuto ammissibile nei casi in cui vengano posti in essere atti caratterizzati dall'univocità e dall'idoneità alla distrazione delle somme dal raggiungimento del fine pubblico.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito.

Giurisprudenza: è stata recentemente depositata la sentenza n. 20664 del 27 aprile 2017, con la quale le Sezioni Unite, chiamate a decidere se il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), hanno accolto la soluzione affermativa, enunciando il seguente principio di diritto: *“il reato di malversazione in danno dello Stato concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”* (Cass. S.U., n. 20664/2017).

Art. 316ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 41 l. 29 settembre 2000, n. 300, quale esecuzione di obblighi scaturenti dalla

“Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee” (nota come Convenzione Pif), siglata a Bruxelles il 26 luglio 1995³⁹.

35 Cfr. Cass. Pen. 22 settembre 2005, n. 41178.

36 Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 80.

37 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 316bis c.p.

38 Cfr. Cass. Pen. Cass. II, n. 14125/2015.

39 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 316ter c.p.

40 *Ibidem*.

41 Cfr. Cass. Pen. 24.07.2007, n. 30155.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Parte della dottrina ha in verità ritenuto trattarsi di un reato proprio, perpetrabile non da qualunque soggetto in maniera indifferenziata, bensì solo da chi tenti di conseguire una certa erogazione, mediante la condotta tipizzata dall'articolo stesso⁴⁰.

Elemento oggettivo: indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa o con l'omissione di informazioni dovute.

Documenti e dichiarazioni devono poi, per espressa dizione normativa, essere falsi o attestanti cose non vere, secondo una dizione volutamente ampia, che abbraccia ogni tipo di falsità, sia essa ideologica o materiale.

In giurisprudenza si è precisato che il delitto in esame assorbe il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, contenendone tutti gli elementi costitutivi, e dando luogo così ad un reato complesso. Tale assorbimento si realizza anche nell'ipotesi in cui, per il mancato superamento della soglia minima del valore economico dell'erogazione, il fatto integri una mera violazione amministrativa⁴¹. Nello stesso senso si erano espresse le Sezioni Unite precisando, tuttavia, che nel reato di cui all'art. 316ter restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 c.p., ma non le altre falsità che possano essere perpetrate, al fine di giungere al percepimento di una data erogazione, le quali, all'occorrenza, concorrono con il reato in esame⁴².

L'oggetto materiale del reato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o, con dizione volutamente aperta e onnicomprensiva, da altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate. L'esame dei termini adoperati dal legislatore risulta in realtà abbastanza agevole, non essendovi ostacoli nello sposare una interpretazione sostanzialmente letterale del dettato normativo.

Per contributi si intendono le dazioni effettuate dalla pubblica amministrazione o da altri enti pubblici, in assenza di corrispettivo gravante sul privato beneficiario. Si tratta dunque di trasferimenti economici motivati da specifiche finalità di interesse pubblico, in relazione alle quali non si instaura un sinallagma e che quindi non comportano un obbligo di restituzione. I finanziamenti sono trasferimenti di risorse che sottendono - a carico del soggetto che li percepisca - un obbligo di utilizzo per finalità determinate. Mutui agevolati sono niente altro che i medesimi contratti che si svolgono in ambito privatistico, ma che sono qui connotati dall'esistenza di tassi d'interesse che, per il mutuatario, risultano particolarmente convenienti o comunque maggiormente vantaggiosi rispetto a quelli normalmente praticati nel mercato. Vi è poi una locuzione aperta, di vastissima significazione (*“altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”*), che evidentemente tende a ricondurre sotto l'egida normativa della fattispecie in esame altri trasferimenti economici che vengano soltanto diversamente qualificate⁴³.

La condotta descritta dall'art. 316ter si distingue dalla figura delittuosa delineata dall'art. 640bis c.p (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), che verrà

più avanti illustrata. L'art. 640bis punisce una peculiare forma di truffa e cioè la captazione abusiva di risorse pubbliche realizzata facendo ricorso ai tipici espedienti della truffa, ovvero degli "artifici o raggiri". A differenza di tale ultima fattispecie, l'art. 316ter non fa riferimento agli artifici e/o raggiri ma include condotte fraudolente di minore intensità quali dichiarazioni o documenti utilizzati in maniera irregolare: più precisamente, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche consiste nel conseguirle "mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute".

Il reato in oggetto non si configura qualora il contributo ottenuto in modo indebito sia inferiore a euro 3.999,96 ed in tal caso il fatto costituisce esclusivamente illecito amministrativo.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella coscienza e volontà di esibire documentazione falsa o non completa al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Consumazione: il reato di cui all'art. 316ter si consuma nel momento in cui l'agente consegue la disponibilità concreta dell'erogazione. Perché il reato si consumi è necessario che il soggetto agente consegua effettivamente l'indebita percezione, sempreché superi la soglia di €3.999,96. Ove la somma erogata sia inferiore a detto importo, il fatto costituirà illecito amministrativo.

Tentativo: il tentativo è configurabile, anche nella forma omissiva poiché si è in presenza di un reato di evento.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: non consentito; fermo: non consentito.

Art. 640, co. II, n. 1 c.p. Truffa.

[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

L'art. 24 del Decreto richiama la sola ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 e, di conseguenza, viene presa in considerazione ai fini di cui al D.lgs. 231/2001 con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare⁴⁴).

⁴² Cfr. Cass. Pen. S.U. n. 16568/2007

⁴³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 316ter c.p.

⁴⁴ Questa seconda ipotesi allo stato attuale ha perso di rilevanza alla luce dell'abolizione del servizio di leva obbligatorio.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante frode; è stata anche evidenziata la natura pluri offensiva della truffa, nel senso che l'intangibilità del patrimonio è salvaguardata dall'ordinamento anche in funzione della libertà di consenso di poterne disporre da parte del soggetto passivo che subisce la condotta ⁴⁵.

⁴⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 640 c.p..

⁴⁶ Fiandaca-Musco, PS II, 1997, 140.

⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 640 c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Soggetto passivo: colui che subisce il danno causato dalla condotta posta in essere dall'agente mediante l'impiego di artifici o raggiri.

L'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, cioè il titolare dell'interesse patrimoniale leso che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione truffaldina, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata a un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che ovviamente sussista il rapporto causale tra l'induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno.

Elemento oggettivo: consiste nell'induzione in errore del soggetto passivo attraverso artifici o raggiri con conseguente danno nella sua sfera patrimoniale e conseguimento di un ingiusto profitto per l'agente

L'artificio è solitamente definito come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o - per contro - la dissimulazione di circostanze esistenti. Si sostanzia, dunque, nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà.

Il raggiri è fatto consistente, invece, in una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. A differenza degli artifici, che necessitano di una proiezione nel mondo esterno, i raggiri possono dunque esaurirsi in una semplice attività di persuasione che influenza la psiche altrui, a prescindere da qualsiasi messa in scena.

Come precisato dalla norma in commento, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di truffa, gli artifici e raggiri devono determinare un'induzione in errore della persona offesa; in proposito l'errore viene definito come una falsa o distorta rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà⁴⁶.

La dottrina identifica nell'atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima il secondo evento del reato, che rappresenta conseguenza dell'errore (primo evento) e causa dell'ingiusto profitto con altrui danno (terzo evento)⁴⁷.

La disposizione patrimoniale può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio, cioè beni mobili, immobili o diritti di qualsiasi natura. A tal proposito le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una *traditio*, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno⁴⁸.

⁴⁸ Cfr. Cass. Pen. S.U., n. 155/2011.

⁴⁹ Cfr. Cass. Pen. II, n. 9332/1978.

L'atto di disposizione patrimoniale potrà anche essere di carattere omissivo; così, ad esempio, si è ritenuto che commette il delitto di truffa il debitore che, inducendo in errore l'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento col raggiri di fargli credere che il bene da pignorare non appartenga a lui, ma ad un terzo, ottenga che il bene stesso non sia pignorato⁴⁹.

Il profitto, elemento costitutivo del reato, deve ravvisarsi tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica a favore dell'agente, quanto nel caso di manca diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni. Non è fondamentale, dunque, un aumento esteriore della ricchezza del soggetto attivo. Dunque, l'ingiusto profitto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico. Dal profitto si distingue il danno. L'art.

640 c.p. prevede che esso deve avere un contenuto necessariamente patrimoniale ed economico, poiché consiste in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre, mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione e la conseguente perdita definitiva del bene.

Occorre precisare, infine, che ai fini della configurabilità del reato di truffa, non è necessario l'identità tra il danno e il profitto, ben potendo gli stessi essere differenti sia quantitativamente che qualitativamente.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno). Dunque, è necessaria, da parte del soggetto attivo, la coscienza e volontà di indurre con artifici o raggiri taluno in errore e di determinarlo in tal modo a un atto di disposizione patrimoniale, con altrui danno e ingiusto profitto per sé o altri.

Consumazione: la truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica dell'autore abbia fatto seguito la *deminutio patrimonii* del soggetto passivo. A tal fine possiamo sostenere che il momento consumativo del delitto di truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno nella sfera patrimoniale della persona offesa e, tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: querela, se non ricorra alcuna delle circostanze di cui al II comma; arresto: facoltativo; fermo: non consentito.

Art. 640bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

[1]. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Le Sezioni Unite hanno statuito il principio secondo cui l'art. 640bis è circostanza aggravante del reato di truffa e non configura una figura autonoma di reato⁵⁰.

⁵⁰ Cfr. Cass. S. U., 10.07.2002, n. 26351.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante frode. L'art. 640bis c.p. è stato introdotto dalla l. 19 marzo 1990 n. 55 con la finalità di prevenire la diffusione di fenomeni di illecita captazione abusiva di finanziamenti ed altre erogazioni pubbliche. Si è parlato, al riguardo, di reato ad offensività duplice, perché attraverso la tutela da condotte fraudolente del patrimonio pubblico destinato al sovvenzionamento di attività private viene indirettamente tutelato anche il bene giuridico, di rilevanza costituzionale, del buon andamento della pubblica amministrazione.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: l'elemento materiale del reato coincide con quello della truffa, a cui si aggiunge l'elemento specializzante dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'azione truffaldina rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza, affermando che, in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: "contributi e sovvenzioni" (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Si è ritenuto, quindi che, dal punto di vista oggettivo sia richiesta, per la sussistenza del reato, la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore⁵¹.

⁵¹ Cfr. Cass. Pen. III, n. 11831/1999.

⁵² Cfr. Cass. Pen. I, n. 2286/1999.

⁵³ Cfr. Cass. Pen. II, n. 19539/2011.

⁵⁴ Cfr. Cass. Pen. II, n. 4416/2015.

La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che per "erogazioni pubbliche", cui si riferisce l'art. 640bis c.p., debbono intendersi soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendone quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale (come quella prevista per le lavoratrici madri), la cui fraudolenta percezione può rendere configurabile il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.1 c.p.⁵².

Si è, inoltre, ritenuto che il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall'art. 640bis c.p., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate⁵³.

Il delitto di truffa aggravata ex art. 640bis non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all'ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di «altri» non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi⁵⁴.

Consumazione: il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Giurisprudenza: è stata recentemente depositata la sentenza n. 20664 del 27 aprile 2017, con la quale le Sezioni Unite, chiamate a decidere se il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), hanno accolto la soluzione affermativa, enunciando il seguente principio di diritto: *"il reato di malversazione in danno dello Stato concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"* (Cass. S.U., n. 20664/2017).

Art. 640ter c.p. Frode informatica.

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante frode. Il delitto di frode informatica, previsto dall'art. 640ter c.p., è stato introdotto nel codice penale con l'art. 10 l. n. 547/1993 recante modifiche al codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica; la suddetta fattispecie incriminatrice è rivolta specificamente alla repressione delle frodi informatiche, cioè di quelle condotte attuate mediante l'utilizzazione di elaboratori elettronici, estendendosi la tutela penale a quelle attività truffaldine che, per avere quale oggetto materiale uno strumento elettronico e non una persona fisica, non potevano rientrare nella fattispecie generale della truffa di cui all'art. 640, stante, appunto, la mancanza del soggetto ingannato. È stata, quindi, introdotta una nuova figura di reato avente carattere plurioffensivo, nel quale accanto alla necessità di salvaguardare il patrimonio del soggetto passivo, da identificare nel titolare del sistema informatico o telematico, si è ritenuto di offrire tutela penale anche alla sicurezza del sistema informatico stesso ed all'integrità dei dati in esso contenuti⁵⁵. Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e dunque i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in

⁵⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 640ter c.p..

errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema⁵⁶

⁵⁶ Cfr. Cass., sez. II, 11.11.2009, n. 44720.

⁵⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 640ter c.p..

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. È prevista un'ipotesi aggravata ove il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Elemento oggettivo: come elemento materiale del reato, in luogo degli artifici e raggiri previsti per il reato di truffa, la frode informatica prevede una mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico posta in essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Sono previste, quindi, due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

L'art. 640ter comma II prevede due ipotesi di circostanze aggravanti ad effetto speciale: la prima fa riferimento alle ipotesi previste nell'art. 640 comma II n. 1 c.p., cioè essenzialmente il fatto commesso ai danni dello Stato; la seconda, invece, consiste nel fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. L'art. 640ter comma III (introdotto dall'art. 9 d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119) prevede un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Elemento soggettivo: per l'integrazione del reato, dal punto di vista soggettivo, è necessario il dolo generico, che, a differenza della truffa, non comprende la volontà dell'inganno, essendo sufficiente la coscienza e volontà di alterare il sistema. Nella seconda condotta descritta dalla norma incriminatrice, quella dell'intervento senza diritto, il dolo deve ricomprendere, appunto, anche la suddetta antigiuridicità speciale⁵⁷.

Consumazione: il reato si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* querela di parte nell'ipotesi di cui al comma I, d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma II e III o altre ipotesi aggravate; *arresto:* non consentito nell'ipotesi di cui al comma I, facoltativo nell'ipotesi di cui al comma II e III; *fermo:* non consentito.

4.1.2 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs n. 231/2001)

Articolo introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; modificato dalla Legge n. 6 novembre 2012, n. 190.

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319ter, comma 2, 319quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

Si tratta di una norma a richiamo diretto dei reati che tipicamente offendono il buon funzionamento, l'imparzialità e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Come già notato, particolarmente in queste fattispecie si evidenziano le diverse qualifiche soggettive coinvolte e punite. Anche qui, come nel precedente art. 24, emergono tre fasce di illeciti con le relative tre fasce di gravità, in ordine di crescente severità delle sanzioni.

L'art. 25 del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 317. c.p. Concussione⁵⁸.

⁵⁸ Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e

punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo originale recitava: « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 4 l. 26 aprile 1990, n. 86.

59 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 317 c.p.

60 Art. 357 c.p. Nozione di pubblico ufficiale.

[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

[II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

61 Art. 358 Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio.

[I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

[II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La *ratio* sottostante all'incriminazione in esame va ricercata, principalmente, nell'esigenza di stigmatizzare e prevenire atteggiamenti di sopraffazione da parte dei pubblici funzionari nei confronti dei cittadini; in particolare, l'art. 317 intende sanzionare tutti quei comportamenti che si risolvono in una strumentalizzazione dell'ufficio pubblico al fine di coartare l'autonomia e la libertà del privato.

Il bene giuridico tutelato è, innanzitutto, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione; tuttavia, secondo certa dottrina, la tutela si estende anche al privato, sotto il profilo della sua autonomia di determinazione nei rapporti con la pubblica amministrazione che non può essere limitata o sopraffatta da soprusi o abusi di potere messi in atto dai funzionari medesimi. In ordine a tale profilo, può agevolmente affermarsi, quindi, che il delitto *de quo* ha natura plurioffensiva; tale ipotesi ricostruttiva risulta inoltre avvalorata dal dato testuale della norma in quanto essa richiede, oltre all'abuso della qualità o dei poteri pubblici, anche la costrizione di taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità⁵⁹.

Soggetto attivo: il delitto di concussione è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal "pubblico ufficiale"⁶⁰ e dall'"incaricato di pubblico servizio"⁶¹. Occorre rilevare che il soggetto attivo del reato è mutato nel tempo. Nella formulazione originaria del codice Rocco era solo il pubblico ufficiale; poi la riforma dei delitti contro la p.a. operata dalla L. n. 86/1990 vi aveva inserito anche i soggetti incaricati di un pubblico servizio; il novero dei soggetti agenti si è di nuovo ristretto con la riforma operata dalla l. n. 190/2012, che è tornata alla soluzione originaria; da ultimo, la Legge n. 69/2015 ha reinserito gli incaricati di pubblico servizio fra i soggetti attivi della concussione.

Per quanto riguarda la posizione del funzionario pubblico che ha perduto la qualifica, occorre distinguere tra abuso di poteri e abuso della qualità. Nella prima ipotesi non può trovare applicazione la regola dettata dall'art. 360 perché chi non esercita più il pubblico potere non può abusarne. Viceversa, nel secondo caso la suddetta norma può trovare applicazione se la posizione in precedenza rivestita dal soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica era tale da consentirgli ancora di interferire nella sfera degli interessi altrui⁶². La concussione non è esclusa qualora il pubblico ufficiale si

avvalga dell'opera di un terzo intermediario che agisca in veste di *nuncius*, senza assumere alcuna autonoma iniziativa. Secondo la giurisprudenza, comunque, in siffatti casi, è pur sempre necessario che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro o altra utilità sia effettivamente richiesto dal pubblico ufficiale attraverso l'intermediazione del correo fattosi portatore delle istanze del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa⁶³.

⁶² Cfr. Cass. Pen. VI, n. 39010/2013.

⁶³ Cfr. Cass. Pen. VI, n. 1319/1994.

⁶⁴ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 317 c.p.

Elemento oggettivo: il delitto di concussione consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, abusando della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio o dei poteri connessi alle predette qualifiche. Come risulta dall'entità della pena comminata, il delitto in commento è senza dubbio il reato più grave dell'intero Titolo Secondo del Codice penale. Occorre anticipare che la novella del 2012 (con soluzione mantenuta dalla riforma del 2015) ha eliminato la condotta induttiva. Tale novità va letta in correlazione con l'introduzione, ad opera della medesima novella, del nuovo delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319^{quater} c.p.) che punisce, con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In sostanza, la precedente concussione è stata scissa in due fattispecie diverse, a seconda che la condotta del soggetto pubblico nei confronti della vittima sia costringitiva o induttiva, conservando nell'alveo della più grave fattispecie di cui all'art. 317 c.p. solo il nucleo forte della fattispecie previgente rappresentato dalla coazione psichica relativa del soggetto passivo, che recupera così la sua dimensione di reale "vittima" del reato⁶⁴. In definitiva la condotta tipica può estrinsecarsi ora nella sola costrizione e, dunque, l'elemento materiale che caratterizza la concussione consiste nel costringere taluno a dare o a promettere denaro o altra utilità, abusando della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio o dei poteri connessi alle predette qualifiche. La concussione è un reato:

a) a forma vincolata: non ogni costrizione assume rilevanza penale, ma solo quella funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. L'abuso costituisce, dunque, lo strumento utilizzato dall'agente per realizzare l'effetto della coazione.

b) che può essere integrato solo da condotte attive.

c) di evento, in quanto la condotta deve aver provocato la dazione o la promessa di una indebita prestazione proveniente dalla vittima e indirizzata al soggetto pubblico. Assume, pertanto, rilievo la sussistenza e il consequenziale accertamento giudiziale di un nesso di derivazione causale fra l'azione costringitiva del soggetto pubblico e l'evento di dazione o promessa del soggetto privato, in quanto, se il privato si è indotto spontaneamente alla dazione o alla promessa non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 317⁶⁵.

⁶⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 317 c.p.

⁶⁶ Cfr. Cass. Pen. VI, n. 7876/1992.

La costrizione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 317 consiste nell'obbligare taluno, mediante violenza o minaccia, a compiere un'azione che altrimenti non avrebbe compiuto o ad astenersi dal compiere un'azione che altrimenti sarebbe stata compiuta. Sia la violenza che la minaccia possono essere rivolte nei confronti di un soggetto diverso dalla vittima, purché legato a questa da rapporti tali da produrre effetti costringitivi sulla vittima. Mentre la coazione fisica non può che essere assoluta, quella psicologica può essere distinta in assoluta e relativa a seconda che la vittima mantenga o meno una certa libertà di scelta, per quanto esigua, fra il male minacciato dall'aggressore e il male che subirebbe assecondandolo. Al riguardo va comunque precisato che, per giurisprudenza pacifica, non è necessario che la condotta costringitiva posta in essere dal pubblico funzionario determini una coartazione assoluta della volontà del privato, ma è sufficiente che tale volontà non si sia liberamente formata a cagione diretta o indiretta del comportamento criminoso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Da ciò consegue che sussiste la concussione anche quando sia lo stesso privato ad offrire al soggetto pubblico danaro o altra utilità, qualora l'offerta rappresenti non già l'atto iniziale, bensì il logico sbocco di una situazione gradualmente creatasi anche attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di danni, che possono consistere anche nella pratica impossibilità di lavorare nel settore pubblico, ovvero nella prospettiva di essere esclusi dagli appalti pubblici in favore di altre imprese⁶⁶. La costrizione deve essere funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri pubblici. In mancanza di abuso, la semplice costrizione non può, di fatto, definirsi concussoria. Ciò significa che la richiesta di danaro o altra utilità rilevante ai fini dell'illecito in esame è soltanto quella preceduta da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. Sotto la pressione della costrizione, la vittima deve consegnare o promettere al soggetto pubblico o a terzi danaro o altra utilità. Mentre la nozione di danaro è pacifica, il concetto di altra utilità presenta contorni più sfumati. La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che tale espressione è idonea a ricomprendere qualsiasi bene che costituisca un vantaggio per il pubblico ufficiale o per il terzo; esso deve essere giuridicamente apprezzabile e può anche non possedere un contenuto economico: *“il termine utilità indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un fare o anche in un non fare e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune”*⁶⁷.

67 Cfr. Cass. Pen. VI, n. 7876/1992.

68 Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 614.

Elemento soggettivo: il dolo è generico e richiede, in omaggio alle regole generali, la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato; il soggetto attivo deve essere consapevole sia dell'abusività della sua condotta, sia del carattere indebito della promessa o dazione. Se il soggetto attivo, per errore, ritenga che la promessa o dazione sia dovuta, il dolo è escluso⁶⁸.

Consumazione: Il delitto di concussione si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la dazione o è stata fatta la promessa. In relazione al momento consumativo si è precisato che la concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione del pubblico ufficiale, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione. L'evento è costituito dalla dazione o dalla promessa di una indebita prestazione proveniente dalla vittima e indirizzata al soggetto pubblico. L'evento deve essere causalmente collegato alla condotta costringitiva dell'agente; se il

privato si è indotto spontaneamente alla dazione o alla promessa non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 317 c.p.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

[1]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

La norma ha subito una riscrittura ad opera della l. n. 190/2012 e un inasprimento punitivo ad opera della l. n. 69/2015. Nella formulazione previgente, l'art. 318 c.p., rubricato "corruzione per un atto d'ufficio", puniva, con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceveva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli era dovuta, o ne accettava la promessa. Un trattamento più mite (reclusione fino ad un anno) era riservato al pubblico ufficiale che riceveva la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Il fenomeno colpito era quello della corruzione impropria, ossia l'accordo tra soggetto pubblico e privato avente ad oggetto la "compravendita" di un atto conforme ai doveri d'ufficio; essa si distingueva in antecedente (comma 1) e susseguente (comma 2), a seconda che la retribuzione fosse stata pattuita prima o dopo il compimento dell'atto medesimo. La distinzione era essenziale perché nella corruzione impropria susseguente la pena prevista per il pubblico ufficiale era significativamente più mite ed era esclusa la punizione del soggetto che dava o prometteva la remunerazione.

La nuova formulazione dell'art. 318 c.p., ora etichettato "corruzione per l'esercizio della funzione", svincolando l'ipotesi delittuosa dal compimento di uno specifico atto d'ufficio, va a colpire anche la generica messa a disposizione retribuita del soggetto pubblico, che la giurisprudenza aveva ricondotto, non senza qualche forzatura, alle norme penali vigenti, nonostante l'evidente legame fra corruzione e atto tracciato dal legislatore. È evidente che una volta eliminato il riferimento ad un atto determinato, il disvalore del fatto finisce per ruotare tutto intorno all'indebita remunerazione per l'esercizio delle funzioni, all'asservimento della funzione pubblica ad interessi privati, senza che assuma più rilevanza una distinzione fra atto già compiuto o da compiere, neppure dal punto di vista del corruttore, ora punibile anche per la corruzione susseguente ex art. 321⁶⁹.

⁶⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 317 c.p.

Soggetto attivo: soggetti attivi della corruzione per l'esercizio della funzione sono il pubblico ufficiale e, in forza dell'estensione operata dall'art. 320 (così come modificato dalla l. n. 190/2012), anche l'incaricato di un pubblico servizio (a prescindere che rivesta anche la qualifica di pubblico impiegato), nonché colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità (art. 321), che può essere un privato oppure un altro pubblico ufficiale estraneo all'ufficio.

Nel sistema previgente l'ambito soggettivo del delitto in esame era più ristretto: soggetto attivo della corruzione impropria antecedente e susseguente non poteva essere l'incaricato di un pubblico servizio che non rivestisse la qualità di pubblico impiegato (ex art. 321 c.p. vecchia formulazione); la corruzione impropria susseguente non poteva essere commessa dal privato, posto che l'art. 321 c.p. richiamava (e richiama tuttora per

un evidente difetto di coordinamento) soltanto il primo comma dell'art. 318 c.p. È appena il caso di rilevare che per tali soggetti, trattandosi di nuove incriminazioni, l'art. 318 c.p. troverà applicazione solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma ex art. 2, comma 1, c.p. L'ambito soggettivo del delitto in esame comprende anche i soggetti indicati all'art. 322bis c.p., al cui commento si rinvia.

Soggetto attivo può essere anche il funzionario di fatto, ossia colui che esercita le funzioni pubbliche senza una qualifica formale. Secondo la tesi maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza la corruzione è reato plurisoggettivo di natura bilaterale, il cui elemento materiale è dato dalle condotte convergenti del pubblico funzionario e del privato, che si integrano reciprocamente. Tali condotte, insieme, danno origine ad un unico delitto a compartecipazione necessaria, configurabile quindi a condizione che sussistano entrambe⁷⁰.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Cfr. Cass. Sez. VI n. 45847/2014.

⁷² Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 619.

Elemento oggettivo: l'elemento materiale consiste in un accordo espresso o implicito avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico. L'accordo deve intervenire fra un *intraneus*, che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o accetta la relativa promessa, e un *extraneus*, che dà o promette il denaro o altra utilità.

La corruzione per l'esercizio della funzione è un reato a forma libera, in quanto la ricezione e l'accettazione, infatti, non richiedono una particolare forma sacramentale né una dichiarazione espressa, ben potendo risultare, al contrario, anche da un comportamento concludente delle parti.

Oggetto della dazione o promessa deve essere il denaro o altra utilità, identificandosi, quest'ultima, in qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale⁷¹.

La ricezione della dazione o l'accettazione della promessa devono, infine, essere indebite, cioè prive di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento, sia nell'*an* che nel *quantum*.

Il denaro o le utilità indebite non devono essere dati o promessi per il compimento di uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che vengano corrisposti o promessi in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il pubblico ufficiale è titolare.

La nuova norma svincola la punibilità dalla puntuale individuazione di uno specifico atto o di una specifica condotta oggetto del *pactum sceleris*⁷². Ne deriva che la pubblica accusa non avrà l'onere in giudizio di identificare lo specifico atto per il quale è intervenuta la remunerazione, dovendo soltanto dimostrare che il mercimonio trova causa (illecita) nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Viene a cadere così uno degli elementi della fattispecie di maggiore difficoltà probatoria, specialmente in settori dell'attività amministrativa ove l'illegalità è più diffusa e si manifesta non già in termini di compimento od omissione di uno specifico atto, quanto piuttosto di generica disponibilità ad adottare od omettere tutti quegli atti che sono utili al corruttore⁷³.

⁷³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 318 c.p.

⁷⁴ Cfr. Cass. Pen. VI, n. 11680/1988.

⁷⁵ Cfr. Cass. Pen. II, n. 3264/1983.

⁷⁶ Cfr. Cass. Pen. VI, n. 20502/2010.

⁷⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 318 c.p.

⁷⁸ Cfr. Cass. Pen. VI, n. 22707/2014.

La giurisprudenza ritiene che nel caso in cui il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di danaro o altre utilità, ovvero della sua promessa con l'intenzione di denunciare il fatto e di assicurare alla giustizia il corruttore, non può parlarsi di accettazione rilevante ai sensi degli artt. 318 e 319 e il privato risponderà di istigazione alla corruzione⁷⁴.

Va precisato che anche dopo la riforma la distinzione fra atto conforme ed atto contrario ai doveri d'ufficio mantiene comunque una sua rilevanza ai fini dell'inquadramento del caso nella fattispecie generale (art. 318) o speciale (art. 319) e, quindi, ai fini del trattamento sanzionatorio.

Per atto d'ufficio deve intendersi l'atto legittimo, rientrante nella competenza del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio che possieda la qualità di impiegato) e che rappresenta l'esplorazione dei poteri inerenti all'ufficio (o al servizio)⁷⁵. Non è necessario che si tratti di un formale atto amministrativo, legislativo o giudiziario, né è richiesto che l'atto rientri nella competenza specifica del funzionario, essendo sufficiente che esso inerisca alla competenza dell'ufficio al quale egli appartiene, anche se non è espressamente devoluto alle specifiche mansioni che il pubblico ufficiale o l'incaricato assolvono, purché il funzionario possa esercitare, in relazione a tale atto, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto⁷⁶. In altre parole, la nozione di atto di ufficio comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato⁷⁷.

Alla corruzione per l'esercizio della funzione sono stati ricondotti anche i casi, non infrequenti, in cui il pubblico ufficiale, dietro compenso, si impegna ad agevolare e velocizzare un procedimento amministrativo, poiché l'accettazione di una indebita retribuzione, pur se riferita ad un atto legittimo, configura comunque una violazione del principio d'imparzialità⁷⁸.

La corruzione relativa ad un atto conforme ai doveri d'ufficio è configurabile non soltanto con riguardo agli atti vincolati del pubblico ufficiale, ma anche con riguardo a quelli discrezionali quelli rispetto ai quali viene lasciato un margine di scelta in ordine all'*an, quid, quomodo, quando*), sempre che questi non siano contrari ai doveri d'ufficio. L'indebita dazione o promessa, infatti, di per sé comportano soltanto la violazione del dovere "esterno" che impone di non accettarle, e non anche del dovere "interno", che impone di rispettare le regole che presiedono all'emanazione dell'atto, e pertanto non implica necessariamente contrarietà dell'atto medesimo ai doveri d'ufficio, ben potendo esso risultare comunque idoneo alla miglior soddisfazione dell'interesse pubblico, sì da poter essere considerato, in effetti, al pari dell'atto vincolato, come l'unico possibile. Tuttavia, quando l'indebita dazione o promessa sono finalizzate a far sì che la facoltà discrezionale sia esercitata in modo difforme da quello altrimenti suggerito dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta, si sarà in presenza di una corruzione propria, cioè per atti contrari ai doveri d'ufficio; mentre si avrà corruzione per l'esercizio della funzione quando sia dimostrato che l'atto adottato dal pubblico ufficiale nell'ambito di attività amministrativa discrezionale è stato determinato dall'esclusivo interesse della pubblica amministrazione e che pertanto sarebbe stato comunque adottato con il medesimo contenuto e le stesse modalità anche indipendentemente dalla indebita retribuzione⁷⁹. Esulano dalla corruzione soltanto le ipotesi in cui l'atto sia emanato in difetto assoluto di competenza. Ed infatti, ai fini della sussistenza dell'illecito è necessario che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo; non ricorre invece il delitto di corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non

comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, risultando destinato ad incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale⁸⁰.

79 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 318 c.p. - Cfr. Cass. VI, n. 6083/2009.
80 Cfr. Cass. VI, n. 33435/2000.

Elemento soggettivo: il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere la dazione o di accettare la promessa di denaro o altra utilità, per il corrotto, e di dare o promettere il denaro o l'utilità allo scopo di comprare la funzione con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta, per il corruttore.

Consumazione: il delitto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve il denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Il delitto di corruzione si consuma, alternativamente, o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa. Esso è pertanto reato a duplice schema, potendosi manifestare in forma "ordinaria" (o principale) con la promessa seguita da dazione, in cui le due attività essenziali, dell'accettazione della promessa e del ricevimento dell'utilità, si realizzano entrambe: in tal caso il ricevimento dell'utilità assorbe, facendogli perdere di autonomia, l'atto di accettazione della promessa, con la conseguenza che l'illecito si consuma al momento dell'effettiva prestazione; ovvero in forma "contratta" (o sussidiaria), allorquando alla promessa non segue la dazione: in ipotesi di questo tipo la consumazione coincide con l'accettazione della promessa medesima⁸¹.

81 Cfr. Cass. S.U. 15208/2010.

82 Cf. Cass. Sez. VI n. 35118/2007.

83 Cfr. Cass. Sez. VI n. 49226/2014.

84 Articolo novellato ex *Legge* n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Qualora in esecuzione dell'accordo corruttivo siano stati corrisposti compensi in tempi diversi, il momento di consumazione del reato va individuato nella corresponsione dell'ultimo di essi⁸². In tal caso la fattispecie assume natura di reato eventualmente permanente in quanto le plurime dazioni trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica⁸³.

È indifferente, ai fini del perfezionamento di questa figura delittuosa, il compimento di un atto, come pure l'inadempimento della promessa.

Tentativo: il tentativo si ritiene non configurabile, rientrando esso nell'ambito applicativo dell'art. 322 (istigazione alla corruzione).

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.⁸⁴

[1]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio consiste nel fatto del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo,

denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per averlo omesso o ritardato oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'ipotesi in esame non è stata mutata nella struttura dalla l. n. 190/2012, che si è limitata ad un sensibile ritocco verso l'alto del trattamento punitivo, in linea con il generale inasprimento della punizione dei delitti contro la pubblica amministrazione. Un ulteriore aggravamento punitivo si deve alla l. n. 69/2015.

Soggetto attivo: soggetti attivi della corruzione per l'esercizio della funzione sono il pubblico ufficiale e, in forza dell'estensione operata dall'art. 320 (così come modificato dalla l. n. 190/2012), anche l'incaricato di un pubblico servizio (a prescindere che rivesta anche la qualifica di pubblico impiegato), nonché colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità (art. 321), che può essere un privato oppure un altro pubblico ufficiale estraneo all'ufficio.

L'ambito soggettivo del delitto in esame comprende anche i soggetti indicati all'art. 322 bis c.p., al cui commento si rinvia.

Soggetto attivo può essere anche il funzionario di fatto, ossia colui che esercita le funzioni pubbliche senza una qualifica formale⁸⁵.

⁸⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 319 c.p.

Elemento oggettivo: la condotta che integra la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio consiste, dal lato dell'*intraneus*, nel ricevere o nell'accettare la promessa, e, dal lato dell'*extraneus*, nel dare o nel promettere denaro o un'altra utilità. Trattasi di reato a forma libera, in quanto la ricezione e l'accettazione non richiedono una particolare forma sacramentale né una dichiarazione espressa, ben potendo risultare, al contrario, anche da un comportamento concludente delle parti.

La norma sanziona la c.d. corruzione impropria, che si sostanzia, dunque, nella conclusione di un accordo tra pubblico ufficiale e privato avente ad oggetto il compimento, da parte del primo, di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare oggetto del reato può essere l'omissione, cioè il mancato compimento, o il ritardo, cioè il compimento oltre il termine prescritto o comunque con rilevante allungamento dei tempi, di un atto d'ufficio, oppure il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La corruzione propria può essere antecedente, se si riferisce ad un atto che il funzionario deve ancora compiere, o susseguente, se riguarda un atto che il funzionario ha già compiuto.

Il comportamento incriminato, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico funzionario nel ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità o nell'accettarne la promessa la fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare un atto dell'ufficio; per il privato nel dare o promettere a al fine il denaro o altra utilità. Nella corruzione propria susseguente, invece, il fatto punito è rappresentato dalla ricezione da parte del pubblico funzionario del denaro o di altra utilità dopo il compimento dell'attività antigiuridica.

La condotta deve essere posta in essere per omettere o ritardare, ovvero per avere omesso o ritardato un atto di ufficio, o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

In questo caso emerge, dunque, la contrapposizione tra corruzione antecedente e corruzione susseguente, peraltro di rilievo meramente descrittivo.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, si ritiene non sia necessaria l'individuazione specifica dell'atto oggetto dell'accordo corruttivo, in quanto l'atto d'ufficio oggetto di mercimonio non va inteso in senso formale, comprendendo tale locuzione qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà, che debbono osservarsi da parte di chiunque eserciti una pubblica funzione. Deve perciò

ritenersi sussistente il reato di corruzione ogniqualvolta si accerti che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori. La giurisprudenza ritiene, altresì, che non sia determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto⁸⁶. L'atto d'ufficio oggetto dell'accordo criminoso può essere vincolato oppure discrezionale⁸⁷.

⁸⁶ Cfr. Cass. Sez. VI, n. 20502/2010.

⁸⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 319 c.p.

⁸⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 319 c.p.

Elemento soggettivo: con riferimento all'elemento soggettivo, occorre distinguere il dolo specifico della corruzione propria antecedente, che consiste nella rappresentazione e volontà della condotta descritta dalla norma e nel fine di omettere o ritardare un atto di ufficio o di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, dal dolo generico della corruzione propria susseguente (dove manca lo scopo al quale sono finalizzate le azioni del corruttore e del corrotto), che consiste nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto. Il pubblico ufficiale deve essere consapevole di esercitare una pubblica funzione, che l'atto è contrario ai doveri d'ufficio e che la dazione o la promessa sono indebite. L'eventuale errore sull'esercizio di una pubblica funzione, in quanto errore su legge extrapenale, esclude il delitto di corruzione propria degradando il fatto a corruzione per l'esercizio della funzione⁸⁸.

Consumazione: il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui il soggetto pubblico riceve la prestazione indebita oppure ne accetta la promessa. Infatti, essendo la fattispecie in esame di tipo alternativo, la corruzione si consuma anche con il mero raggiungimento dell'accordo, non essendo necessaria l'effettiva dazione di ricompensa. Anche in questa ipotesi non rileva, ai fini della sussistenza del reato, il mancato compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata, oppure l'inadempimento della promessa. Ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione⁸⁹.

⁸⁹ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 625.

⁹⁰ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 319 c.p.

⁹¹ Cfr. Cass. VI, n. 13048/2013.

Inoltre, per stabilire se ad una pluralità di condotte remunerative corrisponda o meno un unico reato occorre verificare se ciascuna remunerazione sia stata effettuata ed accettata in esecuzione del medesimo patto corruttivo, congiuntamente posto in essere dal pubblico ufficiale con più soggetti tutti interessati al compimento della medesima attività contraria ai doveri di ufficio, ovvero se ad ogni retribuzione corrisponda una distinta pattuizione, posta in essere con un distinto soggetto ed avente ad oggetto soltanto la promessa dell'utilità corrispondente alla singola retribuzione⁹⁰.

Il delitto di corruzione può ritenersi consumato anche quando fra le parti sia stato raggiunto solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi⁹¹.

Tentativo: il tentativo si ritiene non configurabile, rientrando esso nell'ambito applicativo dell'art. 322 (istigazione alla corruzione).

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito.

Art. 319bis c.p. Circostanze aggravanti.

[1]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, nel capo dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

La norma in esame prevede delle circostanze aggravanti speciali per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio qualora il fatto corruttivo abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. Le circostanze previste dalla norma in esame si applicano sia al pubblico ufficiale che al privato (art. 321 c.p.). La dottrina le ritiene applicabili anche all'incaricato di un pubblico servizio perché l'art. 320 c.p. richiama l'art. 319 c.p. nella sua interezza e quest'ultima norma è richiamata dall'art. 319bis c.p.⁹². L'aumento di pena previsto dall'art. 319bis c.p. scatta quando il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (ipotesi, quest'ultima, aggiunta dal d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122). Per pubblici impieghi o stipendi, si intendono gli impieghi di natura pubblica conferiti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, con esclusione dei rapporti di tipo privatistico (ad es.: quelli dei lavoratori stagionali); a tal fine non risultano pertanto sufficienti il semplice favore di carriera o l'aumento di stipendio⁹³. Per pensione si intende, invece, ogni prestazione che imponga all'erario un obbligo continuativo di corresponsione di somme, a prescindere dalla misura dell'erogazione. Per quanto attiene, infine, all'aggravante relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione, si ritiene che la stessa sia configurabile non solo quando la pubblica amministrazione sia parte sostanziale del contratto, ma anche quando il soggetto pubblico vi abbia un interesse specifico diverso da quello generico alla riscossione di tasse o imposte sugli affari. Si ritiene, tuttavia, che la circostanza in esame non ricorra quando l'accordo criminoso intervenga successivamente alla stipulazione di contratti regolari, e cioè nel corso dell'esecuzione di essi⁹⁴. La circostanza aggravante è stata ritenuta applicabile anche agli amministratori di aziende municipalizzate in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome⁹⁵. La giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'aggravante in questione, ad esempio, nel caso di assegnazione di appalti pubblici attuata attraverso un sistema rotativo tra poche imprese privilegiate disposte a versare compensi corruttivi⁹⁶.

⁹² Fiandaca-Musco, PS I 2002, 230; Segreto-De Luca, 384.

⁹³ Pagliaro, PS I 2000, 216.

⁹⁴ Cfr. Cass. VI, n. 2192/2007.

⁹⁵ Cfr. Cass. VI, n. 38698/2006.

⁹⁶ Cfr. Cass. VI, n. 7505/1994.

Art. 319ter c.p. Corruzione in atti giudiziari⁹⁷.

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma in esame è stata introdotta dalla l. 26 aprile 1990, n. 86 e modificata in tema di pene dalla l. n. 190/2012 e dalla l. n. 69/2015. Essa si connota per il particolare oggetto del *pactum sceleris*, consistente nel compiere un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo.

Con la presente incriminazione, dunque, il legislatore intende sanzionare tutti quei comportamenti che si pongono in contrasto con l'esigenza di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Soggetto attivo: soggetti attivi del reato in commento sono il pubblico ufficiale (di regola un magistrato con funzioni giudicanti o requirenti) e il soggetto privato (*extraneus*); non sembra rientrarvi l'incaricato di pubblico servizio in quanto l'art. 320 non annovera l'art. 319ter tra le disposizioni codicistiche richiamate. Si precisa, tuttavia, che la giurisprudenza, prendendo le mosse da una interpretazione ampia dell'espressione "*atti giudiziari*" (intesi come tutti gli atti che possono influire sul processo), ha riconosciuto il ruolo di soggetto attivo a tutti quei pubblici ufficiali che si trovano a compiere degli atti, direttamente o indirettamente, idonei ad influire sull'esito di un dato processo⁹⁸.

⁹⁸ Cfr. Cass. S.U., n. 1528/2010.

⁹⁹ Cfr. Cass. VI, n. 24349/2012.

¹⁰⁰ Cfr. Cass. S.U., n. 15208/2010.

Così, ad esempio, si è ritenuto «atto giudiziario», ai fini dell'integrazione del delitto in esame, anche quello del funzionario di cancelleria che, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti⁹⁹.

Allo stesso modo, seppur la dottrina si segnala sia di contrario avviso, la giurisprudenza è costante nell'attribuire anche al testimone la qualifica di pubblico ufficiale, dal momento che lo stesso, con la sua deposizione, concorre a formare la volontà del giudice. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno infatti precisato che il testimone, ai fini dell'applicabilità dell'art. 319ter c.p., è pubblico ufficiale perché compie un atto giudiziario intendendosi per tale "*l'atto che sia funzionale ad un procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una parte del processo*"¹⁰⁰.

L'ambito soggettivo del delitto in esame comprende anche i soggetti indicati all'art. 322-bis c.p., al cui commento si rinvia.

Elemento oggettivo: il delitto di corruzione in atti giudiziari consiste nel fatto del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la

promessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione è previsto un aggravamento del trattamento punitivo che varia in ragione dell'entità della pena ingiustamente irrogata.

La norma non distingue tra corruzione propria ed impropria e racchiude tutti gli episodi corruttivi relativi all'esercizio della funzione giudiziaria, siano essi destinati al compimento di un atto di ufficio ovvero contrario ai propri doveri o, infine, all'omissione o alla ritardata adozione.

La condotta tipica consiste nel realizzare un fatto di corruzione (propria o per l'esercizio della funzione), in forza dell'esplicito richiamo normativo a tali fattispecie contenuto nella disposizione in parola. Tuttavia, la corruzione in atti giudiziari presenta un *quid pluris* in termini di disvalore rispetto agli illeciti di cui agli artt. 318 e 319 (che ne giustifica, peraltro, il più rigoroso regime sanzionatorio) e, come più sopra anticipato, costituisce una specifica ed autonoma figura delittuosa. Infatti il *factum sceleris* in questo caso è finalizzato a favorire una parte processuale, con essa intendendo la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale. Nel processo penale la qualità di parte va riconosciuta all'imputato, alla parte civile, al responsabile civile, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e al pubblico ministero; la Suprema Corte vi ha aggiunto anche l'indagato¹⁰¹. Secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è da considerare "processo" anche il procedimento che si celebra dinanzi al giudice fallimentare, in quanto in esso intervengono soggetti portatori di contrapposti interessi e ben può realizzarsi, con particolare pericolosità, quella compravendita della funzione giudiziaria considerata nel suo complessivo svolgimento, che costituisce la condotta incriminata dalla norma in esame¹⁰².

¹⁰¹ Cfr. Cass. VI, n. 10026/2008.

¹⁰² Cfr. Cass. VI, n. 35118/2007.

¹⁰³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 319ter c.p.

Secondo la maggior parte della dottrina, la reale sfera di operatività del reato in esame risulta circoscritta di fatto alla sola corruzione antecedente, in quanto di regola ad agire per favorire o danneggiare una parte processuale sarà il privato corruttore (mentre il magistrato agirà per ottenere un indebito guadagno) ed è impensabile che egli dia o prometta denaro o altra utilità per conseguire un obiettivo (l'emissione del provvedimento in questione) già ottenuto¹⁰³. La severità sanzionatoria dell'art. 319ter c.p., trova giustificazione nel fatto che nella corruzione antecedente è in pericolo la corretta formazione dell'atto giudiziario, che potrebbe subire l'influenza negativa dovuta all'accordo corruttivo. Nell'ipotesi susseguente tale pericolo di strumentalizzazione compenso-atto non c'è più, perché l'atto è già stato compiuto autonomamente dal pubblico ufficiale; quello che viene punito nella corruzione susseguente non è in realtà la possibile interferenza, bensì la venalità del pubblico ufficiale, che sarebbe irragionevole colpire con una sanzione pari a quella riservata alle condotte che, in più, sono conseguenza di una strumentalizzazione illecita.

La remunerazione di atti già compiuti, dunque, pur esulando dall'area della tipicità dell'art. 319ter c.p., rimane comunque sanzionata dalle norme che disciplinano la corruzione ordinaria.

In conclusione, l'area delle condotte punibili è meno ampia rispetto a quella descritta dal combinato degli artt. 318 e 319, il cui richiamo non è perciò integrale ma circoscritto nei limiti della compatibilità logico-giuridica con la struttura finalistica ed il dolo specifico previsto dalla norma richiamante.

La giurisprudenza più recente, tuttavia, ritiene sussumibili entro la disposizione in esame tutte le categorie delittuose previste dagli artt. 318 e 319, quindi anche la corruzione susseguente. In questi termini si sono espresse anche le Sezioni Unite con la pronuncia resa sul noto "caso Mills", affermando che: *"È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente e non solo antecedente. In favore di tale soluzione deve richiamarsi l'inequivoco dato letterale dell'art. 319ter c.p., caratterizzato dal testuale richiamo a "i fatti indicati negli articoli 318 e 319", in essi dunque ricompresa anche la forma susseguente. Inoltre, la finalità di "favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo", valorizzata dall'orientamento negativo, non osta in realtà alla conclusione adottata, giacché detta finalità, lungi dal riferirsi alla condotta di accettazione o ricezione dell'utilità, deve invece riconnettersi all'atto o al comportamento di natura giudiziaria, evidentemente precedente rispetto alla successiva "retribuzione"; anzi, detta finalità è di tale preponderanza da condurre alla sostanziale vanificazione della distinzione tra atto contrario ed atto conforme ai doveri di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà costituzionalmente presidiato. Più in generale, poi, la predisposizione, attraverso l'introduzione, ad opera della l. n. 86 del 1990, dell'apposita norma dell'art. 319ter c.p., di una più incisiva tutela, rispetto al pregresso, della funzione giurisdizionale, non potrebbe non valere, pena l'irrazionalità dell'intervento normativo, anche per la corruzione susseguente"*¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Cfr. Cass.S.U., n. 15208/2010.

Tanto premesso, ai fini della sussistenza del delitto in esame, ovvero per stabilire se la decisione sia conforme o contraria ai doveri d'ufficio, secondo la Suprema Corte deve aversi riguardo non tanto al contenuto, quanto, invece, al metodo con cui si perviene alla decisione medesima, nel senso che il giudice, che riceva da una delle parti denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi percorsi valutativi e la soluzione del caso portato al suo esame - pur se formalmente corretta sul piano giuridico - soffre comunque dell'inquinamento metodologico "a monte"¹⁰⁵. L'accettazione dell'offerta corruttiva è considerata, perciò, di per sé idonea a viziare l'imparzialità del pubblico ufficiale, "offuscandone" il giudizio.

¹⁰⁵ Cfr. Cass. VI, n. 33435/2006.

¹⁰⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 319ter c.p.

¹⁰⁷ Cfr. Cass. S.U., n. 15208/2010.

¹⁰⁸ Articolo inserito ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Si deve così ritenere che la presenza, all'interno di un organo giurisdizionale collegiale, di un componente privo del requisito dell'imparzialità, perché partecipe di un accordo corruttivo, inficia, nonostante l'estraneità degli altri componenti all'accordo corruttivo, la validità dell'intero iter decisionale, per sua natura dialettico e sinergico, e, conseguentemente, del provvedimento giudiziario emanato, poiché il giudice corrotto è del tutto privo di legittimazione¹⁰⁶.

Elemento soggettivo: elemento richiesto dalla norma è il dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Consumazione: il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene concluso il *pactum scleris*. Qualora, successivamente all'accordo criminoso, il privato corruttore corrisponda al funzionario corrotto il compenso pattuito, il momento consumativo coinciderà con il ricevimento del denaro o dell'altra utilità, che assorbirà e farà perdere autonomia al precedente atto di accettazione della promessa¹⁰⁷. Del tutto irrilevante per

l'individuazione del momento consumativo è l'eventuale mancato verificarsi del danno o del vantaggio sia l'effettivo compimento dell'atto.

Tentativo: nel delitto di corruzione in atti giudiziari, non essendo applicabile l'ipotesi di cui all'art. 322 c.p., è configurabile il tentativo, quando sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione).

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo nell'ipotesi di cui al comma I e prima parte del comma II, obbligatorio nell'ipotesi prevista dalla seconda parte del comma II; *fermo:* consentito.

Art. 319quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità¹⁰⁸.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi).

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Tale articolo disciplina la concussione per induzione, che rappresenta una fattispecie speciale rispetto all'ipotesi base della c.d. concussione per costrizione prevista dall'art. 317 c.p. I. La l. n. 69/2015 è intervenuta solo sulla pena, raddoppiando il minimo edittale ed elevando il massimo da otto anni a dieci anni e sei mesi di reclusione. Non è stata invece modificata la pena stabilita per il privato indotto dal pubblico agente a promettere o a dare. L'introduzione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è la conseguenza della scelta, operata dalla l. n. 190/2012, di scindere il delitto di concussione in due autonome fattispecie: da un lato, la concussione per costrizione, rimasta all'interno dell'art. 317 c.p., limitata al solo pubblico ufficiale e punita più gravemente (il minimo edittale è stato elevato da quattro a sei anni di reclusione), dall'altro, la concussione per induzione, ribattezzata "induzione indebita a dare o promettere utilità", collocata nel nuovo art. 319quater c.p. ed estesa anche al privato, che per tale fattispecie passa dal ruolo di vittima del reato a quella di soggetto attivo, sia pure punito con un trattamento assai più mite (reclusione fino a tre anni) rispetto al soggetto pubblico. Il bene giuridico tutelato è l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. Più problematica è invece l'estensione della tutela penale anche al privato, sotto il profilo della sua autonomia di determinazione nei rapporti con la pubblica amministrazione. Se la natura pluri offensiva può essere sostenuta senza particolari incertezze per la concussione per costrizione, nella fattispecie induttiva la libertà di autodeterminazione conservata dal privato nel rapporto deviato con il funzionario pubblico e la sua veste di soggetto attivo del reato porta a ritenere estromesso dall'oggettività giudica qualsiasi profilo di protezione attinente il privato.

Soggetto attivo: soggetti attivi del reato sono i pubblici funzionari e gli incaricati di pubblico servizio (primo comma) e il privato (secondo comma). Ciò che caratterizza tale fattispecie è la punibilità del concusso. Il reato di induzione indebita è configurabile anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, ma, in tal caso, l'effetto induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza persuasiva di cui è oggetto¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Cfr. Cass. VI, n. 22526/2015.

Elemento oggettivo: il delitto in esame consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che induce taluno a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o ad una terza persona, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. La concussione per induzione presenta un carattere sussidiario in quanto la norma è applicabile solo nel caso in cui il fatto non costituisca più grave reato. Il capoverso della norma estende la punibilità anche a colui che dà o promettere il denaro o altra utilità. La condotta tipica consiste nella induzione, per il soggetto pubblico, cioè un'attività dialettica dell'agente che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, riesce a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa. Il comportamento induttivo deve risultare funzionalmente collegato all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. Il legislatore non ha vincolato la condotta a forme predeterminate e tassative, ma essa deve essere in concreto idonea ad influenzare l'intelletto e la volontà della vittima, convincendola dell'opportunità di aderire alla richiesta per evitare il peggio¹¹⁰. Si ha abuso della qualità quando l'agente pubblico ricorre alla sua condizione soggettiva per conseguire vantaggi non dovuti (si pensi, ad esempio, ad un ufficiale della Guardia di Finanza che si presenta in divisa in un esercizio pubblico chiedendo ed ottenendo la consegna di merce senza pagare); si ha invece abuso dei poteri quando il medesimo scopo viene perseguito con l'esercizio distorto delle attribuzioni pubbliche (si pensi sempre al predetto ufficiale che si faccia consegnare gratuitamente della merce da un commerciante sottoposto a controllo svolgendo le relative operazioni in modo vessatorio)¹¹¹. L'abuso costituisce, dunque, lo strumento utilizzato dall'agente pubblico per realizzare l'effetto induttivo, in quanto trasforma la generica ed irrilevante posizione di supremazia, sempre connaturata alla qualifica pubblicistica, in quello stato di soggezione che condiziona l'agire del privato. Cosa debba intendersi per induzione, e quale sia il confine con la costrizione, risulta particolarmente controverso. Alla luce di un primo orientamento, il termine induzione andrebbe inteso in senso restrittivo, ossia come sinonimo di induzione in errore mediante inganno; in questa prospettiva ermeneutica soltanto un'attività fraudolenta sarebbe in grado di incidere sull'altrui volere. Un'altra opinione si rivolge invece in direzione opposta, ritenendo che lo stato di errore della vittima sia incompatibile con la struttura della concussione. Secondo un'ultima corrente di pensiero, l'induzione penalmente rilevante si identifica in ogni comportamento idoneo a porre il destinatario in una condizione di soggezione psicologica, determinandolo ad una certa condotta. L'induzione, dunque, potrebbe estrinsecarsi in qualsiasi forma.

¹¹⁰ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 319quater c.p.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² Cfr. Cass. VI, n. 49538/2003.

La giurisprudenza ha mostrato di preferire un concetto ampio di induzione, intendendo come tale ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione, attuata in qualsiasi forma, anche velata e indiretta, purché sufficiente ad influire sulla volontà del soggetto passivo¹¹². Così, nella nozione di induzione va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall'agente; essa può assumere svariate forme (quali l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o l'ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro), in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione¹¹³. In alcune pronunce, inoltre, si distingue tra induzione mediante persuasione ed induzione mediante frode: entrambe possono infatti integrare l'elemento materiale dell'illecito in esame; ciò che conta è che il comportamento dell'agente determini una pressione psicologica nella vittima.

indipendentemente dalle modalità con cui questa sia provocata ed ottenuta. In conclusione, nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia l'attività di persuasione che quella che comporta un inganno del soggetto passivo: l'inganno, infatti, ancorché non necessario, non può neppure dirsi in contrasto con la natura e la struttura della concussione, sempre che l'induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualità o della pubblica funzione¹¹⁴.

¹¹³ Cfr. Cass. II, n. 2809/1995.

¹¹⁴ Cfr. Cass. VI, n. 52/2002.

Inoltre, prendendo le mosse da un'esegesi letterale, è stato rilevato come sotto il profilo linguistico il verbo "indurre", a differenza di "costringere", indica soltanto l'effetto senza dire nulla sulle modalità di conseguimento dello stesso. Ne è riprova l'uso che ne fa il legislatore penale: si pensi, ad esempio, agli *377bis* (ove l'induzione si ottiene « con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità »), *507* (ove l'induzione si realizza mediante « propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni ») e *558 c.p.* (ove l'induzione al matrimonio avviene attraverso l'inganno). Nella dicotomia costringere/indurre di cui agli artt. *317* e *319quater c.p.* l'induzione, stante l'atipicità della relativa condotta, finisce per essere un'ipotesi residuale che comprende tutto quello che si realizza senza la costrizione. Ora, poiché la "costrizione" corrisponde all'impiego di violenza o minaccia per piegare qualcuno a un'azione non gradita e la violenza non può che essere morale (essendo quella fisica incompatibile con un abuso dei poteri o funzioni), compie il reato di cui all'art. *319quater c.p.* chi, per ricevere indebitamente denaro o altre utilità, prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge. Nella concussione il pubblico ufficiale rappresenta che egli, violando la legge, recherà un detrimento, mentre nella induzione indebita questo detrimento deriva o è consentito dall'applicazione della legge. Nella prima ipotesi v'è costrizione della vittima perché si è impiegata una minaccia. Nella seconda ipotesi non può parlarsi di minaccia perché il danno non sarebbe *iniuria datum* e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi, ciononostante, raggiunto il risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla promessa o alla consegna indebita. Alla luce di questa ricostruzione, ricavata da elementi letterali e sistematici, la Suprema Corte ritiene di superare l'orientamento giurisprudenziale che nella vigenza del "vecchio" art. *317 c.p.* operava una distinzione tra le due forme di concussione in ragione di una supposta diversa intensità quantitativa della coazione per come ricavata dal tenore oggettivo delle condotte realizzate. Rilevano i giudici di legittimità che ove si volesse sostenere una simile idea si dovrebbe ritenere che l'interprete sia abilitato a costruire una gerarchia tra le minacce di per sé lesive del principio di legalità in quanto conferirebbe all'interprete un implicito potere paranormativo diretto a tipizzare un precetto indeterminato. Analogamente, non è possibile operare graduazioni nell'ambito dell'elemento comune della strumentalizzazione della qualifica o dei poteri, in quanto è tale abuso che costituisce la ragione della dazione o della promessa indebita sia nella costrizione che nella induzione e che, al contempo, consente di distinguere i delitti come la concussione e la induzione indebita, dove la volontà del privato, comunque sottoposta ad una pressione, risulta viziata nel suo determinarsi, e i delitti come l'istigazione alla corruzione e la corruzione, nei quali la formazione del volere in capo al privato rimane sostanzialmente insensibile rispetto al ruolo ed al contegno del soggetto pubblico, potendo la strumentalizzazione del potere o della qualità, al più, valere da mero spunto di una trattativa paritaria, destinata a sfociare in un sostanziale illecito accordo negoziale. Ad avviso della Corte di Cassazione non rimane che interpretare le due norme nel senso di assegnare all'art. *317 c.p.* l'ambito della minaccia in senso tecnico e all'art. *319quater c.p.* ogni altra prospettazione di un danno. Così risulta comprensibile perché

chi prospetta un male ingiusto è punito più gravemente di chi prospetta un danno che deriva dalla legge. Ancora, soprattutto, diventa ragionevole prevedere in quest'ultimo caso la punizione di chi aderisce alla violazione della legge per un suo tornaconto. Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia, ancorché essa si sia presentata in forma blanda, significa richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni di stato etico proprie di ordinamenti che si volgono verso concezioni antisolidaristiche e illiberali.¹¹⁵

¹¹⁵ Cfr. Cass. VI, n. 3093/2012: "nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., così come modificato dall'art. 1, comma 75, legge n. 190/2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di metus, derivante dall'esercizio del potere pubblico, che sia tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità e si distingue dall'induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319quater cod. pen., la quale invece può manifestarsi in un contegno implicito o blando del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio in grado, comunque, di determinare uno stato di soggezione, ovvero in un'attività di determinazione più subdolamente persuasiva".

A questo riguardo, parrebbe preferibile che l'interprete tenga debito conto anche il ruolo assunto dal privato: vittima nella concussione, concorrente necessario nell'induzione indebita a dare o promettere utilità. Il passaggio da vittima ad autore del reato nella concussione per induzione (*rectius*: induzione indebita) va ricollegato al margine di libertà di scelta che residua in capo al privato a seguito delle pressioni o persuasioni subite ad opera del funzionario pubblico, di talché egli si pone consapevolmente *contra legem* pur potendo agire diversamente. Ma potrebbe aggiungersi, anche se non espressamente previsto dalla norma, che egli, di regola, si risolve nell'indebita dazione o promessa perché il mercimonio gli consente di conseguire una qualche utilità.

Di tali considerazioni sembra fare governo la Suprema Corte in un'altra recente pronuncia *post* riforma in cui affronta proprio il tema della distinzione fra i nuovi artt. 317 c.p. e 319quater c.p. Affermano, infatti, i giudici di legittimità che nella concussione da costrizione il pubblico ufficiale agisce con modalità ovvero con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale è "vittima" del reato, perché, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, decide di dare o promettere esclusivamente allo scopo di evitare il danno minacciato (*certat de damno vitando*). Nella induzione indebita, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisce con modalità ovvero con forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale concorre nel reato perché gli si prospetta un qualche vantaggio diretto e decide di dare o promettere - più che per evitare il danno prospettato dal pubblico funzionario - per conseguire il predetto vantaggio (*certat de lucro captando*)¹¹⁶¹¹⁷.

¹¹⁶ Cfr. Cass. VI, n. 11794/2013. Si veda anche Cass. VI, n. 7495/2012, che individua sempre il discrimine fra le due fattispecie nell'ingiustizia del male prospettato al privato: prospettazione, anche implicita, di un male ingiusto nella concussione e prospettazione di conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge nell'induzione indebita.

¹¹⁷ In dottrina si veda Spena, ad avviso del quale il criterio discrezionale va individuato non già nell'intensità della pressione psicologica esercitata sul privato, quanto piuttosto nella natura giusta o ingiusta del male prospettato dal pubblico agente: «vi sarà tuttavia una costrizione quando si tratti di un male che il privato ha diritto di non subire, mera induzione, invece, quando si tratti di un male che deriverebbe da un esercizio legittimo dei poteri del p.a.»).

¹¹⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 316quater c.p.

¹¹⁹ *Ibidem*.

L'estensione della punibilità al privato induce poi ad escludere dal novero delle condotte rilevanti *ex art. 319quater c.p.* tutte le forme di induzione in errore, risultando irragionevole assoggettare a pena chi si sia determinato a dare o promettere utilità indebite perché tratto in inganno dal funzionario pubblico¹¹⁸.

In senso contrario, però, si è sostenuto che anche in caso di inganno il privato sarebbe indotto ad accedere alla sollecitazione illecita, pur sempre nella convinzione che questa non sia dovuta, per ottenere, per sé, un vantaggio non dovuto. Si tratterebbe, secondo

questo orientamento, di un'ipotesi diametralmente diversa da quella che integra il reato di truffa aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale (artt. 640 e 61, n. 9, c.p.), dove il privato è vittima, in quanto nella truffa mediante l'abuso dei poteri o della qualità il privato viene convinto con artifici o raggiri a eseguire una prestazione che egli crede dovuta¹¹⁹.

La soluzione lascia perplessi: non si capisce in quale falsa rappresentazione, diversa dall'erronea convinzione di dover eseguire la prestazione richiesta, debba essere indotto il privato dall'atteggiamento fraudolento del funzionario pubblico.

Vi è da chiedersi, invece, se possano rientrare nel campo di azione della nuova norma le ipotesi in cui il privato ceda all'induzione del funzionario pubblico non per evitare un danno che deriva dalla legge ma per conseguire un vantaggio "illecito" in quanto non ottenibile senza l'intervento abusivo del soggetto pubblico (si pensi, ad esempio, all'aggiudicazione di un appalto pubblico in violazione delle regole della concorrenza). A ben vedere, in questi casi si giustifica maggiormente la punizione del privato che ha ceduto alle pressioni o persuasioni del soggetto pubblico, ma i confini con la contigua fattispecie di corruzione rischiano di farsi più nebulosi, dovendo l'interprete analizzare il rapporto fra le parti per capire se la compravendita della funzione pubblica sia stata pattuita in condizioni di parità contrattuale oppure il privato abbia agito in una situazione di assoggettamento psicologico conseguente alla condotta abusiva del pubblico ufficiale.

L'evento è costituito dalla dazione o dalla promessa di una indebita prestazione proveniente dal privato e indirizzata al soggetto pubblico. L'evento deve essere causalmente collegato alla condotta induttiva dell'agente: se il privato si è indotto spontaneamente alla dazione o alla promessa non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 319quater c.p. Più precisamente, l'illecito in esame si contraddistingue per un duplice nesso di causalità, da un lato, tra l'abuso della qualità o dei poteri e l'induzione e, dall'altro, tra queste e la dazione o promessa. Occorre anche che il privato sia consapevole dell'ingiustizia della prestazione indebita richiesta dal soggetto pubblico. Infatti, se l'indotto ignora l'illegittimità della dazione o promessa e, quindi del disvalore insito nell'azione dell'induttore, non si può affermare che la dazione o promessa sia stata "conseguenza" dell'abuso e, quindi, che la volontà del privato sia stata influenzata dalla condotta del pubblico agente.

La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto e può assumere, in concreto, le forme più svariate.

La promessa è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione; può realizzarsi in qualsiasi modo e non necessita della forma scritta; occorre, tuttavia, che la stessa sia assistita da una seria credibilità. Si ritiene che sia irrilevante ai fini della configurabilità del delitto in esame che la promessa venga effettuata con riserva mentale, ovvero senza una reale volontà di adempiere (o con l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo); e ciò sulla base del fatto che la riserva è confinata nella sfera interiore del soggetto passivo, mentre la promessa rileva per il suo significato oggettivo. Per aversi induzione è pertanto sufficiente che la vittima si sia determinata ad effettuare la promessa in conseguenza dell'altrui comportamento, non importa con quale intento soggettivo¹²⁰. Sotto la pressione dell'induzione, il privato deve consegnare o promettere al soggetto pubblico o a terzi denaro o altra utilità.

¹²⁰ Cfr. Cass. VI, n. 16154/2013.

Mentre la nozione di denaro è pacifica, il concetto di altra utilità presenta contorni più sfumati. La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che tale espressione è idonea a ricomprendere qualsiasi bene che costituisca un vantaggio per il pubblico ufficiale o per il terzo; esso deve essere giuridicamente apprezzabile e può anche non possedere un contenuto economico¹²¹. Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferimento al delitto di concussione, il termine utilità indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un *facere* (o anche in un non *facere*¹²²) e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune. Ne deriva che i favori sessuali rientrano nella suddetta categoria in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione¹²³.

¹²¹ Cfr. Cass. IV, n. 7597/2013: sentenza relativa ad una fattispecie nella quale l'utilità è stata riconosciuta nell'apprezzamento e nel consenso ottenuti dal direttore generale dell'ASL per l'apertura di una sala operatoria, che avrebbe consentito all'utenza locale di non spostarsi in altre sedi, così evidenziandosi la sua capacità manageriale e la sua efficienza.

¹²² Cfr. Cass. VI, n. 48764/2011.

¹²³ Cfr. Cass. S.U., n. 7/1993.

¹²⁴ Cfr. Cass. VI, n. 32237/2014, con riferimento al delitto di concussione.

¹²⁵ Cfr. Cass. VI, n. 31341/2011.

¹²⁶ Cfr. Cass. VI, n. 31713/2003, con riferimento al delitto di concussione.

Inoltre, nell'espressione "altra utilità" può essere ricompreso anche il vantaggio di natura politica, purché esso non si identifichi con il solo vantaggio di natura istituzionale che, in quanto rivolto esclusivamente alla pubblica amministrazione, esclude la sussistenza del reato.

Come detto, deve invece essere esclusa la sussistenza del reato che si analizza quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto privato giovi soltanto alla pubblica amministrazione e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina alcuna lesione per l'oggetto giuridico del reato, sotto forma di buon andamento della pubblica amministrazione¹²⁴.

La dazione o la promessa devono, altresì, essere indebite. È un dato oramai acquisito quello per cui deve considerarsi indebita la prestazione *sine titulo*, che non è dovuta né per legge, né per consuetudine. Con riferimento al delitto di concussione, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto indebita anche la prestazione che è dovuta al pubblico agente come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione servizio¹²⁵.

La prestazione indebita deve essere effettuata o promessa al soggetto pubblico o ad un terzo. Terzo è colui che è estraneo all'attività abusiva del funzionario pubblico. Tale non può essere l'ente presso il quale opera il funzionario pubblico stante il rapporto di rappresentanza organica che lega l'*intraneus* all'ente. Ne consegue che in caso di prestazioni indebite date o promesse all'ente non potrà configurarsi concussione, ma, semmai, abuso d'ufficio o altro delitto¹²⁶.

Elemento soggettivo: quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e richiede la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Entrambi i soggetti attivi del reato devono essere consapevoli sia dell'abusività della condotta del funzionario pubblico, sia del carattere indebito della prestazione data o promessa dal privato quest'ultimo deve essere consapevole anche della qualifica dell'induttore¹²⁷.

¹²⁷ Cfr. Cass. Sez. VI, n. 8695/2012.

¹²⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 316 *quater* c.p.

¹²⁹ Cass. VI, n. 46071/2015.

Consumazione: il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o è stata fatta la promessa. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la promessa, costituendo l'eventuale successiva dazione un *post factum* irrilevante. Pertanto, l'indebita promessa di denaro o di altra utilità, effettuata nei modi previsti dall'art. 319^{quater} c.p., integra gli estremi del reato in esame, mentre la successiva consegna della cosa promessa realizza solo il conseguimento dell'illecito profitto derivante dal reato già consumato. Ne consegue, quindi, che plurime corresponsioni rateali di somme di denaro originariamente pretese dal pubblico ufficiale e che il privato aveva promesso di versargli integrano un unico episodio criminoso e non una vicenda continuativa¹²⁸.

Tentativo: il tentativo è configurabile. A tal fine è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco ad indurre taluno a dare o promettere denaro o altre utilità, a prescindere dall'effettiva realizzazione della prestazione e indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima¹²⁹.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo nell'ipotesi di cui al comma I, non consentito nell'ipotesi di cui al comma II. *Fermo:* consentito nell'ipotesi di cui al comma I, non consentito nell'ipotesi di cui al comma II.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

[I]. *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.* [II]. *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma in esame estende all'incaricato di pubblico servizio l'applicabilità delle disposizioni in tema di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), prevedendo una diminuzione della pena non superiore ad un terzo. La norma in commento non richiama l'art. 319^{bis} c.p. e ci si è chiesti se la predetta aggravante sia applicabile ai comportamenti corruttivi degli incaricati di pubblico servizio. A fronte di soluzioni dubitative e negative, la dottrina maggioritaria la ritiene applicabile perché l'art. 320 c.p. richiama l'art. 319 c.p. nella sua interezza e quest'ultima norma è richiamata dall'art. 319^{bis} c.p. Va, invece, escluso che l'estensione soggettiva operi per la corruzione in atti giudiziari, dato che l'art. 319^{ter} c.p. non è richiamato dall'art. 320 c.p. Del resto, l'esclusione si spiega col fatto che solo chi esercita una pubblica funzione è in grado di incidere sulle modalità, sui tempi e sul contenuto delle decisioni giudiziarie¹³⁰.

¹³⁰ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 376.

¹³¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 321 c.p.

¹³² *Ibidem*.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

[I]. *Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319^{bis}, nell'articolo 319^{ter} e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, nel capo dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Con una evidente funzione incriminatrice, la norma in esame estende al corruttore le pene previste dagli artt. 318, 319, 319^{bis}, 319^{ter} e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un

pubblico servizio, attribuendo così ai delitti di corruzione la loro tipica struttura bilaterale (reati-accordo)¹³¹. A seguito della riformulazione dell'art. 318 c.p. (che non distingue più fra corruzione antecedente e susseguente), risulta oggi punibile anche la corruzione impropria susseguente (confluita nella corruzione per l'esercizio della funzione) compiuta dal privato¹³².

In virtù dell'art. 322bis c.p., la corruzione attiva può essere realizzata anche nei confronti dei membri degli organi delle Comunità europee, dei membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, dei funzionari o agenti delle Comunità europee o dei soggetti ad essi assimilati, degli agenti di altri Stati esteri, ovvero di coloro che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio, dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte penale internazionale i quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: le condotte di corruzione attiva consistono in una dazione o in una promessa, il cui oggetto è costituito da denaro od altra utilità e il cui destinatario è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Il denaro o l'altra utilità devono essere dati o promessi al pubblico funzionario per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (corruzione attiva per l'esercizio delle funzioni), per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione attiva propria antecedente), per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione attiva propria susseguente), per danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (corruzione attiva in atti giudiziari).

Il reato in esame ha struttura bilaterale, nel senso che, per il suo perfezionamento, occorre che il pubblico funzionario accetti la dazione o la promessa perché in caso contrario ricorrerà la fattispecie di cui all'art. 322 c.p. L'offerta e la promessa non devono assumere una forma particolare, ma possono essere anche formulate in modo implicito, purché idoneo a manifestare adeguatamente l'intenzione (di offrire o di promettere) dell'*extraneus*.

Perché assumano rilevanza ai sensi dell'art. 321 c.p., la dazione o la promessa devono essere poste in connessione funzionale con il compimento di un atto d'ufficio¹³³.

¹³³ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 97.

¹³⁴ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 321 c.p.

¹³⁵ Articolo novellato *ex Lege* n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Elemento soggettivo: dolo specifico. Per aversi dolo di corruzione attiva occorre che l'agente, nel dare o promettere denaro od altra utilità, sia consapevole di indirizzare tali condotte verso un pubblico ufficiale, con la finalità di retribuirlo per un atto del suo ufficio e con la consapevolezza che quella data o promessa è una retribuzione indebita. Occorre, inoltre, l'ulteriore finalità di stipulare il *factum sceleris* per conseguire lo scopo rappresentato dall'atto (compiuto, omesso o ritardato), senza che rilevi, ai fini dell'integrazione del delitto, l'effettivo conseguimento di tale obiettivo¹³⁴.

Consumazione: il delitto in esame si consuma nel momento e nel luogo in cui il funzionario pubblico ha ricevuto il denaro o l'altra utilità oppure ne ha accettato la promessa per compiere uno dei delitti di cui agli artt. 318, 319 e 319ter c.p.

Tentativo: il tentativo si ritiene non configurabile, rientrando esso nell'ambito applicativo dell'art. 322 (istigazione alla corruzione).

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione¹³⁵.

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Con la norma in esame il legislatore ha inteso elevare a reato autonomo consumato ipotesi di tentativi unilaterali di corruzione antecedente propria e per l'esercizio della funzione non andati a buon fine, commessi da soggetti pubblici (sollecitazione) o privati (istigazione). posto che la corruzione è un reato a concorso necessario, la mera istigazione alla corruzione non accolta, così come la sollecitazione non accolta a dare o promettere denaro o utilità non dovute, non potrebbero essere sanzionate, neanche a livello di tentativo e pertanto, in assenza della norma di cui all'art. 322, non sarebbero punibili¹³⁶.

¹³⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 322c.p.

Soggetto attivo: soggetto attivo del reato è, nelle ipotesi di cui ai commi I e II, il privato e, in quelle di cui ai commi III e IV, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. In virtù dell'art. 322bis, la l'istigazione alla corruzione può essere realizzata anche nei confronti dei membri degli organi delle Comunità europee, dei membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, dei funzionari o agenti delle Comunità europee o dei soggetti ad essi assimilati, degli agenti di altri Stati esteri, ovvero di coloro che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio, dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte penale internazionale i quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Elemento oggettivo: la condotta tipica consiste, nelle ipotesi previste dai commi I e II, nell'offerta o promessa di denaro altra utilità non dovuta fatta dal privato al soggetto pubblico per compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o, in generale, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri; nelle ipotesi previste dai commi III e IV, nella sollecitazione fatta dall'intraneus al privato al fine di indurlo ad una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un atto conforme ai doveri di ufficio, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio oppure, in generale, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

Nell'istigazione alla corruzione propria si distingue l'istigazione a omettere o ritardare un atto dell'ufficio dall'istigazione a fare un atto contrario ai propri doveri: nella prima ipotesi delittuosa si richiede che il pubblico funzionario abbia la competenza funzionale a compiere l'atto che dovrebbe essere omissso o ritardato, mentre nella seconda si ritiene sufficiente che l'istigato presti l'opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo¹³⁷.

¹³⁷ Cfr. Cass. VI, n. 10544/1982.

¹³⁸ Cfr. Cass. VI, n. 2919/1987.

¹³⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 322 c.p.

La condotta deve essere finalizzata all'esercizio della funzione o all'ottenimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. A tal fine la giurisprudenza ritiene sufficiente che l'offerta sia in rapporto causale con una qualsivoglia prestazione, indipendentemente dalla possibilità di determinare quella effetti-vamente richiesta¹³⁸.

L'offerta consiste nel porre spontaneamente la cosa o l'utilità a disposizione di altri, mentre la promessa consiste nell'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra utilità.

L'offerta o la promessa devono possedere i requisiti della serietà (di modo che possa sorgere il concreto pericolo che il soggetto pubblico accetti l'offerta o la promessa) e della idoneità, elementi che vanno valutati alla stregua di un giudizio concreto che tenga conto di tutte le circostanze del caso in cui viene posta in essere la condotta delittuosa¹³⁹. Tuttavia, si è precisato che il reato rimane integrato anche in presenza di offerta o promessa di donativi di modesta entità, non essendo richiesto dalla norma che il denaro o l'altra utilità, offerta o promessa, costituiscano retribuzione per il pubblico ufficiale e che siano proporzionali alla prestazione illecita richiesta. Non è necessario neppure che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Cfr. Cass. VI, n. 21095/2004.

¹⁴¹ Cfr. Cass. VI, n. 2950/1979.

¹⁴² Cfr. Cass. VI, n. 15117/2003.

¹⁴³ Borruso - Sistematica penale - p. 270.

Agli effetti della idoneità potenziale della promessa di denaro non è necessario che l'offerta o la promessa siano formulate al pubblico ufficiale in via diretta ed immediata, essendo parimenti punibile, come ipotesi di istigazione alla corruzione, la condotta della persona che si interpone, in veste di intermediario ed alla cui iniziativa, volontaria o cosciente, comunque è riconducibile la formulazione della proposta illecita¹⁴¹.

Riguardo alla sollecitazione espressamente prevista dalla disposizione in commento, essa veniva intesa dalla giurisprudenza come una forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato, disposto, dal canto suo, a recepirla anche per tornaconto personale¹⁴².

La dottrina ha interpretato il termine "sollecitare" come sinonimo di insistente richiesta, senza pressioni, suggestioni o velate.

Oggetto materiale della condotta sono il denaro o altra utilità, per le cui nozioni si rinvia al commento all'art. 317 c.p.

Elemento soggettivo: tutte le fattispecie di cui all'art. 322 c.p. richiedono il dolo specifico, che si identifica, nelle ipotesi di cui ai commi I e II, nello scopo perseguito dal privato di indurre il pubblico agente a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio o, in generale, ad esercitare le sue funzioni o i suoi poteri e, nelle ipotesi

delineate dai commi III e IV, nella finalità del soggetto pubblico di farsi retribuire illecitamente per il compimento di tale atto o per tale asservimento¹⁴³.

Consumazione: il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene eseguita l'offerta o la promessa oppure la sollecitazione ad offrire o promettere, senza che occorra che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte.

Tentativo: il tentativo non è configurabile in quanto la figura delittuosa in questione risulta già di per sé una forma di tentativo.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito nell'ipotesi di cui al comma I e III, facoltativo nell'ipotesi di cui al comma II e IV; *fermo:* non consentito.

Art. 322bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Rubrica e articolo novellati ex *Lege* n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella azione" (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, nel capo dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma in esame, da un lato (comma I),

[II]. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Secondo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la pubblica amministrazione e, segnatamente, nel capo dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L'art. 323 bis c.p. prevede due circostanze attenuanti: una, introdotta dall'art. 14 L. 26 aprile 1990, n. 86, che si applica ai fatti di particolare tenuità con riferimento ai reati tassativamente indicati nel primo comma (artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319quater, 320, 322, 322bis e 323); l'altra, introdotta recentemente dall'art. 1 lett. i) l. 27 maggio 2015, n. 69, che si applica a chi abbia fornito una forma decisiva di collaborazione processuale in relazione ai delitti tassativamente indicati nel secondo comma (artt. 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322 e 322bis)¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 323bis c.p.

Il fatto di particolare tenuità configura una circostanza attenuante speciale, in quanto si applica non alla generalità dei reati ma esclusivamente a quelli rientranti nella lista di cui al comma 1 dell'art. 323bis c.p. (peculato e peculato d'uso, peculato mediante profitto dell'altrui errore, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione passiva impropria, corruzione passiva propria, corruzione dell'incaricato di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, l'abuso d'ufficio ed i reati di peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri e di funzionari degli organi delle Comunità europee nonché di Stati esteri di cui all'art. 322bis). La riduzione della pena (diminuzione fino a un terzo ex art. 65, comma 1, n. 3 c.p.) è determinata secondo le regole generali di cui agli artt. 61 ss. c.p. ed è svincolata da un parametro predeterminato, la sua ragion d'essere si basa sulla scarsa offensività del fatto di reato globalmente inteso e non invece su uno specifico fattore attenuativo.

La l. 27 maggio 2015, n. 69 ha introdotto, in aggiunta a quella della particolare tenuità del fatto, una nuova circostanza attenuante applicabile solo a taluni delitti rispetto a quelli elencati dal comma 1 (artt. 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322 e 322bis c.p.) sicché non vi è piena sovrapponibilità tra le due disposizioni, con la conseguenza che per i reati di cui agli artt. 314, 316, 316bis, 317, 321, e 323 c.p. è soltanto applicabile, a condizioni esatte, l'attenuante di cui al primo comma dell'art. 323bis c.p. Inoltre, tra i reati per i quali è prevista l'applicazione dell'attenuante di cui al secondo comma, vi rientra il delitto di corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.) non ricompreso nella lista dei reati per i quali è applicabile l'attenuante del fatto di particolare tenuità.

Per la configurabilità dell'attenuante speciale prevista dal secondo comma dell'art. 323bis c.p., occorre che il soggetto attivo del reato si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
- b) per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero
- c) per (assicurare) il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Si tratta di un'attenuante ad effetto speciale, che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, catalogabile tra le previsioni normative di natura premiale e che opera in caso di ravvedimento operoso *post delictum*¹⁴⁷.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

estende le fattispecie di cui agli artt. 314, 316, 317-320 e 322, commi III e IV, c.p. a soggetti operanti, a vario titolo, in ambito comunitario e internazionale e, dall'altro (comma II), estende l'incriminazione contenuta negli artt. 321, 322, commi 1 e 2, e 319quater, comma II, c.p. ai fatti commessi dai privati nei confronti delle persone indicate al primo comma e nei confronti dei funzionari di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali, qualora l'*extraneus* abbia agito al fine di conseguire un indebito vantaggio per sé o per altri, in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Il comma III della norma amplia la nozione di pubblica amministrazione assimilando ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio coloro che negli ambiti internazionali citati svolgono funzioni od attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento caratterizzano le suddette qualifiche soggettive¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 322bis c.p.

Soggetto attivo: i reati in esame sono propri, in quanto richiedono in capo al soggetto agente una particolare qualifica comunitaria o internazionale. Si tratta di un elenco tassativo e precisamente:

- a) i membri degli organi delle Comunità europee;
- b) i membri della Commissione europea;
- c) i membri del Parlamento europeo;
- D) i membri della Corte di Giustizia delle Comunità europee;
- e) i membri della Corte dei conti delle Comunità europee;
- f) i funzionari o agenti delle Comunità europee o i soggetti ad essi assimilati;
- g) gli agenti di altri Stati esteri;
- h) coloro che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio;
- i) i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale;
- l) le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
- m) i membri e gli addetti di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (si pensi alle varie Agenzie europee, alla Banca europea, al Fondo europeo per gli investimenti, etc.).

Soggetto attivo delle condotte illecite previste dal capoverso è il privato, *extraneus* alla pubblica amministrazione.

Elemento oggettivo: sotto il profilo dell'elemento oggettivo, l'estensione della punibilità riguarda solo i delitti testualmente indicati, ovvero i delitti di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e di istigazione alla corruzione. Si tratta di una elencazione tassativa.

Elemento soggettivo: in riferimento all'elemento soggettivo, tutte le fattispecie di cui all'art. 322bis c.p. risultano caratterizzate dal dolo specifico delle singole norme incriminatrici richiamate.

Consumazione: si rinvia alla trattazione delle singole fattispecie richiamate dalla norma.

Tentativo: si rinvia alla trattazione delle singole fattispecie richiamate dalla norma.

Istituti processuali: si rinvia alla trattazione delle singole fattispecie richiamate dalla norma.

Art. 323bis c.p. Circostanze attenuanti

[1]. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

4.2 Reati informatici e trattamento illecito di dati

I reati informatici (c.d. “computer crimes”), sono quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico ovvero di un sistema telematico

Su impulso Della normativa comunitaria comunitaria fu approvata la Legge 23 dicembre 1993, n. 547 (“*Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*”), con la quale sono state introdotte una serie di nuove figure di reato, accomunate appunto dalla circostanza che le condotte illecite in esse descritte hanno come oggetto o mezzo del delitto un sistema informatico o telematico¹⁴⁸.

¹⁴⁸ <http://deiurecriminalibus.altervista.org> I delitti informatici, definizioni, disciplina, principio di territorialità ed ubiquità ex art. 6 c.p. Valeria Citraro.

¹⁴⁹ Ibidem.

¹⁵⁰ Il presente comma era stato modificato dall'art 9, co. II, D.L. n. 93 del 14.08.2013, tuttavia, detta modifica, non è stata confermata dalla legge di conversione n. 119 del 15.10.2013.

Nel 2008 la disciplina dei reati informatici è stata nuovamente modificata, con l'approvazione della legge n. 48 recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001. Sono state introdotte, in particolare, significative modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: sanzioni più pesanti per i reati informatici, nuove norme di contrasto alla pedopornografia in rete, sanzioni a carico delle società, maggiori tutele per il trattamento dei dati personali¹⁴⁹.

4.2.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24bis, D.lgs n. 231/2001)
Articolo introdotto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615ter, 617quater, 617quinqies, 635bis, 635ter, 635quater, 635quinqies¹⁵⁰ del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615quater e 615quinqies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491bis e 640quinqies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 24bis del D.lgs n. 231/2001 richiama gli articoli 491bis, 615ter, 615quater, 615quinqies, 617quater, 617quinqies, 635bis, 635ter, 635quater, 635quinqies, 640quinqies c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 491bis c.p. Documenti informatici.

[1]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Inquadramento: la norma estende la portata oggettiva, sotto il profilo degli atti suscettibili di essere falsificati, delle fattispecie di reato di falso contemplate nel capo III “della Falsità in atti” aventi ad oggetto gli atti pubblici, disponendo che quando la falsità

ivi previste riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

L'art. 491bis è stato recentemente oggetto di modifica ad opera dell'art. 2 comma 1 lett. e) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2 comma 3 l. 28 aprile 2014, n. 67» che ha eliminato il riferimento ai documenti informatici privati e alle disposizioni concernenti le scritture private, a seguito dell'abrogazione del reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485¹⁵¹.

¹⁵¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 491ter c.p..

La norma in esame, pertanto, configura e punisce l'ipotesi del c.d. Falso informatico, consistente nella falsificazione di documenti informatici, allo scopo di tutelare comunque la pubblica fiducia riposta nella genuinità e veridicità di essi.

Art. 615ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[IV] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio. Tale collocazione si spiega in considerazione del fatto che i sistemi informatici rappresentano nell'era moderna una espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato¹⁵².

¹⁵² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 615ter c.p..

In particolare, la norma si pone l'obiettivo di garantire che l'utilizzo di un sistema informatico si svolga in condizioni di libertà ed autonomia, in modo da preservare l'integrità e la riservatezza del sistema e dei dati raccolti.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: le condotte consistono alternativamente nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico, purché protetto, ovvero nel trattenersi nel medesimo sistema contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

I commi II e III della norma in esame prevedono una serie di circostanze aggravanti ad effetto speciale, che concernono le qualità del soggetto attivo ovvero l'oggettiva gravità della condotta o ancora la tipologia di sistema informatico o telematico violato. Si tratta di circostanze aggravanti ad effetto speciale, in presenza delle quali si registra un

notevole inasprimento della pena edittale e che consentono, a differenza dell'ipotesi base del reato perseguibile a querela, che si proceda d'ufficio.

Elemento soggettivo: il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di accedere o mantenersi nel sistema informatico e telematico altrui nonostante la contraria volontà del titolare dello "jus excludendi".

Consumazione: la consumazione si realizza nel momento in cui si verificano l'introduzione abusiva (reato istantaneo) o l'abusivo intrattenimento nel sistema informatico o telematico (reato permanente).

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* querela nell'ipotesi di cui al comma I, d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma II e III; *arresto:* non consentito nell'ipotesi di cui al comma I, facoltativo nell'ipotesi di cui al comma II e III; *fermo:* consentito (III comma in relazione alle ipotesi di cui al secondo comma).

Art. 615quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: con questa norma si è inteso tutelare il bene giuridico del domicilio informatico in una fase ancora più anticipata rispetto al momento dell'accesso abusivo già punito dall'art. 615ter, poiché si reprime l'abusiva condotta di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione e consegna di passwords, carte magnetiche, chiavi o altri mezzi che siano idonei all'accesso in sistemi protetti, nonché la condotta di chi fornisca indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo. Il secondo comma contempla due ipotesi aggravate, rispettivamente legate al particolare rilievo ed alla importanza strategica di alcuni sistemi, quindi al loro interesse collettivo e alle qualità soggettive dell'agente.

Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo specifico, dovendo essere la condotta diretta a procurare un profitto a sé o ad altri ovvero ad arrecare un danno.

Consumazione: la consumazione si verifica nel momento di realizzazione di una delle condotte indicate.

Tentativo: il tentativo appare configurabile in tutte le forme di condotta.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

Art. 615quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

[I]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque,

mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio. Benché collocato fra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio l'attuale art. 615**quinq**ues mira a tutelare l'integralità e la funzionalità dei sistemi informatici e telematici, nonché i dati, le informazioni e i programmi in essi contenuti, con riferimento a tutte quelle condotte prodromiche alla realizzazione dei reati di danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici (art. 635**bis**) ovvero di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635**quater**)¹⁵³.

153 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 615**quinq**ues c.p..

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: sul piano oggettivo la condotta consiste nel procurarsi, produrre riprodurre, importare o mettere a disposizione di altri i programmi e le apparecchiature di cui alla norma.

Elemento soggettivo: dal punto di vista soggettivo la punibilità delle condotte incriminate è subordinata alla presenza del dolo specifico, richiedendo che il soggetto agisca proprio con la volontà diretta al danneggiamento informatico.

Consumazione: trattandosi di fattispecie di pericolo astratto, il momento consumativo deve individuarsi nella realizzazione di una delle condotte delineate dalla previsione normativa. Di conseguenza la punibilità prescinde dal danneggiamento effettivo.

Tentativo: il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

Art. 617quater** c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sezione V - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro l'inviolabilità dei segreti. Con l'introduzione dell'art. 617**quater**, nonché degli artt. 617**quinq**ues e 617**sexies**, il legislatore ha voluto estendere alle comunicazioni informatiche e telematiche la tutela già apprestata per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Soggetto attivo: si tratta di un reato comune, di cui può rendersi responsabile chiunque. Particolari qualifiche soggettive dell'autore sono previste a titolo di aggravante.

Elemento oggettivo: la norma punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Il secondo comma prevede un'ulteriore ipotesi delittuosa, di carattere sussidiario, consistente nel rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma¹⁵⁴

¹⁵⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1348.

Elemento soggettivo: elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la volontà del soggetto non abilitato di inserirsi abusivamente nel circuito e di prenderne cognizione.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è compiuta l'intercettazione, l'impedimento, l'interruzione o la rivelazione dell'altrui comunicazione.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* querela di parte nell'ipotesi di cui al comma I e II, d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma IV; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 617quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sezione V - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la condotta consiste nella installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. L'articolo fornisce una tutela anticipata della comunicazione interpersonale e soprattutto della sicurezza informatica o telematica.

Elemento soggettivo: elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente coscienza e volontà di tenere la condotta incriminata allo scopo di intercettare, impedire o interrompere conversazioni informatiche o telematiche.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è compiuta l'installazione delle apparecchiature indipendentemente dal raggiungimento dello scopo prefissato.

Tentativo: il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 635bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti

contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. La ratio di tale fattispecie è contrastare i fenomeni di danneggiamento di sistemi informatici e telematici mediante l'inasprimento del trattamento sanzionatorio rispetto a quello di danneggiamento comune¹⁵⁵.

¹⁵⁵ In conseguenza della completa riformulazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 635 c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, il legislatore delegato è dovuto intervenire anche sugli artt. 635 bis c.p., 635terc.p., 635quaterc.p., 635quinquiesc.p. per eliminare il riferimento all'art. 635 comma 1 c.p., non più attuale in conseguenza del citato intervento normativo. La disposizione prevista nel primo comma è rimasta inalterata, mentre nel secondo comma, appunto, il riferimento alla circostanza di cui al numero 1) dell'art. 635 comma 2 c.p., originariamente previsto nel testo previgente, è stato sostituito con il riferimento al fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Nell'art. 635 bis comma 2 c.p. è presa in considerazione, quale soggetto, attivo, specificamente la figura dell'operatore del sistema, prevedendosi una circostanza aggravante se il fatto è commesso da un soggetto che svolge tale funzione.

Elemento oggettivo: la fattispecie in esame si distingue da quella descritta dall'articolo 635 c.p. per l'oggetto materiale costituito dai sistemi informatici e telematici, dai programmi, informazioni e dati. La presenza di una clausola di sussidiarietà comporta che la norma operi nei soli casi in cui il fatto non costituisca più grave reato.

Elemento soggettivo: non è richiesto un dolo specifico, ma un dolo generico della coscienza e volontà di distruggere e deteriorare o rendere inservibili, in tutto o in parte, i sistemi informatici, programmi, informazioni o dati altrui.

Consumazione: il reato è a forma libera poiché il danneggiamento costituisce il risultato che l'agente deve produrre. È quindi un reato di evento, realizzabile anche in forma omissiva e caratterizzato dalla relazione causale tra il comportamento del soggetto attivo ed il fatto di danneggiamento.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: querela di parte nell'ipotesi di cui al comma I, d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma II; arresto: non consentito nell'ipotesi di cui al comma I, facoltativo nell'ipotesi di cui al comma II; fermo: non consentito.

Art. 635ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III.] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Soggetto attivo: trattasi di un reato comune che può essere commesso chiunque. Nel comma III è presa in considerazione, quale soggetto, attivo, specificamente la figura dell'operatore del sistema, prevedendosi una circostanza aggravante se il fatto è commesso da un soggetto che svolge tale funzione.

Elemento oggettivo: la fattispecie ricalca la previsione dell'art. 635bis c.p., diversificandosi per l'oggetto materiale. Nel caso di specie oggetto materiale sono le

informazioni, i dati o i programmi con la loro specifica rilevanza della destinazione collettiva a prescindere dalla loro utilizzazione da parte di organi pubblici.

Elemento soggettivo: trattasi di un delitto doloso e tuttora per la sua integrazione è necessario il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere i predetti beni informatici con la consapevolezza della loro appartenenza allo Stato o della loro pubblica utilità, cui deve accompagnarsi, nell'ipotesi aggravata prevista dal comma III, la violenza alla persona o la minaccia o la qualità di operatore del sistema.

Consumazione: la fattispecie si caratterizza per la tutela assicurata a informazioni, dati o programmi di pubblica utilità o perché adoperati dallo Stato ovvero altro ente pubblico o per il loro carattere intrinseco. Ciò ha spinto il legislatore ad anticipare il momento consumativo ad una fase prodromica rispetto alla lesione del bene protetto, data la sua particolare rilevanza, elaborando in tal modo la norma in termini di delitto di attentato. Trattandosi di un reato a consumazione anticipata si perfeziona con il compimento dell'azione descritta nella fattispecie incriminatrice¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 635ter c.p..

Tentativo: il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 635quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [II]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. L'interesse tutelato è costituito dall'integrità del patrimonio cui si affiancano beni di natura non squisitamente patrimoniale, quali l'interesse all'integrità ed alla funzionalità dei processi di elaborazione e trasmissione dei dati ai quali i sistemi sono preordinati.

Soggetto attivo: il reato è comune poiché può essere commesso da chiunque. Il comma II prende in considerazione, quale soggetto, attivo, specificamente la figura dell'operatore del sistema, prevedendosi una circostanza aggravante se il fatto è commesso da un soggetto che svolge tale funzione.

Elemento oggettivo: la norma presenta una struttura che in parte riprende quella di cui all'art. 635bis c.p. (l'evento lesivo diviene condotta prodromica al rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui od ostacolare gravemente il funzionamento) ed in parte introduce due nuove modalità di realizzazione del delitto (introduzione e trasmissione di dati, informazioni o programmi).

Elemento soggettivo: consiste nella previsione e volontà di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolare gravemente il funzionamento mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Consumazione: il reato si consuma al cagionarsi degli effetti dannosi al sistema informatico o telematico altrui, cui deve accompagnarsi, nell'ipotesi aggravata prevista dall'art 635quater comma 2 c.p., la violenza alla persona o la minaccia o la qualità di operatore del sistema.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; **procedibilità:** d'ufficio; **arresto:** facoltativo; **fermo:** non consentito.

Art. 635quiquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

[I]. Se il fatto di cui all'articolo 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Soggetto attivo: trattasi di un reato comune che può essere commesso chiunque. Il comma III prende in considerazione, quale soggetto, attivo, specificamente la figura dell'operatore del sistema, prevedendosi una circostanza aggravante se il fatto è commesso da un soggetto che svolge tale funzione.

Elemento oggettivo: in riferimento all'oggetto materiale si parla di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ricomprendendo in tale locuzione ogni possibile rapporto tra gli strumenti informatici e la loro utilità collettiva, senza fare accenno alla necessità che il sistema venga effettivamente utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico. Come nella fattispecie prevista dall'art. 635ter c.p., anche nel reato di cui all'art. 635quiquies è stata prevista l'anticipazione della punibilità allo stadio del tentativo per quelle condotte dirette a produrre la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità anche parziale o l'ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Si tratta, quindi anche in questo caso, di un delitto di attentato volto a punire il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a danneggiare i suddetti beni.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 635quiquies c.p..

Elemento soggettivo: trattasi di un delitto doloso e tuttora per la sua integrazione è necessario il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili o ostacolare gravemente il funzionamento dei predetti beni informatici, cui deve accompagnarsi, nell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 635quiquies comma III c.p., la violenza alla persona o la minaccia o la qualità di operatore del sistema.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 635quiquies c.p..

¹⁵⁹ Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

¹⁶⁰ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1439.

¹⁶¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 640quiquies c.p..

Consumazione: trattasi di un reato a consumazione anticipata che si perfeziona con il compimento dell'azione descritta nella fattispecie incriminatrice.

Tentativo: il tentativo non è configurabile, trattandosi di un reato di pericolo.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito nell'ipotesi di cui al comma II.

Art. 640quiquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.¹⁵⁹

[I]. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante frode. L'oggetto di tutela, nonostante l'inserimento della disposizione nel titolo relativo ai delitti contro il patrimonio, appare in realtà essere la fede pubblica ricollegata alla conformità a legge dei dati asseverati dalla firma elettronica e dalla certificazione della stessa.^{160.}

Soggetto attivo: il reato di cui all'art. 640quiquies è un'ipotesi specifica di frode informatica che può essere commessa solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; è quindi un reato proprio. Il riferimento contenuto nella norma incriminatrice al rilascio di un certificato qualificato impone di identificare il soggetto attivo del reato, non semplicemente in colui il quale presta servizi di certificazione di firma elettronica, ma soltanto in quel certificatore che sia abilitato al rilascio dei certificati qualificati; si tratta, appunto, dei certificatori qualificati di cui all'art. 27 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.^{161.}

Elemento oggettivo: violazione degli obblighi imposti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato unitamente al perseguimento di un fine ulteriore il quale può consistere nell'obiettivo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o in quello di arrecare ad altri danno

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo consiste, da un lato nel dolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà di rilasciare un certificato qualificato con la consapevolezza di violare uno degli obblighi previsti dalla legge, e da un altro lato nel dolo specifico, del fine alternativo del conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri o della produzione di un danno per altri.^{162.}

^{162.} *Ibidem.*

Consumazione: l'irrilevanza della concretizzazione del danno ingiusto e del profitto denota una tutela anticipata alla mera violazione di obblighi extrapenalmente imposti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato alla luce del c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: non consentito; fermo: non consentito.

4.3. Reati di criminalità organizzata.

4.3.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 24ter, D.lgs n. 231/2001)

Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, modificato dalla L. n. 69/2015.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416bis, 416ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui

al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma , per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 24ter del D.lgs n. 231/2001 richiama gli articoli 416, 416bis, 416ter, 630 c.p., art 74 D.P.R. 309/90 e art. 407 c.p.p.

Riferimenti normativi:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere¹⁶³.

¹⁶³ L'art. 416 c.p. rientra in toto nella responsabilità degli enti in virtù del richiamo operato ex L.146/06 "REATI TRASNAZIONALI".

¹⁶⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 860.

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n.4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600-ter, 600quater, 600quater.1, 600quinqies, 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609quinqies, 609octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Inquadramento: delitto inserito Titolo Quinto del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'ordine pubblico. La norma è posta a tutela dell'ordine pubblico minacciato dalla semplice esistenza di un'associazione stabile avente come programma la commissione di delitti¹⁶⁴.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Si segnala che trattasi di reato necessariamente plurisoggettivo, potendo essere integrato unicamente dall'associazione di tre o più persone. Le pene previste sono però aumentate fino alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Elemento oggettivo: le condotte che integrano il reato in commento consistono, alternativamente, nella promozione, costituzione, organizzazione, o partecipazione a un'associazione programmata allo scopo di commettere un numero non predeterminato di delitti, in modo da porre concretamente in pericolo l'ordine pubblico, inteso come assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e sicurezza.

La punizione dei responsabili del reato di associazione per delinquere prescinde ed è del tutto autonoma dalla responsabilità per la commissione dei singoli reati-fine costituenti l'attuazione del generico programma criminoso dell'associazione.

Il trattamento sanzionatorio dei promotori, dei costitutori, degli organizzatori o dei capi è più severo di quello previsto per i semplici partecipanti, ed è diversamente inasprito nei casi in cui gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, siano in numero di dieci o più, o l'associazione sia diretta alla commissione dei delitti (contro la personalità individuale o contro la disciplina dell'immigrazione) specificamente indicati nei commi sei e sette dell'articolo in commento.

Elemento soggettivo: per la punibilità del reato in esame è necessario sia il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di far parte in modo permanente del sodalizio, sia il dolo specifico, consistente nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione ed alla realizzazione del programma criminoso in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti. La giurisprudenza esclude l'ipotizzabilità della partecipazione a titolo di dolo eventuale, ritenuto incompatibile con il dolo specifico richiesto dalla norma¹⁶⁵.

¹⁶⁵ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 215.

¹⁶⁶ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 866. (Cfr. Cass. Sez. I 7.12.1979).

¹⁶⁷ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 867. (Cfr. Cass. Sez. I 9.11.1987).

Consumazione: essendo di natura permanente il delitto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui viene ad esistenza e comincia ad operare l'associazione, ma si consuma solo con lo scioglimento della stessa o, secondo la giurisprudenza, con l'arresto dei consociati in numero tale che quello dei rimasti sia inferiore a tre¹⁶⁶.

Tentativo: il tentativo di reato associativo è generalmente escluso essendo la fattispecie costruita come reato di pericolo e, dunque, già caratterizzata da un notevole avanzamento della soglia di punibilità. Non mancano, però, opinioni in contrario. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto ipotizzabile il tentativo in relazione ad una struttura associativa già esistente¹⁶⁷.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale, Corte d'Assise nell'ipotesi di cui al comma VI; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo (obbligatorio nelle ipotesi di cui all'art. 380, II comma, lett. m) c.p.p.; *fermo:* consentito, non consentito solo nell'ipotesi del II comma se non ricorre l'aggravante di cui all'art. 7, L. 575/1965.

Art. 416bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniero¹⁶⁸.

¹⁶⁸ Vedasi l'art. 416bis c.p. in combinato disposto con:

Art. 7, D.L. 13.05.1991 n. 152 [PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA]

[I] Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [II] Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II]. Coloro che promuovono, amministrano o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Inquadramento: delitto inserito Titolo Quinto del Libro Secondo del Codice. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'ordine pubblico. La norma in esame, introdotta dall'art. 1, L. 13.09.1982, n. 646 (emanata dopo l'omicidio del Generale Dalla Chiesa), risponde alle difficoltà di ricomprendere il fenomeno mafioso nell'ambito della fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p., la quale, essendo incentrata su un programma indeterminato e generico volto a commettere delitti, mal si prestava ad inglobare l'attività mafiosa, spesso volta a perseguire scopi para – legali in virtù della sola forza intimidatrice dell'associazione ed a prescindere dalla sua concretizzazione in violenze o minacce penalmente rilevanti. Occorreva, inoltre, fornire un segnale simbolico volto a stigmatizzare il particolare disvalore sociale e morale del fenomeno mafioso¹⁶⁹.

¹⁶⁹ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 871.

Soggetto attivo: soggetto attivo del reato può essere chiunque, con delle possibili differenziazioni sul piano sanzionatorio in base al ruolo svolto all'interno dell'associazione. Si segnala che trattasi di reato necessariamente plurisoggettivo, potendo essere integrato unicamente dall'associazione di tre o più persone. Le pene previste sono però aumentate fino alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Elemento oggettivo: le condotte che integrano il reato in commento consistono, alternativamente, nella promozione, organizzazione, o partecipazione a un'associazione avente come scopo la realizzazione delle condotte illecite richiamate dalla norma in commento, avvalendosi strumentalmente dei mezzi violenti ivi descritti. E' necessaria l'esistenza di una struttura organizzativa stabile e permanente, anche se non particolarmente complessa ed articolata, che si avvale del c.d. metodo mafioso, sfruttando la propria forza intimidatrice per determinare una condizione di assoggettamento e di omertà nei confronti dell'organizzazione criminale.

La norma prevede due circostanze aggravanti (che nella prassi ricorrono sempre). La prima di esse prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416bis è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute,

La seconda è integrata dal reimpiego dei proventi delittuosi in attività produttive, investimenti ed attività imprenditoriali apparentemente lecite. Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416bis, comma sesto, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato¹⁷⁰.

¹⁷⁰ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 416bis c.p.

¹⁷¹ Cfr. Cass. Pen., 30 luglio 1996, n. 7627.

¹⁷² Cfr. Cass. Pen., Sez. un., 9 marzo 2012, n. 15727.

¹⁷³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 416ter c.p.

¹⁷⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 880.

¹⁷⁵ Articolo inserito dall'art. 1ter, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992 n. 356 e successivamente sostituito dall'art. 1, l. 17 aprile 2014 n. 62. Il testo precedente recitava: "La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416bis in cambio della erogazione di denaro".

Infine, un'ulteriore aggravante è prevista nei confronti di colui che commette un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni dall'art. 7, D.l. 13.05.1991, n. 152.

Elemento soggettivo: sotto il profilo psicologico occorre verificare l'*affectio societatis*, ovvero la consapevolezza di aver assunto il vincolo criminale altresì con la coscienza delle caratteristiche dell'associazione stessa. In particolare il dolo è specifico poiché non si richiede che le finalità dell'organizzazione siano concretamente perseguite, ma è sufficiente che esse costituiscano lo scopo in vista del quale l'associazione si costituisce ed opera¹⁷¹. Valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento all'art. 416 c.p. con la precisazione che anche il c.d. Metodo mafioso deve essere oggetto del dolo.

Consumazione: ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416bis, è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, e sia pure limitatamente a un determinato settore, un'effettiva ed esteriorizzata capacità d'intimidazione che si traduce in omertà e assoggettamento. Si tratta di un reato di natura permanente, la cui consumazione perdura in conseguenza della volontaria protrazione della condotta del concorrente esterno casualmente rilevante sulla conservazione o al rafforzamento del sodalizio criminale¹⁷². Con riferimento al singolo associato, il delitto si perfeziona nel momento in cui l'agente abbia apportato quel minimo di contributo effettivo alla vita dell'ente richiesto dalla norma incriminatrice in cui si risolve la sua partecipazione, semplice o qualificata, al sodalizio¹⁷³.

Tentativo: si ammette la configurabilità del tentativo nell'ipotesi in cui un soggetto non riesca ad inserirsi nella struttura associativa per cause estranee alla sua volontà¹⁷⁴.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 416ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso¹⁷⁵.

[1]. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[II]. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Inquadramento: delitto inserito nel Titolo Quinto del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'ordine pubblico. Con la norma in esame il legislatore ha inteso attribuire specifica rilevanza al fenomeno del c.d. Voto di scambio, qualora esso si realizzi nella forma della erogazione di denaro al sodalizio mafioso che prometta in cambio voti al politico¹⁷⁶.

¹⁷⁶ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 882.

¹⁷⁷ Codice Penale Operativo - Gruppo Editoriale Esse Libri 2009 - p. 883.

Soggetto attivo: soggetto attivo del reato deve essere un uomo politico candidato in una competizione elettorale od un suo sostenitore, qualità che può essere rivestita da chiunque purché estraneo all'organizzazione mafiosa¹⁷⁷. Non viene prevista, invece, alcuna sanzione penale per chi promette il voto, in quanto su suppone che egli agisca per effetto di una coazione personale o ambientale.

Elemento oggettivo: il reato in esame è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di denaro od altra utilità, fatta ad un candidato da un rappresentante di un'associazione di stampo mafioso ed è volto a tutelare l'ordine pubblico, lesa da qualsiasi connubio tra politica e mafia. Per la configurabilità del reato, tuttavia, non basta l'elargizione di denaro in cambio dell'appoggio elettorale ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416bis c.p. per impedire ovvero per ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella coscienza e volontà di richiedere o accettare la promessa di voti in cambio di elargizione di denaro con la consapevolezza di concludere l'accordo con una associazione di stampo mafioso o con un suo rappresentante capace di condizionare l'elettorato.

Consumazione: il reato di cui all'art. 416ter si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione. Ai fini della configurabilità del reato è dunque sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente ad oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale.

Tentativo: il tentativo è astrattamente configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

[I]. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV]. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[V]. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

[VI]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

[VII]. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Il delitto in esame si presenta come plurioffensivo in quanto lede sia l'interesse all'inviolabilità del patrimonio sia la libertà personale, intesa come libertà di muoversi nello spazio secondo le proprie autonome determinazioni. La dottrina critica la collocazione nell'ambito dei delitti contro il patrimonio poiché il dato fondante la fattispecie in esame è la mercificazione della persona umana¹⁷⁸.

¹⁷⁸ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1399.

¹⁷⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 630 c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: il reato in esame è integrato dalla condotta consistente nella limitazione della libertà fisica e di locomozione della vittima. La norma incriminatrice sanziona, infatti, qualsiasi condotta che produca l'effetto di escludere o limitare la libertà di movimento della persona offesa.

La giurisprudenza ritiene il reato in questione fattispecie criminosa complessa (art. 84 c.p.) perché confluiscono in essa, come elementi costitutivi, fatti che costituirebbero per se stessi reato. Il reato è infatti caratterizzato dall'uso di un mezzo-sequestro di persona da cui si differenzia per lo scopo perseguito di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. I due elementi costitutivi - sequestro di persona ed estorsione - del reato complesso si realizzano non appena l'agente ha privato la vittima della sua libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, non essendo chiesto anche il pagamento del riscatto¹⁷⁹.

La norma prevede due ipotesi di morte dell'ostaggio: come conseguenza voluta (art. 630, comma 3) o non voluta (art. 630, comma 2) del sequestro, la seconda rileva anche qualora avvenga dopo la liberazione, ma come diretta conseguenza del sequestro. Ipotesi che comportano un aggravamento della pena. Infine l'articolo 630 comma 4 prevede un'attenuante di natura "premiale" per il caso del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo da evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero presti un contributo ai fini dell'individuazione e cattura dei concorrenti.

Elemento soggettivo: il dolo del delitto in esame è specifico e consistente nel perseguimento di un profitto ingiusto come prezzo della liberazione.

Consumazione: il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato di pericolo a consumazione anticipata, perfezionandosi con la privazione della libertà, a prescindere dalla durata di quest'ultima, dal luogo in cui è avvenuta e dai mezzi utilizzati e non

essendo richiesto l'effettivo conseguimento di un ingiusto profitto quale prezzo della liberazione.

Tentativo: il tentativo è configurabile finché non sia iniziata la privazione della libertà, una volta accertata la in-equivoca direzione degli atti e l'idoneità degli stessi alla potenziale produzione dell'evento, secondo l'intenzione del reo.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale, Corte d'Assise se deriva la morte; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

Art. 74 Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. n. 309/90) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, amministra, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

[VI]. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

[VII]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

[VIII]. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Inquadramento: delitto inserito nel D.P.R. 309/90 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. La norma prevede una figura particolare di associazione per delinquere, e cioè l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rinvia alla disamina svolta in relazione all'art. 416 c.p.

Si precisa che il reato ex art. 74 T.U. 309/90 può concorrere con quello di cui all'art. 416bis c.p.

Art. 407 comma 2, lett. a), numero 5 c.p.p. Termini di durata massima delle indagini preliminari.

[...][II]. illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; [...]

Inquadramento: sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" o a emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la

commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona. La Commissione citata è denominata "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" ed è istituita presso il Ministero dell'Interno.

4.4 Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Il codice penale del 1930 dedica alla materia dei delitti di falso il Titolo settimo del suo secondo Libro.

In questa sede compare, altresì, l'esplicita menzione della fede pubblica.

All'interno di tale titolo, poi, ne viene operata una suddivisione sulla base di un ulteriore criterio: si tratta dell'oggetto materiale sul quale, in modo diretto o indiretto, le rispettive ipotesi di falsità cadono.

Per tale via si snoda la seguente ripartizione:

Capo I - *Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo* (artt. 453 - 466).

Capo II - *Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento* (artt. 467 - 475).

Capo III - *Della falsità in atti* (artt. 476 - 493bis).

Capo IV - *Della falsità personale* (artt. 494 - 498).

Va preliminarmente precisato che esistono ulteriori ipotesi di falso non ricomprese in questo Titolo, perché la loro integrazione va ad intaccare beni giuridici diversi da quello della fede pubblica, la protezione dei quali risulta assorbente e, pertanto, prevalente, rispetto a quest'ultima.

Così, a titolo di esempio, sono allocate nel Titolo relativo ai delitti contro l'Amministrazione della giustizia le figure del falso giuramento (art. 371 c.p.), delle false informazioni al pubblico ministero (art. 371bis c.p.), delle false dichiarazioni al difensore (art. 371ter c.p.), della falsa testimonianza (art. 372 c.p.), della falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.); nonché quelle della simulazione di reato (art. 367 c.p.) e della calunnia (art. 368, comma 1, c.p.), le quali, nella loro forma c.d. diretta, si radicano pur sempre – rispettivamente – sulla falsa affermazione che sia "avvenuto un reato" e sulla falsa incolpazione di un soggetto che si "sa innocente"¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Manuale di diritto penale - Parte generale - F. Mantovani - 2002 - p. 316.

¹⁸¹ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 264.

¹⁸² G. Fiandaca, Diritto Penale - Parte Speciale, p. 460.

¹⁸³ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 264.

Quanto all'interesse tutelato dalle fattispecie in esame, l'orientamento prevalente lo individua nella pubblica fede, da intendersi come *"la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico"*¹⁸¹.

La Relazione di accompagnamento al codice penale la definisce come *"la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti) ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante"*.

Sul concetto di fede pubblica, tuttavia, si è molto disquisito: autorevole dottrina la definiva come *"la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico"*¹⁸².

Ritenendo eccessivamente indeterminato tale interesse, altra dottrina afferma che l'oggetto giuridico di tutti i reati di falso è la genuinità e la veridicità dei mezzi di prova: questa è la definizione fornita dalla c.d. teoria processuale, per la quale l'unico bene

giuridico veramente leso sarebbe da trovare nell'effettività dell'oggetto di prova fornita dagli oggetti presi in considerazione dalle norme in esame.

La dottrina più recente fornisce un'interpretazione diversa: i reati contenuti nel Titolo VII del Libro II del c.p., offendendo il bene giuridico della fede pubblica, sono esempio di illeciti c.d. plurioffensivi (al pari dei reati contro la Pubblica Amministrazione ad esempio) offendendo in concreto due interessi da individuarsi nella fiducia e nella sicurezza nelle relazioni giuridiche (ossia la fede pubblica in senso stretto) e nell'interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova.¹⁸³

Secondo questa teoria della plurioffesività appena illustrata, i reati in esame contengono condotte che, quando poste in essere, ledono in prima battuta la fiducia e la sicurezza nelle relazioni giuridiche; ulteriormente lo scopo finale di tale condotte già illecite è l'ulteriore offesa all'interesse specifico che è garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova.

Sulla definizione e qualificazione della fede pubblica si è divisa anche la giurisprudenza, evidenziando, da un lato, il carattere di interesse pubblico contenuto nel concetto di fede pubblica e, dall'altro, il valore ambivalente dell'offesa in esame, in quanto essa avrebbe risolto pubblico nella lesione alla fiducia e alla sicurezza nelle relazioni giuridiche ed economiche e risolto individuale nella singola lesione attribuibile ad uno specifico documento.

La diversa qualificazione attribuita al concetto di fede pubblica ha evidenti conseguenze in ambito processuale, soprattutto con riguardo all'individuazione del danneggiato e/o della persona offesa.

Sul punto, precisamente in tema di legittimazione ad opporsi alla richiesta di archiviazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte, è stata investita della questione nei seguenti termini: se i delitti contro la fede pubblica tutelino l'interesse pubblico e solo di riflesso l'interesse del singolo al quale, di conseguenza, non verrebbe riconosciuta la qualità di persona offesa, oppure, in quanto reati plurioffensivi, tutelino anche la sfera giuridica del soggetto (denunciante-danneggiato) nei cui confronti il documento o la falsa dichiarazione vengano fatti valere, soggetto che, in tal caso, sarebbe legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 46982 del 25.10.2007.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

Alla base del primo orientamento, quello di carattere pubblico, vi è la nozione di fede pubblica come bene immateriale a carattere collettivo che fa capo all'intera collettività non personificata, a tutti i cittadini ed a ciascuno non *ut singulus* ma *ut civis*: il danno sociale del falso si concreta e si manifesta esclusivamente nella c.d. *immutatio veri* mentre nessun rilievo, ai fini della sua illiceità, ha l'interesse del soggetto danneggiato in concreto dal falso, il quale non essendo titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, non è, con riferimento al problema che in questa sede rileva, persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Per converso, le conclusioni appena esposte non sono condivise da un diverso indirizzo interpretativo giurisprudenziale, il quale appare orientato a recuperare le fattispecie di falso ad una dimensione di "dannosità" e per il quale, dunque, nei delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione "può competere anche al denunciante". E ciò in quanto si tratta di reati idonei "a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere": secondo questa opinione, perciò, i reati contro la fede pubblica avrebbero carattere plurioffensivo.

È proprio quest'ultima interpretazione quella favorita dalle Sezioni Unite¹⁸⁵, secondo le quali "ai delitti contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia

che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. – bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento - anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione". Per proseguire con l'analisi degli elementi cardine degli illeciti in menzione, con riguardo in particolare ai delitti di falsità, è bene evidenziare cosa si intenda col concetto di falso.

Falso è tutto ciò che è contrario al vero, ma si presenta in modo tale da sembrare vero¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 265.

¹⁸⁷ *Ibidem*.

La nozione può assumere i significati di "non genuino" e di "non veritiero" (o "mendace"). La falsità può tanto tendere ad ingannare una sola persona (od un numero ristretto di persone) quanto la generalità dei consociati, e in questo caso si visualizza nettamente la lesione alla fede pubblica. Contestualmente, in questa ultima ipotesi, occorre che la falsità sia idonea ad ingannare la generalità delle persone, facendo loro credere nella genuinità o veridicità dell'oggetto viziato.

In tale ottica si pone il problema della punibilità del c.d. falso grossolano, innocuo e inutile.

Falso grossolano è il falso macroscopicamente rilevabile e perciò stesso non idoneo a trarre in inganno alcuno. Falso innocuo è il falso che, se pure non grossolano, non è in concreto idoneo a ledere la genuinità o la veridicità del documento. Falso inutile, in ultimo, è la falsificazione di un documento giuridicamente inesistente: esempio di scuola è il caso del documento che manca della firma dell'unico soggetto competente alla sua produzione¹⁸⁷.

Tutte queste tre ipotesi di falso sono concordemente qualificate da dottrina e giurisprudenza quali ipotesi di reato impossibile, ex art. 49 comma II c.p., per inidoneità dell'azione nei casi di falso grossolano e innocuo e per inesistenza dell'oggetto nel caso del falso inutile.

Anche se dette ipotesi di falso sembrano essere di per sé non punibili in quanto concorrono a configurare l'ipotesi di reato impossibile, resta sempre aperta la possibilità di perseguire ugualmente dette condotte inique quando queste abbiano comunque tratto in inganno la vittima. La causa di non punibilità ex art. 49 comma II c.p. interverrà allora solo quando la vittima non sarà stata tratta in inganno e quando, contestualmente, il falso si configuri come grossolano, innocuo o inutile.

Spostando l'attenzione all'elemento soggettivo (colpevolezza) nei reati di falso, troviamo due orientamenti contrastanti che dividono dottrina e giurisprudenza. La prima sostiene che per configurarsi il dolo nei delitti di falso l'agente debba porre in essere la condotta illecita con rappresentazione e volontà, ma non solo: sostiene la dottrina che lo stesso agisca con dolo nel momento in cui nutra la consapevolezza di ledere l'interesse protetto da queste fattispecie criminose e, inoltre, quando abbia la consapevolezza di agire nel traffico giuridico realizzando un coscientemente e volontariamente un falso non configurabile nel falso grossolano, innocuo o inutile. La dottrina allora pare escludere la responsabilità a titolo di dolo nei reati di falso qualora l'agente, pur commettendo il fatto con rappresentazione e volontà, non abbia mostrato consapevolezza di ledere l'interesse giuridico protetto, ossia la Fede Pubblica, non sia consapevole del traffico giuridico e quando, in buona fede, ritenga erroneamente di aver realizzato falso innocuo¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Fiandaca - Musco, Manuale di Diritto Penale - Parte Speciale, p. 305.

L'orientamento della giurisprudenza sul punto appare essere diametralmente opposto. Essa sostiene infatti che per configurarsi la responsabilità a titolo di dolo è sufficiente che l'agente sia consapevole del fatto che, con la sua condotta, procede alla modificazione e alterazione della realtà giuridica od economica e che, in questo modo, finisce con il realizzare falso idoneo ad ingannare il pubblico. Secondo la giurisprudenza, dunque, non è assolutamente necessario che l'agente sia consapevole o a conoscenza del fatto che, producendo falso, altera naturalisticamente una realtà giuridicamente rilevante: l'elemento psicologico del dolo nel falso è completo nel momento in cui l'agente sa di ingannare il pubblico.

Con riguardo ai documenti che possono essere astrattamente oggetto di falso è bene conoscere la definizione e le caratteristiche tipiche di tali oggetti.

Moneta in corso legale è quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria. La moneta in corso legale conserva questa peculiare caratteristica fino a che, ad escluderlo, non intervenga una nuova esplicita manifestazione di volontà da parte dello Stato in questo senso.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. la moneta in corso di validità è parificata alle c.d. carte di pubblico credito: queste sono, oltre che le carte moneta che hanno corso legale, le carte e le cedole al portatore emesse dal Governo (buoni del tesoro) e tutte le altre carte aventi corso legale emesse dagli istituti a ciò autorizzati (c.d. biglietti di banca emessi dalla Banca d'Italia).

Ai sensi dell'art. 459 comma II c.p. sono valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparabili dalle leggi speciali, come ad esempio le cartoline e i biglietti postali e le marche assicurative; non sono compresi in questa categoria le cartoline e i vaglia, la cui falsificazione è pur sempre rilevante, ma rientra fra i falsi documentali.

Rilevano ai fini della disciplina in esame anche i biglietti di pubbliche imprese di trasporto, ossia i biglietti delle ferrovie dello Stato o comunque i biglietti emessi da imprese di trasporto pubbliche o private che abbiano pubblica utilità (linee di navigazione, ferrotranviarie, aeronautiche, automobilistiche etc.).

Per quanto concerne la responsabilità degli enti l'articolo 25bis del D.Lgs. n. 231 del 20 richiama quali reati presupposto contenuti nel Titolo VII del Libro II del Codice Penale:

- la falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- l'alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- la spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- la falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- l'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

4.4.1 Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis, D.lgs n. 231/2001)

Articolo inserito dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99; modificato dalla D.Lgs. 125/2016.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

fbis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno .

L'art. 25bis del D.lgs n. 231/2001 richiama gli articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

[I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[II]. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni¹⁸⁹.

[III]. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

¹⁹⁰ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 12sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Settimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Il delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate è la fattispecie principale in materia di falsificazione «monetaria» e rappresenta il paradigma al quale le altre fattispecie che disciplinano i diversi fatti di falsificazione previsti dal Capo I si riferiscono o richiamandola per le affinità o differenziandosene¹⁹¹.

¹⁹¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 453 c.p..

¹⁹² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 453 c.p..

¹⁹³ Cfr. Cass.S.U., n. 46982/2007.

Il decreto legislativo n. 125/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2016, n. 161, nell'aggiungere i commi successivi al primo all'articolo 453, chiarisce che il reato di falsificazione della moneta si applicherà *“a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine dello stesso è determinato”*.

La dottrina prevalente individua l'interesse tutelato nel bene di categoria fede pubblica, definita come la fiducia che la collettività ripone nella genuinità e veridicità di determinati contrassegni rilevanti per la vita sociale (monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, biglietti di pubbliche imprese di trasporto) ed ai quali l'ordinamento giuridico riconosce certezza e valore probatorio per la particolare funzione economica che svolgono nelle relazioni giuridiche pubbliche e private (il c.d. traffico giuridico). Altra e diversa impostazione dottrinarica ritiene che i delitti di falso c.d. nummario disciplinati dal Capo I sono plurioffensivi, lesivi, cioè, non solo dell'interesse generale della fede pubblica, ma anche di quello specifico della regolarità nella circolazione monetaria, intesa anche come tutela degli interessi finanziari e patrimoniali degli enti autorizzati all'emissione di monete¹⁹².

Recentemente la Suprema Corte ha affermato la natura plurioffensiva del delitti contro la fede pubblica in quanto la norma incriminatrice non sarebbe preordinata solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del privato, nella cui sfera giuridica l'atto viziato è destinato ad incidere concretamente¹⁹³.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: consiste nel fatto di chi o contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori o altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore o, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate o, infine, per metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 il reato di falsificazione della moneta consiste anche nel fatto di chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Con d.lgs. n. 125/2016, infatti, è stata data attuazione alla direttiva 2014/62/UE avente ad oggetto la protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione. Tale direttiva sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il d.lgs. n.

125/2016, inoltre, prevede la diminuzione di un terzo della pena quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale. La dottrina ha qualificato l'art. 453 "disposizione a più norme" poiché, nei quattro numeri in cui si articola, scandisce quattro diverse incriminazioni.

Ad ogni numero, perciò, corrisponde un'autonoma fattispecie di reato, distinta dalle altre per la condotta e, in alcuni casi per il soggetto diversi.

A seguito, poi, dell'introduzione del secondo comma dell'art. 453 ad opera del d.lgs. n. 125/2016 alle quattro incriminazioni originariamente previste se ne è aggiunta una ulteriore.

Di conseguenza è sufficiente che l'agente compia una sola delle diverse modalità della condotta affinché si integrino gli estremi del reato.

Se, invece, ne compie più di una realizza un solo reato, in virtù dell'assorbimento del disvalore complessivo del fatto nella realizzazione anche di una sola condotta.

Oggetto materiale del reato sono le monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, su cui può cadere l'attività falsificatrice, o comunque illecita, del reo o, a seguito dell'introduzione del terzo comma dell'art. 453 ad opera del d.lgs. n. 125/2016, monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Per moneta a corso legale si intende qualsiasi specie metallica a cui sia stata conferita, dallo Stato che la conia, la funzione di mezzo di pagamento per il valore legalmente attribuitole, con efficacia liberatoria nei confronti del ricevente¹⁹⁴.

¹⁹⁴ Cfr. Cass. Sez. I, n. 34695/2003, Cass. Sez. V, n. 8671/2008.

¹⁹⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 453 c.p..

La tutela penale viene estesa sia alle monete straniere aventi corso legale nel territorio nazionale, sia a quelle aventi corso legale in qualunque altro Stato. Di conseguenza non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 453 le monete che non hanno corso legale né in territorio italiano né in quello straniero (in tale ipotesi, qualora ne ricorrano tutti i requisiti potrà realizzarsi, invece, il delitto di truffa)¹⁹⁵.

Il codice non conferisce rilevanza al corso commerciale, per cui la falsificazione di una moneta non avente corso legale in Italia o all'estero, ma pacificamente accettata negli scambi commerciali, non rientra nell'ambito di applicazione della norma perché la condotta non ha ad oggetto una moneta in senso tecnico. Potrà integrare gli estremi di altra tipologia di reato. L'art. 458 comma 1, contiene una clausola di «equiparazione», che, agli effetti della legge penale, parifica le carte di pubblico credito alle monete, delle quali condivide l'identica funzione di essere accettata come mezzo di pagamento con funzione liberatoria.

La giurisprudenza ha precisato che non ricorre il falso nummario quando l'attività di creazione ha ad oggetto monete o carte di pubblico credito non realmente esistenti, né mai esistite nella storia dei rapporti economici, finanziari e commerciali¹⁹⁶.

¹⁹⁶ Cfr. Cass. Sez. V, n. 4261/2012, Cass. Sez. V, n. 15962/2015.

¹⁹⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 453 c.p..

¹⁹⁸ Cfr. Cass. Sez. V, n. 14659/1999.

¹⁹⁹ Fiandaca - Musco, 2012, I, p. 547.

Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella volontà cosciente di realizzare uno dei fatti materiali previsti dalle norme incriminatrici, con la consapevolezza di porre in essere un falso lesivo della fede pubblica e della regolare circolazione monetaria.

La fattispecie di cui al n. 4, invece, richiede anche il dolo specifico, cioè il fine di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate¹⁹⁷.

In quest'ultima ipotesi la giurisprudenza ha precisato che la prova del dolo specifico prevista si può ricavare dalla detenzione delle monete contraffatte o alterate con altre genuine e dall'omessa indicazione da parte dell'imputato di un diverso fine come, ad es., quello della collezione¹⁹⁸.

Consumazione: la contraffazione e l'alterazione si consumano nel momento e nel luogo in cui è prodotta in via definitiva la manomissione anche di una sola moneta o carta valore: il plurale "monete", infatti, è adoperato nel testo della norma a scopo indeterminativo.

L'introduzione si consuma con l'importazione della *res* nel territorio dello Stato, varcata la frontiera, anche se la moneta non è pervenuta in possesso del destinatario. La spendita e la messa in circolazione si consumano nel momento e nel luogo nei quali la moneta è spesa come mezzo di pagamento ed entra in contatto con il pubblico o comunque esce dalla disponibilità del detentore. Il presupposto è, pertanto, l'accettazione della moneta da parte di terzi. Per consumare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 453, n. 3, la realizzazione della condotta prevista deve avvenire di concerto con chi ha contraffatto o alterato la moneta ovvero con un suo intermediario e deve intervenire l'accettazione del terzo. L'acquisto e la ricezione si consumano quando si perfeziona il negozio costitutivo del titolo a prescindere dal momento in cui l'agente entra in possesso delle monete. Nel caso della detenzione si realizza un reato permanente e si consuma nel momento e nel luogo in cui s'instaura la signoria di fatto sulle monete ed è in condizione di disporne¹⁹⁹.

Tentativo: trattasi di reati di evento per cui dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono configurabile il tentativo nelle fattispecie di reato quando il fatto descritto dalle singole norme incriminatrici non è realizzato completamente, ma rimane incompiuto (ad es., quando la contraffazione o l'alterazione non sono portate a conclusione)²⁰⁰. Nelle altre ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto non configurabile il tentativo poiché si tratta di reato di pericolo²⁰¹.

²⁰⁰ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 453 c.p..

²⁰¹ Cfr. Cass. Sez. V, 27 maggio 1982.

²⁰² Cfr. Cass. Sez. V, 28 novembre 1980, n. 2895.

In riferimento al falso c.d. nummario dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato che la contraffazione e l'alterazione non costituiscono condotte penalmente rilevanti qualora realizzino manipolazioni così «grossolane» da non poter trarre in inganno il pubblico, e cioè un numero indeterminato di persone che quotidianamente maneggia il denaro.

Il falso, pertanto, è grossolano quando è inoffensivo rispetto al bene "fede pubblica" per l'inidoneità dello stesso a trarre in inganno la collettività. Tale inidoneità deriva dalle modalità della falsificazione, prevalentemente di natura materiale, e comporta una valutazione giudiziale in punto di fatto.

La giurisprudenza ha precisato che una falsificazione si qualifica come "grossolana" quando non deve essere valutata secondo le conoscenze di un perito del settore e sia riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate ²⁰².

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

[1]. *Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette*

alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Settimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Il delitto di alterazione di monete è una delle fattispecie previste in materia di falsificazione "monetaria". Specificamente costituisce la seconda ipotesi di condotta di alterazione del valore della moneta sanzionata, più mitemente, dal codice penale e consiste nel fatto di chi procede all'alterazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o all'estero, scemandone in qualsiasi modo il valore, o, rispetto alle monete in tal modo alterate, di chi non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate o, infine, di chi, per metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, dal soggetto che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (nn. 3 e 4 dell'art. 453)²⁰³.

²⁰³ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 407.

²⁰⁴ *Ibidem*.

²⁰⁵ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 942. ²⁰⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 454 c.p..

Il legislatore ha qui voluto precisamente tutelare la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quindi la regolarità della circolazione monetaria.

Un orientamento minoritario propende dal canto suo per la considerazione invece che la disposizione in esame sia diretta a tutelare il monopolio statale sia relativamente alla produzione sia alla circolazione della moneta²⁰⁴.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: le condotte descritte dalla norma sono due:

a) alterare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone in qualsiasi modo il valore: tale condotta incrimina la seconda ipotesi di alterazione di monete genuine, ovvero emesse dall'Ente autorizzato, che hanno un rilevante valore intrinseco e che hanno corso legale, scemandone in qualsiasi modo il valore.

Nello specifico consiste in una manipolazione delle caratteristiche sostanziali della moneta che ne comporti una diminuzione del valore intrinseco. La trasformazione artificiosa del valore originario della moneta può avvenire attraverso diversissime operazioni (martellatura, colorazione, raschiatura parziale e sostituzione o sovrapposizione di segni, trattamenti chimici, etc.).

Il motivo per cui il reato è punito meno gravemente si rinviene nel fatto che l'alterazione in esame non crea l'apparenza di un maggior valore della moneta e, dunque, non è assimilabile alla contraffazione²⁰⁵;

b) introdurre nel territorio dello Stato o detenere o spendere o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, scemandone in qualsiasi modo il valore, e acquistare o ricevere, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete in tal modo contraffatte o alterate: Cfr. sub art. 453²⁰⁶.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'evento di pericolo prodotto dall'alterazione

La fattispecie dell'acquisto o della ricezione, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione (n. 4 dell'art. 453) è sanzionata, invece, a titolo di dolo specifico.

Consumazione: il reato ha natura di reato di pericolo perciò il momento consumativo coincide con l'avvenuta mera modificazione del valore di una sola moneta, senza che sia necessario l'uso.

Tentativo: il tentativo è configurabile in quanto punibili gli atti idonei in modo non equivoco alla alterazione delle monete.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

[1]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Settimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Trattasi di una delle fattispecie previste in materia di falsificazione "monetaria".

Si tratta di un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce uno dei delitti previsti dagli artt. 453 e 454 e consiste nel fatto di chi introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, o le spende o le mette altrimenti in circolazione. Il legislatore ha ritenuto che tale ipotesi presenta un minor disvalore rispetto alle precedenti: la pena irrogata è, infatti, quella prevista dall'art. 453 o dall'art. 454, diminuita da un terzo alla metà.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: dalla clausola di sussidiarietà collocata nell'incipit dell'art. 455 si deduce che ai fini della consumazione del reato l'agente:

- 1) non deve aver contraffatto o alterato le monete;
- 2) non deve aver acquistato, o comunque ricevuto, le monete contraffatte o alterate dal falsificatore o da un suo intermediario, ma da altro detentore;
- 3) non deve essere d'accordo (cioè manchi il «previo concerto») con il falsificatore o con un suo intermediario (altrimenti si applicherebbe l'art. 453 n. 3) e non deve essere in buona fede (altrimenti si integrerebbero gli estremi del reato di cui all'art. 457)²⁰⁷.

²⁰⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 455 c.p..

²⁰⁸ Cfr. Cass. Sez. V, n. 14659/1999.

²⁰⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 455 c.p..

²¹⁰ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 942.

²¹¹ Cfr. Cass. Sez. V, n. 38559/2009.

²¹² Cfr. Cass. Sez. V, n. 19465/2010.

La giurisprudenza ha precisato che il reato di cui all'art. 455 configura una fattispecie plurima perché contempla una pluralità di modi di violazione dello stesso precetto²⁰⁸. Si tratta, dunque, di una norma penale a più fattispecie, previste in via alternativa e non cumulativa:

a) acquistare o detenere monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione. La giurisprudenza ha precisato che la messa in circolazione può realizzarsi attraverso qualsiasi attività del detentore, per mezzo della quale le monete contraffatte o alterate escono dalla sua custodia: acquisto, cambio, deposito, comodato, ricezione in pegno, ma anche l'intermediazione in uno di questi o di altri negozi;

b) spendere o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate²⁰⁹.

La norma, dunque, ricalca la struttura oggettiva delle norme di cui agli artt. 453 e 454.

L'elemento differenziale che distingue la fattispecie incriminatrice (meno grave) in esame da quella (più grave) dell'art. 453, n. 3 è costituito dal «previo concerto» con il falsificatore o con un suo intermediario ovvero che la seconda, disciplinata dall'art. 453, richiede un rapporto qualsiasi, anche mediato, fra fabbricatori e spenditori di banconote false²¹⁰.

Elemento soggettivo: il reato è punito a titolo di dolo specifico in riferimento alle condotte di importazione, acquisto e detenzione e consiste nella coscienza e la volontà di introdurre nel territorio dello Stato, di acquistare o di detenere monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente è consapevole, al fine di metterle in circolazione; a titolo di dolo generico in relazione alle condotte di spendita o messa in circolazione e consiste nella coscienza e volontà di spendere o mettere altrimenti in circolazione monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente è a conoscenza²¹¹.

La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che la consapevolezza della falsità delle monete (o dei titoli equipollenti) deve sussistere nell'agente sin dal momento in cui egli accetta la moneta contraffatta o alterata (o comunque ne acquisisca il possesso) e compia tali atti al fine di metterla in circolazione e che anche il solo dubbio sulla falsità è sufficiente ad escludere la buona fede nella ricezione²¹².

In riferimento alla prova il dolo specifico, inoltre, può essere desunto liberamente, purché logicamente, da qualsiasi elemento sintomatico, come il difetto di indicazioni, da parte dell'imputato, della provenienza delle banconote, della sussistenza di un diverso e lecito fine della detenzione²¹³.

²¹³ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 943.

²¹⁴ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 455 c.p..

²¹⁵ Cfr. Cass. Sez. V., 27 maggio 1982.

Consumazione: il reato previsto dall'art. 455 c.p. si consuma con la detenzione al fine della messa in circolazione della banconota, senza che sia necessaria l'accettazione del prenditore. La giurisprudenza ha chiarito che mentre ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 455 è sufficiente la conoscenza, da parte dell'agente, della falsità delle monete al momento dell'acquisto, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 453, n. 3, invece, è necessario anche un consapevole rapporto tra il falsificatore (o un suo intermediario) e lo spenditore. Ha, inoltre, precisato, che il reato di spendita di monete false si perfeziona non appena è posta in essere la condotta, indipendentemente dal profitto e dal danno. Pertanto, ove ne derivi all'agente un ingiusto profitto con danno patrimoniale altrui, si configura il delitto di truffa in concorso formale col falso.

Tentativo: trattasi di reati di evento per cui dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono configurabile il tentativo nelle fattispecie di reato quando il fatto descritto dalle singole norme incriminatrici non è realizzato completamente, ma rimane incompiuto (ad es., quando la contraffazione o l'alterazione non sono portate a conclusione)²¹⁴ Nelle altre ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto non configurabile il tentativo poiché si tratta di reato di pericolo²¹⁵.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo in relazione all'art. 453 c.p., non consentito in relazione all'art. 454 c.p.; *fermo:* non consentito.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

[1]. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Settimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in monete, in carte

di pubblico credito e in valori di bollo. Trattasi di una delle fattispecie previste in materia di falsificazione "monetaria".

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: consiste nel fatto di chi spende, o mette altrimenti in circolazione, monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede

Elemento soggettivo: il reato è punito a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di spendere o mettere altrimenti in circolazione monete, della cui contraffazione o alterazione l'agente viene a conoscenza solo in un secondo momento rispetto alla ricezione. Non è dunque richiesto un dolo specifico. Sufficiente è che l'autore abbia la consapevolezza della falsità della moneta che detiene o che spende. La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che anche il solo dubbio sulla falsità è sufficiente ad escludere la buona fede nella ricezione²¹⁶.

²¹⁶ Cfr. Cass. Sez. V, n. 19465/2010.

Consumazione: la spendita e la messa in circolazione si consumano nel momento e nel luogo nei quali la moneta è spesa come mezzo di pagamento ed entra in contatto con il pubblico o comunque esce dalla disponibilità del detentore. Il presupposto è, pertanto, l'accettazione della moneta da parte di terzi.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

[I]. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

[II.] Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Settimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Il delitto di falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati è una delle fattispecie previste in materia di falsificazione di valori di bollo. Con esso il legislatore ha parificato (salvo che per la pena) i valori di bollo alle monete, sanzionando la contraffazione e l'alterazione degli stessi, ovvero punendo l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la fattispecie sanziona le condotte descritte agli artt. 453, 455 e 457.

Il rinvio dell'art. 459 alle disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 non è un semplice richiamo "*quoad poenam*" ma riguarda l'intera struttura dei reati, di conseguenza per l'individuazione delle relative fattispecie si deve far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate²¹⁷.

²¹⁷ *Ibidem*.

²¹⁸ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 271.

Il legislatore ha ritenuto che tale ipotesi presenta un minor disvalore rispetto alle precedenti: la pena irrogata è, infatti, quella prevista dall'art. 453 o dall'art. 454, ridotta di un terzo.

I valori di bollo sono i contrassegni che hanno la funzione di documentare l'avvenuto pagamento dell'imposta o della tassa che lo Stato impone al compimento di alcuni atti o negozi giuridici (imposte indirette) o a singoli fatti relativi all'utilizzazione di pubblici servizi (tasse) e sono rappresentazioni di un credito verso lo Stato, derivanti dall'avvenuto pagamento di un tributo prima del compimento dell'atto, negozio o fatto cui è ricollegato l'insorgere dell'obbligazione pecuniaria. L'art. 459 al secondo comma contempla una norma definitoria che individua, agli effetti della legge penale, i valori di bollo, distinguendo quattro categorie fondamentali:

a) la carta bollata (carta filigranata con impresso il bollo dello Stato, art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);

b) le marche da bollo ovvero i segni valore, attualmente in uso, di carta colorata, impressa o gommata nel verso, emesse dallo Stato italiano, che si applicano sulla carta o altra materia contenente scritti o disegni e che servono ad attestare il pagamento della relativa tassa di bollo e la loro utilizzazione è modalità di pagamento dell'imposta di bollo;

c) i francobolli (i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);

d) tutti gli altri valori equiparati ai francobolli da leggi speciali di settore (si pensi, ad es., all'art. 33, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 che parifica i francobolli di Stati esteri a quelli dello Stato italiano).

A seguito dell'adesione dell'Italia all'euro sono oggetto di tutela i valori convertiti nella nuova valuta (in merito alla transizione all'euro vedi l'art. 1 bis del d.l. 25 settembre 2001, n. 350 inserito dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409)²¹⁸.

La norma richiede che i valori siano ancora in corso (il criterio giuridico, infatti, è lo stesso già indicato per le monete aventi corso legale), o, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il cambio con quelli in corso per un tempo apprezzabile (ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 156/1973 se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo).

Poiché questa elencazione ha carattere tassativo non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione le marche emesse dallo Stato, che non siano da bollo, salvo che ciò non sia espressamente previsto da leggi speciali, e le marche emesse da enti diversi dallo Stato²¹⁹.

²¹⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 459 c.p.

²²⁰ Cfr. Cass. Sez. V, n. 38533/2009.

²²¹ Cfr. Cass. Sez. V, n. 41010/2014, Cass. Sez. V, n. 13780/2012.

²²² Cfr. Cass. Sez. V, 26 novembre 1987.

Secondo un orientamento della Cassazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 459 l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori da bollo alterati, pena violazione del divieto di analogia. Oggetto materiale della previsione incriminatrice sono, infatti, i valori bollati contraffatti e non quelli alterati²²⁰. Per un altro indirizzo, invece, sulla base di una interpretazione sistematica della norma incriminatrice effettuata in relazione all'art. 464 che equipara, ai fini della punibilità del fatto, l'uso dei valori «alterati» a quello dei valori «contraffatti», anche la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati «alterati» sono punibili ai sensi dell'art. 459²²¹.

Elemento soggettivo: il rinvio agli artt. 453, 455 e 457 riguarda l'intera struttura dei reati; di conseguenza acquistano importanza le differenziazioni sotto il profilo dell'elemento soggettivo contenute negli articoli citati e sopra illustrati.

Consumazione: il reato si consuma quando sia stata compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo, oppure quando si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo falsificati. Non costituisce, infatti, elemento essenziale l'uso conforme alla normale destinazione dei valori bollati contraffatti o alterati, che integra, invece, qualora ne ricorrano i requisiti, il reato di cui all'art. 464²²².

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo in relazione agli artt. 453 e 455; *fermo:* consentito.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

[1]. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Settimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: il delitto di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo è una delle fattispecie previste in materia di falsificazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo e, insieme al reato di cui all'art. 461, punisce le attività preparatorie rispetto alla falsificazione. Si tratta di un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce un più grave reato e consiste nel fatto di chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. È punita una condotta meramente preparatoria, a prescindere dall'idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione.

La *ratio* consiste in una tutela rafforzata del bene giuridico protetto, cioè la fede pubblica, in un contesto di stabilità economica

Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo generico.

Consumazione: il reato si consuma nel momento in cui le attività previste dall'art. 460 (fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione) sono portate a compimento.

Tentativo: discussa in dottrina è la configurabilità del tentativo poiché la condotta ha ad oggetto attività preparatorie, di conseguenza si avrebbe un'ulteriore anticipazione della soglia di punibilità.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

[1]. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro²²³.

223 Comma modificato dall'art. 5, comma 01, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modif., nella l. 23 novembre 2001, n. 409. Successivamente l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125, ha inserito le parole «e dati» dopo la parola: «programmi» e il numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), d.lgs. n. 125, cit., ha soppresso la parola «esclusivamente» al presente comma. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.

224 Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 350, cit.

*[II]. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione*²²⁴

Inquadramento: delitto inserito nel Capo primo del Titolo settimo del Libro secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Il delitto di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori bollo o di carta filigranata è una delle fattispecie previste in materia di falsificazione di monete, valori di bollo e o di carta filigranata.

Attraverso questa figura di reato, e quella contemplata all'art. 460, il legislatore ha voluto rafforzare la repressione della falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, prevedendo, come autonomi titoli di reato, una serie di attività preparatorie rispetto alle fattispecie incriminatrici di falso, così da anticipare la soglia della punibilità²²⁵.

225 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 461 c.p.

226 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 461 c.p.

227 Il comma 1, nella versione previgente, così recitava :

“[1] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.”

228 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 461 c.p.

Trattasi di un delitto sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce un più grave reato e consiste nel fatto di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata o fabbrica, acquista, detiene o aliena ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Tali condotte costituiscono una pericolosa insidia per la regolarità della circolazione monetaria²²⁶.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 il reato consiste anche nel fatto di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena dati informatici.

Il d.lgs. n. 125/2016, inoltre, ha espunto dalla formulazione della norma l'avverbio “esclusivamente”. Di conseguenza gli strumenti indicati possono non essere destinati soltanto alla contraffazione o alterazione²²⁷.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: per le condotte di contraffazione, acquisto e detenzione cfr. sub art. 453, sub art. 454 e sub art. 455. La fabbricazione consiste nella produzione, mediante il lavoro del reo, di una o più delle suddette filigrane, o di uno o più degli indicati strumenti, tanto se ne conservi la detenzione, tanto se li abbia ceduti ad altri. Per alienazione si intende il trasferimento, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito, delle filigrane, dei programmi informatici, dei dati informatici, degli strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata o degli ologrammi²²⁸.

L'oggetto materiale è costituito dalle filigrane, dai programmi informatici, dei dati informatici dagli strumenti destinati alla contraffazione od alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, dagli ologrammi e dagli altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. Per filigrane s'intendono i punzoni, le forme o le tele utilizzate per fabbricare la carta filigranata.

I programmi informatici sono stati inseriti dall'art. 5 d.l. 25 settembre 2001, n. 350 convertito in l. 23 novembre 2001, n. 409, al fine di adeguare la legislazione alle più recenti innovazioni tecnologiche. Per lo stesso scopo sono stati recentemente aggiunti dall'art. 1 comma 1 lett b) del d.lgs. n. 125/2016 i dati informatici.

Gli strumenti destinati alla contraffazione od alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata sono le impronte, i coni, gli stampi e ogni altro mezzo meccanico lavorato idoneo al processo esecutivo anche parziale della contraffazione o alterazione. Il termine ologramma sta ad indicare un'immagine ottenuta con una particolare tecnica che, utilizzando la radiazione monocromatica prodotta da un laser, è in grado di riprodurre l'apparenza di un oggetto, reale o virtuale, nella sua tridimensionalità, conservandone i colori e i dettagli compositivi. Nel sistema di fabbricazione delle banconote, l'ologramma è impresso a caldo sul supporto cartaceo incorporandosi in esso. Per tale motivo, l'immagine risulta più resistente rispetto ai normali inchiostri e si adatta meglio ad una circolazione prolungata nel tempo²²⁹.

²²⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 461 c.p.

²³⁰ Cfr. Cass. Sez. V, n. 45327/2005.

in virtù della progressione criminosa che caratterizza le fattispecie di falsificazione, quest'ultime assorbono le attività preparatorie. Di conseguenza il concorso di reati è possibile solo in caso di soluzione di continuità tra le rispettive condotte. In particolare sussiste il concorso tra il reato di cui all'art. 453 e quello di cui all'art. 461 quando vi sia una soluzione di continuità tra l'azione che perfeziona il reato meno grave e la condotta che integra quello più grave e non si esaurisca in quest'ultimo il complesso dell'attività esplicatasi fin dall'inizio, in quanto, in tal caso, il reato di cui all'art. 461 mantiene carattere autonomo²³⁰.

Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo generico.

Consumazione: il reato si consuma nel momento in cui le attività previste dall'art. 461 (fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione) sono portate a compimento.

Tentativo: discussa in dottrina è la configurabilità del tentativo poiché la condotta ha ad oggetto attività preparatorie, di conseguenza si avrebbe un'ulteriore anticipazione della soglia di punibilità.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

[I]. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

[II]. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo primo del Titolo settimo del Libro secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Il delitto di uso di valori di bollo contraffatti o alterati consiste nel fatto di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo

contraffatti o alterati, quali che essi siano ed indipendentemente dalla loro obbligatorietà. Nell'ipotesi in cui i valori sono stati ricevuti in buona fede, è prevista una diminuzione della pena (si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo). Il fatto si colloca, quindi, al di fuori del contesto della falsificazione e per tale motivo la dottrina ha giudicato meno pericolosa la condotta del reo e, di conseguenza, meno grave il reato²³¹.

²³¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 464 c.p.

²³² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 464 c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: per quanto concerne la condotta, in primo luogo la consumazione del reato di cui all'art. 464 presuppone che l'agente non sia concorso nella contraffazione o alterazione dei valori di bollo, perché in tale ipotesi il comportamento rientrerebbe nella fattispecie incriminatrice più grave prevista dall'art. 459. In secondo luogo, l'uso dei valori di bollo deve concretizzarsi in un qualcosa di diverso rispetto alla condotta di messa in circolazione indicata dall'art. 459.

L'uso deve essere inteso, cioè, come una disposizione dei valori di bollo al fine di trarne profitto e deve essere conforme alla normale destinazione degli stessi (ad es., la compilazione di un atto su un foglio di carta da bollo contraffatto, oppure, l'apposizione di una marca da bollo alterata)²³².

L'art. 464, comma II, sanziona l'ipotesi in cui l'uso dei valori di bollo contraffatti o alterati (sempre nel senso di uso conforme alla normale destinazione degli stessi come valore genuino) segua ad una precedente ricezione in buona fede.

Secondo parte della dottrina si tratta di una circostanza attenuante, secondo altra parte configura un autonomo titolo di reato perché la ricezione in buona fede non rappresenta un requisito aggiuntivo o un elemento specializzante della condotta, bensì un elemento sostitutivo della dolosa consapevolezza iniziale circa le qualità dei valori di bollo, che determina i caratteri di un fatto di natura diversa.

La buona fede è rilevante se si è formata in riferimento ad un atto di ricezione appartenente al normale commercio di valori di bollo, come nel caso di acquisto presso un rivenditore autorizzato, mentre la consapevolezza deve sussistere al momento dell'uso²³³.

²³³ Cfr. Cass. Sez.V, n. 21061/2006.

²³⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 955.

²³⁵ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 278.

²³⁶ Articolo riformulato dalla L.23 luglio 2009, n. 99.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è generico, consistente nella coscienza e volontà di usare un falso valore di bollo in modo conforme alla sua destinazione con la consapevolezza della sua falsità. Lo scopo dell'agente è irrilevante, purché non sia tale da escludere la normale destinazione dei valori di bollo (come nel caso in cui l'uso sia fatto a scopo ornamentale o di collezione)²³⁴.

Quanto alla fattispecie di cui al comma II, è richiesto che l'agente sia in buona fede al momento della ricezione del valore falsificato, essendo richiesta la consapevolezza della falsità nel solo momento dell'uso²³⁵.

Consumazione: il reato si consuma al momento della realizzazione della condotta di uso.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.²³⁶

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

[II] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Inquadramento: delitto inserito nel Capo secondo del Titolo settimo del Libro secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

L'interesse giuridico tutelato è la pubblica fede, intesa come fiducia dei consumatori nei marchi o nei segni distintivi di riconoscimento, i quali garantiscono la provenienza e la circolazione.

Il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni è stato oggetto di riformulazione ad opera dell'art. 15 comma 1 lett. a) l. 23 luglio 2009, n. 99 recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*.

Le condotte di contraffazione, alterazione e uso, punite al primo e secondo comma sono rimaste invariate, ma è stato eliminato il riferimento alle opere dell'ingegno, che sono tutelate dagli artt. 171 e 171^{ter} l. 22 aprile 1941, n. 633. In apertura della norma contenuta nel primo comma, inoltre, è stato inserito l'inciso che richiede che l'autore del fatto potesse conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. In merito al profilo sanzionatorio la pena della fattispecie contemplata al comma 1 (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 2.500 a euro 25.000) è stata distinta da quella irrogata al comma due (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000) ed entrambe sono state aumentate rispetto alla precedente previsione.

È stata, infine, inserita, al terzo comma della norma, la disposizione - già presente con una diversa formulazione nel previgente art. 473 comma 3 - che subordina la punibilità dei delitti in esame alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Gli artt. 473 e 474 sono stati inseriti tra i delitti contro la fede pubblica a seguito del riconoscimento della tradizionale funzione del marchio quale fattore identificativo della fonte di provenienza del prodotto.

Di conseguenza l'interesse tutelato s'individua nel bene di categoria fede pubblica ovvero nella fiducia del pubblico dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali. Secondo questo orientamento il profilo offensivo rilevante è quello pubblicistico, riferibile al pregiudizio per l'affidamento che il pubblico ripone nella funzione distintiva del marchio²³⁷.

²³⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 473 c.p.

Recentemente la Cassazione ha affermato che l'interesse giuridico tutelato dall'art. 473 e dall'art. 474 c.p. è la "*pubblica fede*" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo²³⁸.

²³⁸ Cfr. Cass. Sez. V, n. 18289/2016.

²³⁹ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 278.

²⁴⁰ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 473 c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: il delitto consiste nel fatto di chi potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o di chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, o, ancora, di chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La fattispecie, dunque, punisce:

- a) la contraffazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- b) l'alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- c) l'uso marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali contraffatti, al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione o nella alterazione.

La contraffazione si concreta nella riproduzione abusiva del marchio o di altri segni distintivi, idonea a confondere i consumatori riguardo alla provenienza dei prodotti; l'alterazione invece consiste in una modifica che riguarda l'aspetto, la sostanza o la natura di una cosa. L'uso consiste in qualsiasi utilizzazione giuridica o di fatto del documento falsificato, che, per rilevare autonomamente, deve essere tenuta da un estraneo alla falsificazione, a conoscenza della falsità dell'atto utilizzato²³⁹.

L'oggetto materiale della condotta sono i marchi e i segni distintivi, nazionali o esteri, dei prodotti industriali che vengono registrati e non gli strumenti (punzone, stampo, cliché, etc.) necessari per riprodurre il segno. A seguito dell'intervento di riforma operato con la l. n. 99/2009 l'oggetto materiale è stato ridimensionato perché non ricomprende più i segni distintivi delle opere dell'ingegno.

Il marchio è quel segno suscettibile di essere rappresentato graficamente e idoneo a consentire al pubblico di distinguere prodotti o servizi di un'impresa da ogni altro prodotto della medesima specie, come le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre o figure, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche (secondo la definizione contenuta negli artt. 7 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)²⁴⁰.

I c.d. marchi di forma o marchi tridimensionali, costituiti dalla forma di un contenitore, dalla forma conferita ad un prodotto naturalmente amorfo, dal disegno con cui il prodotto è realizzato, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 473 solo a condizione che la forma o la confezione del prodotto svolga essenzialmente o prevalentemente una funzione distintiva. Ne sono, invece, esclusi quando sono strettamente interconnessi alle caratteristiche e alle forme usuali del prodotto e, perciò, privi di carattere distintivo.

La nozione di segni distintivi è, invece, controversa. Secondo un'impostazione minoritaria ricomprende l'intero *genus* dei segni distintivi, sia segni tipici come marchi collettivi, denominazioni di origine, ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, emblema sia atipici, come lo slogan. In particolare si ritiene che l'espressione indichi tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi. Secondo l'indirizzo dottrinario prevalente, invece, il riferimento ai segni distintivi è inutile in quanto

oggetto di tutela dell'art. 473 è solo il marchio registrato, perché è l'unico a presentare entrambe le caratteristiche della capacità distintiva e della dipendenza della efficacia costitutiva del diritto di uso esclusivo dalla procedura di registrazione. Per rientrare nella sfera di tutela della fattispecie incriminatrice questa tipologia di contrassegni deve riferirsi a prodotti industriali, cioè a tutti i risultati dell'attività imprenditoriale destinata ad essere messa a disposizione dei consumatori²⁴¹.

²⁴¹ *Ibidem*.

Oggetto materiale della condotta di cui al comma 2 dell'art. 473 sono:

- a) i brevetti per invenzione industriale, che riguardano le invenzioni nuove che implicano una attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale (artt. 45 ss. d.lgs. n. 30/2005);
- b) i brevetti per modelli di utilità, cioè le forme nuove del prodotto industriale, che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'applicazione o d'impiego (artt. 82 ss. d.lgs. n. 30/2005);
- c) le registrazioni per modelli e disegni ornamentali, cioè i nuovi aspetti dell'intero prodotto o di una sua parte nelle caratteristiche di linee, contorni, colori, forma della struttura superficiale, dei materiali o degli ornamenti (artt. 31 ss. d.lgs. n. 30/2005).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 473 la tutela penale dei marchi è circoscritta a quelli per i quali sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, o, a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 99/2009, i regolamenti comunitari.

Il significato della clausola è interpretato come rinvio alle norme che disciplinano il procedimento di registrazione dei marchi, per cui la registrazione viene considerata un presupposto della condotta.

Elemento soggettivo: per quanto riguarda il profilo soggettivo il reato è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'*immutatio veri*.

L'introduzione dell'inciso "*potendo conoscere l'esistenza del diritto di privativa industriale*" ad opera della l. n. 99/1999 indica che rientra nell'oggetto del dolo anche la semplice conoscibilità di tale elemento. Non è necessario, perciò, che sussista la consapevolezza da parte dell'agente che il marchio sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

La *ratio* della modifica s'individua in ragioni di semplificazione probatoria: la registrazione del marchio basterà di regola a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, considerato che il diritto di esclusiva si acquista con la registrazione e che la stessa è regolata da un regime di pubblicità finalizzato proprio alla conoscibilità del diritto di privativa industriale²⁴².

²⁴² *Ibidem*.

²⁴³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 473 c.p.

²⁴⁴ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 278.

²⁴⁵ *Ibidem*.

²⁴⁶ Articolo riformulato dalla L.23 luglio 2009, n. 99.

Anche la seconda fattispecie è punita a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'*immutatio veri*. È anche necessaria la consapevolezza che il brevetto è stato concesso con l'osservanza delle norme interne e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale²⁴³.

Consumazione: il reato si consuma, in relazione alle condotte di contraffazione o alterazione, nel momento in cui la falsificazione è stata eseguita con tali risultati da potersi ritenere sussistente la confondibilità a fra i segni ed il rischio di confusione, mentre quanto alla condotta dell'uso il momento consumativo si identifica con il primo atto di

utilizzo commerciale o industriale, ovvero con l'atto di apposizione di un contrassegno scindibile al prodotto²⁴⁴.

Ai fini della consumazione l'art. 473 non richiede un effettivo contatto del segno con il pubblico, cioè che il prodotto sia effettivamente esitato o distribuito. È necessario che la contraffazione o l'alterazione abbiano superato la fase dell'ideazione o del progetto del marchio, non essendo sufficiente dunque un bozzetto o una prova di stampa e che il marchio imitato sia presente nell'ordinario svolgimento dei traffici commerciali, in tutte le possibili manifestazioni, ad es. quelle pubblicitarie²⁴⁵.

In particolare si afferma che il reato si realizza solo quando il marchio assume, almeno potenzialmente, la sua funzione di segno distintivo.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito nell'ipotesi di cui al comma I, facoltativo nell'ipotesi di cui al comma II; *fermo:* non consentito.

Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi²⁴⁶.

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Settimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la fede pubblica e, segnatamente, nel capo dedicato alla falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

La fattispecie in esame è diretta a tutelare la fede pubblica nei confronti di tutte quelle condotte volte alla falsificazione dei mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento. Di conseguenza, la sanzione penale deve ritenersi applicabile soltanto in relazione alla tutela dei marchi e di tutti gli altri prodotti industriali che sono debitamente registrati²⁴⁷.

²⁴⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 473 c.p.

²⁴⁸ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 279.

²⁴⁹ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 279.

Detta fattispecie svolge funzione sussidiaria e complementare rispetto a quella contemplata dall'art. 473 c.p. in quanto punisce una serie di condotte logicamente e cronologicamente successive ad una contraffazione di marchi compiuta da altri e prodromiche rispetto allo scambio o alla vendita del prodotto contraffatto, sempre nella stessa ottica di tutela della salvaguardia dell'affidamento della generalità dei consumatori nella genuinità dei segni e nella esplicazione della loro funzione distintiva²⁴⁸.

La collocazione delle fattispecie tra i delitti contro la fede pubblica è dipesa, infatti, dal riconoscimento della tradizionale funzione del marchio quale fattore identificativo della fonte di provenienza del prodotto²⁴⁹.

Recentemente la Suprema Corte ha precisato che il delitto di cui all'art. 474 tutela in via principale e diretta la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Tale protezione è predisposta per contrastare il pericolo derivante alla generalità dei consociati dalla circolazione dei beni venduti con modalità in grado di rendere evidente la contraffazione del marchio apposto sui medesimi, potenzialmente rivendibili in circostanze diverse²⁵⁰.

²⁵⁰ Cfr. Cass. Sez. V, n. 18289/2016, Cass. Sez. V, n. 46817/2015, Cass. Sez. II, n. 20944/2012.

²⁵¹ Cfr. Cass. Sez. V, n. 11240/2008.

²⁵² Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 279.

Anche prima della riforma la Cassazione ha asserito che il reato di cui all'art. 474 non garantisce gli acquirenti: è, infatti, irrilevante che quest'ultimi siano in grado, avuto riguardo alla qualità del prodotto, al prezzo, al luogo dell'esposizione nonché alla figura del venditore, di escludere la genuinità del prodotto, perché ciò che conta è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi, per la cui individuazione è sufficiente ma imprescindibile un raffronto tra i segni, e non già quella tra i prodotti²⁵¹.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: il reato di cui all'art. 474 ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 e ne rappresenta il naturale sviluppo, secondo un'ottica di tutela della fede pubblica.

La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474).

L'art. 474 punisce, pertanto, una serie di condotte logicamente e cronologicamente successive ad una contraffazione di marchi compiuta da altri e prodromiche rispetto allo scambio o alla vendita del prodotto contraffatto, svolgendo un ruolo sussidiario e complementare rispetto alla fattispecie dell'art. 473²⁵².

La norma contiene due clausole di riserva iniziali che delimitano l'ambito di applicazione escludendo la configurabilità del delitto di cui al comma I nel caso di concorso nei reati previsti all'art. 473 e la configurabilità di quello di cui al comma II, nei casi di concorso nella contraffazione, alterazione o introduzione nello Stato dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Il fatto descritto dall'art. 474 consiste:

a) introdurre nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. L'introduzione nel territorio dello Stato si configura con l'ingresso nel territorio nazionale di prodotti già contraffatti all'estero, indipendentemente dal fatto che siano destinati esclusivamente al mercato italiano;

b) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La detenzione per la vendita si realizza quando il soggetto agente, dopo aver ricevuto i prodotti contraffatti, continua a mantenerne la disponibilità materiale a scopo di vendita; la messa in vendita coincide con qualsiasi comportamento idoneo a offrire prodotti contraffatti al pubblico dei consumatori, a prescindere dalla avvenuta instaurazione di trattative con la clientela, ma pur sempre in presenza di un contatto almeno potenziale con il pubblico dei consumatori. La messa in circolazione ricomprende ogni attività di movimentazione della merce contraffatta finalizzata alla successiva vendita²⁵³.

²⁵³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 474 c.p..

²⁵⁴ Cfr. Cass. Sez. II, n. 24516/2015, Cass. Sez. II, n. 15080/2012, Cass. Sez. V, n. 14876/2009.

²⁵⁵ Cfr. Cass. Sez. V, n. 5957/2011.

²⁵⁶ Cfr. Cass. Sez. II, n. 25073/2010.

²⁵⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 474 c.p..

²⁵⁸ Cfr. Cass. Sez. II, n. 142/2011.

Oggetto materiale del reato sono i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, cioè tutti i risultati dell'attività imprenditoriale destinata ad essere messa a disposizione dei consumatori.

La giurisprudenza ha chiarito che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo per la cui realizzazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione²⁵⁴.

Non è, inoltre, sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza su ricambi commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio di cui l'agente è titolare²⁵⁵.

La Cassazione, inoltre, ha affermato che per la configurabilità del reato di cui all'art. 474 non è necessaria una identica imitazione di tutti gli elementi del marchio, essendo sufficiente la riproduzione di quelli fondamentali e caratteristici così da trarre in inganno i terzi e da provocare confusione circa l'origine e la provenienza del prodotto²⁵⁶.

Elemento soggettivo: entrambe le condotte contemplate dall'art. 474 sono puniti a titolo di dolo specifico, cioè è necessaria la sussistenza del fine ulteriore di trarre profitto. Nell'oggetto del dolo è ricompreso la conoscenza della esistenza del titolo di proprietà industriale, diversamente dal reato di contraffazione, per il quale è ora richiesta la semplice conoscibilità²⁵⁷.

La giurisprudenza ha precisato che in caso di detenzione di prodotti con marchi contraffatti è necessario provare la finalità di vendita sulla base dei più disparati elementi indiziari, purché essi siano univocamente conducenti alla conclusione che il possesso sia diretto alla attività del successivo commercio o messa in circolazione del corpo di reato²⁵⁸.

Deve escludersi la consapevolezza dell'agente in ordine alla «esistenza del titolo di proprietà industriale» quando la merce sia stata ordinata in epoca precedente alla avvenuta registrazione del marchio che si assume contraffatto²⁵⁹.

²⁵⁹ Cfr. Cass. Sez. II, n. 42446/2012.

²⁶⁰ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 305.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo nell'ipotesi di cui al comma I, non consentito nell'ipotesi di cui al comma II; *fermo:* non consentito.

4.5 Reati contro l'industria e commercio.

Ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio è dedicato il Titolo ottavo del Libro secondo del Codice penale. La previsione di un autonomo titolo di reati costituisce un elemento di novità del codice Rocco rispetto al Codice Zanardelli, novità che si giustifica considerando l'ideologia economico - politica posta a fondamento dello Stato Corporativo.

In particolare, tali delitti sono ripartiti in tre capi:

Capo I - *Dei delitti contro l'economia pubblica* (artt. 499 - 512).

Capo II - *Dei delitti contro l'industria ed il commercio* (artt. 513 - 517).

Capo III - Contenente il solo art. 518, con *Disposizioni comuni ad alcuni dei reati previsti nei capi precedenti*.

Per **economia pubblica** si intende l'insieme delle attività economiche che si svolgono nell'ambito della Nazione.

Per **commercio**, l'esercizio abituale dell'acquisto e della compera di beni e della loro rivendita a scopo di guadagno.

Per **industria**, ogni forma di organizzazione che tende a concentrare l'attività produttiva²⁶⁰.

4.5.1 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1, D.lgs n. 231/2001)

Articolo inserito dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 51-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

L'art. 25bis.1 del D.lgs n. 231/2001 richiama gli articoli 513, 513bis, 514, 515, 516, 517, 517ter, 517quater c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

[I]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Ottavo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'economia pubblica e, segnatamente, fra i delitti contro l'industria e il commercio. Scopo della norma è quello di tutelare il corretto esercizio dell'attività industriale o commerciale. La norma in esame ha natura sussidiaria e non trova applicazione qualora il fatto integri un reato più grave.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune anche se il precetto, per sua natura, è destinato all'esercente di un'impresa industriale o commerciale.

Elemento oggettivo: la condotta può consistere alternativamente nell'impedire o turbare mediante violenza sulle cose ovvero attraverso l'uso di mezzi fraudolenti l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo specifico, consistente nello scopo di causare l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

Consumazione: trattasi di reato istantaneo che si consuma nel luogo e nel momento in cui è posto in essere il comportamento violento o fraudolento.

Tentativo: il tentativo non si ritiene configurabile. Trattandosi, infatti, di reato di pericolo

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* querela; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

Art. 513bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

[I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Ottavo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'economia pubblica e, segnatamente, fra i delitti contro l'industria e il commercio.

Soggetto attivo: nonostante il "chiunque" si richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non

deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività²⁶¹.

²⁶¹ Cfr. Cass. Sez. II, 16.05.2001, n. 26918

²⁶² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 513bis c.p..

²⁶³ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1065.

Elemento oggettivo: la condotta incriminata dall'art. 513 c.p. consiste nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva compie atti di concorrenza usando violenza o minacce, anche se gli atti di concorrenza riguardano attività finanziata dallo Stato o da altri enti pubblici²⁶².

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo specifico e, dunque, occorre che il comportamento violento o minaccioso venga posto in essere allo scopo di scoraggiare la concorrenza.

Consumazione: il delitto in esame è istantaneo e si consuma contestualmente all'attuazione della violenza o della minaccia.²⁶³

Tentativo: il tentativo non si ritiene configurabile. Trattasi, infatti, di reato di pericolo.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Ottavo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'economia pubblica e, segnatamente, fra i delitti contro l'industria e il commercio.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune anche se destinatario naturale del precetto è comunque un operatore del settore economico interessato²⁶⁴.

²⁶⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1067.

²⁶⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 514 c.p..

²⁶⁶ Ibidem.

Elemento oggettivo: il delitto previsto dall'art. 514 c.p. punisce la messa in circolazione e la vendita di prodotti con marchi contraffatti o alterati causa di danno alle industrie nazionali.

La condotta di detto reato coincide con quella descritta dai commi 2 e 3 dell'art. 474 c.p. e consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione nei mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Per la messa in vendita non è necessaria la dimostrazione di concrete trattative per la vendita ma basta semplicemente che i prodotti si trovino nei luoghi destinati all'esercizio del commercio. Inoltre, l'atto di messa in vendita di un prodotto contraddistinto da marchi o da segni distintivi mendaci può essere anche isolato.

La messa in circolazione, invece, comprende tutte le altre ipotesi di immissione nel mercato dei prodotti falsamente contrassegnati.

Prevede una circostanza aggravante per il caso in cui sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale e

stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 473 e 474 c.p., presentandosi, dunque, rispetto a questi ultimi reati, in rapporto di specialità²⁶⁵.

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo specifico, consistente nella volontà di porre in essere la condotta tipica al fine di causare un danno all'industria nazionale.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza l'evento del nocumento all'industria nazionale.

Tentativo: il tentativo non è configurabile in quanto se il nocumento non si verifica, la condotta integra i reati previsti dagli artt. 474 o 517 c.p. a seconda che i contrassegni siano registrati o no²⁶⁶.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

*[I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.*²⁶⁷

²⁶⁷ Per un'ipotesi particolare, v. art. 4 d.l. 17 gennaio 1977, n. 3, conv., con modif., nella l. 18 marzo 1977, n. 63.

²⁶⁸ Cfr. Cass. Sez. II, n. 48026/2014.

²⁶⁹ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1072.

[II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Ottavo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'economia pubblica e, segnatamente, fra i delitti contro l'industria e il commercio.

Soggetto attivo: la norma ha portata generale in quanto il soggetto attivo può essere chiunque agisca nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico.

Elemento oggettivo: la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata²⁶⁸.

Elemento soggettivo: ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico, mentre i moventi della condotta sono irrilevanti, in quanto il reato sussiste anche se l'agente non si proponga come scopo l'inganno o il danno dell'acquirente²⁶⁹.

Consumazione: il delitto si consuma nel momento e nel luogo della consegna del bene o del documento che lo rappresenta.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Ottavo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'economia pubblica e, segnatamente, fra i delitti contro l'industria e il commercio.

Soggetto attivo: la norma ha portata generale in quanto il soggetto attivo può essere chiunque si rende colpevole dei fatti descritti a prescindere che sia o meno un commerciante. Si tratta, pertanto, di un reato comune.

Elemento oggettivo: la condotta di detto reato è costituita dal porre in vendita o dal mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che non lo sono.

Pertanto, non è sufficiente la sola non genuinità dell'alimento ma occorre che il venditore la presenti come genuina.

Per messa in vendita si intende l'offerta di una determinata sostanza a titolo oneroso, per messa in commercio invece si intende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Per l'integrazione del reato è sufficiente la detenzione ma solo se è accompagnata da comportamenti che palesano il fine di vendere e di commerciare come ad esempio l'esposizione dei cibi in una vetrina, ma non contano gli atti che non rappresentano l'immissione in commercio come la fabbricazione o la preparazione.

Oggetto materiale della condotta sono le sostanze alimentari non genuine.

Per sostanza alimentare deve intendersi qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata alla alimentazione, con consumo voluttuario o di completamento all'alimentazione.

La genuinità, invece, è di due tipi: genuinità naturale che deve intendersi come la condizione di una sostanza che non ha subito modificazioni ad opera dell'uomo tramite il trattamento di estranee alla sua composizione naturale e genuinità formale, che deve intendersi come la condizione di una sostanza che ha i requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto.

Pertanto, deve intendersi non genuina quella sostanza alterata o contraffatta cioè quel prodotto alimentare che subendo modificazioni ad opera dell'uomo è stato soggetto a commistioni con sostanze estranee alla sua composizione naturale o sia stato impoverito di principi nutritivi caratteristici; non genuini quei prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione 270.

270 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 516 c.p..

271 Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1077.

Elemento soggettivo: ai fini della configurabilità del reato è sufficiente il dolo generico, cioè la consapevolezza da parte del venditore della non genuinità della sostanza. Esso deve sussistere al momento della messa in commercio²⁷¹

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo di messa in vendita o in commercio della sostanza alimentare non genuina.

Tentativo: ne viene generalmente esclusa la configurabilità.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: non consentito; fermo: non consentito.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

*[1]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*²⁷²

²⁷² Importo così elevato dall'art. 10 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. L'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99, ha sostituito le parole "fino a un anno o", con le parole "fino a due anni e".

²⁷³ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1081.

²⁷⁴ Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Ottavo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'economia pubblica e, segnatamente, fra i delitti contro l'industria e il commercio.

Soggetto attivo: la norma ha portata generale in quanto il soggetto attivo può essere chiunque si rende colpevole dei fatti descritti a prescindere che sia o meno un commerciante. Si tratta, pertanto, di un reato comune.

Elemento oggettivo: la condotta di detto reato è costituita dal porre in vendita o dal mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali.

La condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione.

Elemento soggettivo: è sufficiente il dolo generico di esporre in vendita o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci non rilavando la circostanza che il venditore abbia avvertito o intendesse avvertire il compratore al momento dell'acquisto²⁷³.

Consumazione: il delitto si consuma con la messa in vendita o in circolazione dei prodotti con segni mendaci.

Tentativo: ne viene generalmente esclusa la configurabilità.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: non consentito; fermo: non consentito.

Art. 517ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale²⁷⁴.

[I]. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Ottavo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'economia pubblica e, segnatamente, fra i delitti contro l'industria e il commercio.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: l'art. 517ter ha natura sussidiaria rispetto ai delitti previsti ex art. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi).

La condotta di detto reato prevista dal primo comma è costituita dalla fabbricazione o uso industriale di oggetti o di altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; quella prevista dal comma 2, invece, consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nella detenzione per la vendita, nella messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione i beni dei suddetti beni.

Per messa in vendita con offerta diretta ai consumatori deve intendersi l'offerta della merce e non la sola giacenza nei luoghi destinati alla vendita.

Per messa in circolazione deve intendersi qualsiasi ipotesi di immissione sul mercato dei prodotti.

Per usurpazione deve intendersi l'imitazione parziale del brevetto o del marchio²⁷⁵.

²⁷⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 517ter c.p..

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo del reato è costituito, per quanto riguarda il primo comma, dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; il dolo sussiste anche quando l'agente ha omessi gli accertamenti in ordine alla sussistenza di un brevetto valido. Per quanto riguarda il secondo comma, è richiesto il dolo specifico costituito dal fine di trarre profitto dall'introduzione nel territorio dello Stato, dalla detenzione per la vendita, dal porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o dal mettere in circolazione i beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo di fabbricazione o uso industriale, di introduzione nel territorio dello Stato, di detenzione per la vendita, di messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o di messa in circolazione dei beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il comma quarto prescrive come condizione di punibilità che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: non consentito; fermo: non consentito.

Art. 517quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari²⁷⁶.

²⁷⁶ Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

[I]. *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

[II]. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

[III]. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma.*

[IV]. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Ottavo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'economia pubblica e, segnatamente, fra i delitti contro l'industria e il commercio.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la condotta di detto reato è costituita dalla contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, oppure dall'introduzione nel territorio dello Stato, dalla detenzione per la vendita, dalla messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o dal mettere in circolazione i prodotti agroalimentari con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo del reato è costituito, per quanto riguarda il primo comma, dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà della contraffazione e dell'alterazione e dalla consapevolezza che l'indicazione geografica o la denominazione di origine è stata registrata o riceve tutela dalle leggi nazionali o internazionali. Per quanto riguarda il secondo comma, è richiesto il dolo specifico costituito dal fine di trarre profitto dall'introduzione nel territorio dello Stato, dalla detenzione per la vendita, dal porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o dal mettere comunque in circolazione i prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte²⁷⁷.

²⁷⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 51^{quater} c.p..

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo di alterazione, contraffazione, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

4.6 Reati societari.

I reati societari sono contemplati nell'elenco di quei reati-presupposto che in presenza di talune condizioni possono far derivare una responsabilità penale-amministrativa dell'ente medesimo. Un aspetto che va segnalato è che la previsione di questi reati non è contenuta nel codice penale né in una legge speciale, ma nel corpus del diritto privato, ovvero il codice civile. I reati previsti sono considerati particolarmente gravi, tant'è che la competenza a giudicare è demandata al Tribunale in composizione collegiale.

Per tutti questi reati è prevista – in caso di condanna o di patteggiamento la confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterlo, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca “per equivalente” di una somma di denaro o di altri beni. Ulteriore “sanzione” che consegue alla sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o commissari per fatti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio, consiste nella comunicazione – a cura della cancelleria dell'Autorità che ha emesso la sentenza di condanna – all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale i condannati appartengono²⁷⁸.

²⁷⁸ Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 2621 c.c.

4.6.1 Reati societari (art. 25^{ter}, D.lgs n. 231/2001)

Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61; modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla L. 6 novembre 2012, n. 190; modificato dalla Legge n. 69/2015; modificato dalla D.Lgs. n. 38/2017.

1. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)) 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

L'art. 25ter richiama gli articoli 2621, 2621bis, 2621ter, 2622, 2623 (abrogato), 2624 (abrogato), 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629bis, 2632, 2633, 2635, 2635bis, 2636, 2637, 2638 c.c.

Riferimenti normativi:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

[1]. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. La L. 27 maggio 2015, n. 69, contenente disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio, ha sostituito il testo degli art. 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei creditori; attualmente: false comunicazioni sociali delle società quotate) ed introdotto ipotesi di minore gravità dei fatti di cui all'art. 2621- art. 2621bis - e di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - art. 2621ter c.c.

La sostituzione del testo dell'art. 2621 c.c. ha determinato la trasformazione della fattispecie contravvenzionale prevista dalla norma previgente in delitto punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione, mentre è rimasta inalterata la natura di reato di pericolo della fattispecie. A parte le modifiche afferenti all'elemento oggettivo del reato, che sono oggetto di controversa interpretazione, altre, di minore rilevanza, riguardano l'elemento soggettivo che è pur sempre quello del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Con la sostituzione del testo dell'art. 2622 (precedentemente sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 61/2002, poi dall'art. 30, comma 1, l. n. 262/2005, con decorrenza 12 gennaio 2006), che già prevedeva una fattispecie delittuosa, è stato aggravato il sistema sanzionatorio con riferimento alle false comunicazioni sociali riguardanti società quotate e la fattispecie è stata trasformata da reato di danno in reato di pericolo²⁷⁹.

²⁷⁹ Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 2621 c.c.

Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità.

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. L'art. 2621bis, introdotto dall'art. 10 L. 27 maggio 2015, n. 69, prevede al primo comma la minor pena edittale della reclusione da sei mesi a tre anni ove i fatti di false comunicazioni siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta. Al secondo comma sono previsti lo stesso trattamento sanzionatorio, e la punibilità a querela della società, dei soci e degli altri destinatari della comunicazione sociale, per i fatti commessi nell'ambito della gestione di società non fallibili ai sensi dell'art. 1 R.D. n. 267/1942²⁸⁰.

²⁸⁰ Ibidem.

Art. 2621ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità.

[I] Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile, sostituito dall'art. 11 L. 27 maggio 2015, n. 69. Per effetto della citata riforma la norma in esame ha mutato profondamente la sua funzione incriminatrice in rapporto con la fattispecie di cui all'art. 2621, mantenendo rispetto a quest'ultima la sua posizione specializzante, fornita dall'innesto di elementi aggiuntivi sulla condotta base. Tuttavia, gli elementi aggiuntivi non si identificano più, come in precedenza, in eventi costituiti da danni patrimoniali nei confronti della società, dei soci o dei creditori, degli stessi soggetti in relazione a società quotate, ovvero dei risparmiatori per le condotte commesse nella gestione di queste ultime società, eventi qualificanti di specifici e distinti reati di falso dannoso.

Ora l'elemento specializzante è solo la natura della società a cui afferiscono le false comunicazioni sociali. Tali società sono in primo luogo individuate, al primo comma dell'articolo, in quelle emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato italiano o di altro paese dell'Unione europea. Il secondo comma assimila alle stesse le società che controllano quelle appena richiamate, le società emittenti strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nel mercato di cui sopra o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano e le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono.

Quest'ultima indicazione assume chiaramente, nella struttura della norma, il ruolo di una disposizione di chiusura, che come tale individua l'ambito di tutela della norma stessa. Il contesto dell'incriminazione è quello di tutte le società che raccolgono pubblico risparmio, con una conseguente diffusione dell'offesa di pericolo, propria dell'ipotesi generale del reato, in una più ampia estensione di soggetti passivi, comprendente per l'appunto i risparmiatori²⁸¹.

²⁸¹ Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 2622 c.c.

²⁸² Articolo abrogato dall'art. 34 l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto

*Abrogato*²⁸².

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

283 Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

284 Cfr. Cass. n. 38393/2012.

285 Estratto www.portale231.com.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. Il reato di impedito controllo (art. 2625, comma 2) si consuma con il verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice, necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità. Il diritto di querela spetta a tutti i soci che abbiano subito un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento²⁸⁴.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. Il reato d'indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento²⁸⁵.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. Il reato si realizza in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva. Si tratta dei cosiddetti utili fittizi, per la cui definizione è opportuno preliminarmente precisare quando, al contrario, l'utile possa dirsi effettivamente conseguito. L'utile può, infatti, definirsi "reale", quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi "fittizio" e, in quanto tale, non ripartibile - quando 32 incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite

con utili, che non possono per legge essere distribuite. Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.²⁸⁶

²⁸⁶ *Ibidem*.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II.] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. Il bene protetto dalla norma va individuato nella integrità del capitale sociale e delle riserve disponibili. Con riferimento specifico al divieto di sottoscrizione, rileva altresì l'interesse alla regolare costituzione del capitale sociale della controllante: se, invero, la controllata potesse sottoscrivere azioni della controllante, sarebbe, in realtà, quest'ultima a sottoscrivere parte del suo capitale, che risulterebbe così artificiosamente gonfiato. Trattasi di un reato proprio degli amministratori. Nella ipotesi di cui al secondo comma la punibilità è limitata agli amministratori della società controllata, mentre gli amministratori della controllante potranno rispondere solo a titolo di concorso ex art. 110 c.p., qualora abbiano agito di concerto con i primi. Anche i soci alienanti possono rispondere allo stesso titolo e alle stesse condizioni, quali concorrenti necessari.²⁸⁷

²⁸⁷ Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 2628 c.c.

²⁸⁸ Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 2629 c.c.

Art. 2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei creditori.

[I.] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. Oggetto di tutela è il capitale sociale, in funzione di garanzia delle ragioni dei creditori. Il duplice riferimento normativo alla "violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori" e al "danno cagionato ai creditori" fa propendere la dottrina nel ritenere che per una tutela solo in via mediata del capitale sociale rispetto al primario e diretto interesse patrimoniale dei creditori.

Trattasi di un reato proprio degli amministratori. I soci che votino la delibera di riduzione del capitale sociale, consapevoli di indurre gli amministratori al fatto, possono eventuale concorrere ex art. 110 c.p.²⁸⁸.

Art. 2629bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

[I]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. **Inquadramento:** articolo inserito nel Codice civile. Nel reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'art. 2629bis, il danno arrecato alla società od a terzi è elemento costitutivo della fattispecie e può consistere in qualsiasi pregiudizio, anche non strettamente patrimoniale²⁸⁹.

²⁸⁹ Cfr. Cass. n. 29605/2014.

²⁹⁰ Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 2633 c.c.

²⁹¹ Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. L'oggetto della tutela accordata dalla disposizione in commento deve essere individuata nel diritto dei creditori di essere soddisfatti in via prioritaria rispetto ai soci: nella fase di liquidazione della società i creditori sociali vantano un diritto di prelazione, per cui, prima di ripartire l'eventuale attivo tra i soci, si deve provvedere al loro pagamento.

L'art. 2633 configura una ipotesi di reato proprio, richiedendo in capo al soggetto attivo del reato la qualifica di liquidatore della società. Ciò nonostante anche i soci potranno essere chiamati a rispondere del reato in esame laddove procedano direttamente alla ripartizione dei beni trascurando di nominare i liquidatori, in tal caso assumendo la qualifica di liquidatori di fatto²⁹⁰.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati²⁹¹.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo²⁹².

²⁹² Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il testo precedente era il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni".

²⁹³ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il testo precedente era il seguente: "Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste".

294 Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha sostituito le parole «utilità date o promesse» con le parole «utilità date, promesse e offerte».

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste²⁹³.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

[VI]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte²⁹⁴.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. La nuova versione dell'art. 2635 c.c., introducendo esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati, ne subordina l'applicabilità al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Il D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, rubricato "Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'unione europea" ha introdotto il sesto comma della norma in commento, stabilendo che la misura della confisca per equivalente non possa in ogni caso essere inferiore al valore delle utilità date o promesse. Successivamente è intervenuto il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, "Attuazione alla decisione quadro/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato", che, sostituendo il primo e terzo comma e modificando il sesto comma dell'art. 2635, ha previsto in primo luogo, la possibilità che le condotte di corruzione tra privati siano realizzate anche per interposta persona; in secondo luogo, si è disposto un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione passiva tra privati, ricomprendendo anche coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle esercitate dai soggetti espressamente indicati nella prima parte del primo comma (amministratori, direttori generali, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori); si ampliano, inoltre, le condotte sanzionabili, inserendo, nel primo comma, la sollecitazione, accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa e, nei commi terzo e sesto, l'offerta; infine, dalla fattispecie, nel primo comma, è stato espunto il riferimento al "documento alla società", non essendo più necessario, altresì, l'effettivo compimento o l'omissione di atti²⁹⁵.

²⁹⁵ Codice Civile commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 2635 c.c.

²⁹⁶ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Art. 2635bis Codice Civile Istigazione alla corruzione tra privati²⁹⁶.

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di

società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[III]. Si procede a querela della persona offesa.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile.

L'art. 2635bis, introdotto dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (*"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"*) disciplina la nuova ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, che si articola in:

- istigazione attiva di cui al primo comma, che punisce colui che, al fine di ottenere il compimento o l'omissione di un atto, in violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebite agli soggetti qualificati delle società e dell'ente privato previsti dall'art. 2635 (amministratori, direttori generali preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché altri soggetti con funzioni direttive) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- istigazione passiva, di cui al secondo comma, che invece punisce i suddetti soggetti della società o dell'ente privato che, in cambio delle citate condotte illecite, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, la dazione o la promessa, di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il terzo comma prevede, infine, la procedibilità a querela della persona offesa.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

[I]. *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale. La formulazione del delitto, nell'incriminare la condotta di chi determina la maggioranza in assemblea, non lascia poi spazio a dubbi sulla sua struttura: con il termine "determinare" si evidenzia che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza; La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

[I]. *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. L'art. 2637, mentre prima sanzionava il reato di aggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggi si applica ai soli casi di aggio posti in essere rispetto a «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato». Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[IIIbis] [sic] Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza²⁹⁷.

²⁹⁷ Comma inserito, con la numerazione così riportata, dall'art. 101, comma 1, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

Inquadramento: articolo inserito nel Codice civile. Il reato può realizzarsi in due diverse ipotesi. In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza. La seconda ipotesi si realizza, invece, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva²⁹⁸.

²⁹⁸ Estratto www.portale231.it

²⁹⁹ Manuale di diritto penale - Parte speciale. Luigi Delpino 2015 p. 16.

³⁰⁰ *Ibidem*.

4.7 Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Il Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale dedicato a delitti contro la personalità dello Stato si suddivide nei seguenti capi:

Capo I - *Delitti contro la personalità internazionale dello Stato* (artt. 241-275).

Capo II - *Delitti contro la personalità interna dello Stato* (artt. 276-293).

Capo III - *Delitto contro i diritti politici del cittadino* (art. 294).

Capo IV - *Delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti o emblemi* (artt. 295-300).

Capo V - *Disposizioni comuni ai capi precedenti* (artt. 301-313).

I delitti contro la personalità dello Stato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. c.p., sono delitti oggettivamente politici poiché *"offendono un interesse dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino"*.

Come si legge nella relazione al codice, per personalità dello Stato deve intendersi non solo la sicurezza dello Stato ma *"tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità"*²⁹⁹.

Il legislatore considera la personalità dello Stato sotto un duplice profilo e cioè come personalità esterna, attinente ai rapporti internazionali, e come personalità interna, relativa ai rapporti con i cittadini.

Elemento comune a tutte le figure criminose ricomprese nel capo primo è l'incriminazione di tutti gli atti che ledono la sicurezza dello Stato mediante aggressioni esterne e, dunque, si offre tutela lo specifico aspetto della sua sopravvivenza. Nel capo secondo, invece, si incriminano tutti quei comportamenti capaci di turbare l'ordinamento costituzionali attraverso sovvertimenti interni³⁰⁰.

Oggetto della tutela penale sono da un lato la sicurezza interna ed il prestigio nazionale, dall'altro i vari organi costituzionale, i cui membri sono i rappresentanti diretti o indiretti della popolazione.

4.7.1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal co-dice penale e dalle leggi speciali (art. 25quater, D.lgs n. 231/2001).

Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003, n. 7.

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

L'art. 25quater del D.lgs. 231/2001 richiama gli art. 270, 270bis, 270ter, 270quater, 270quinquies, 270sexies, 280, 280bis, 289bis, 302, 304, 305, 306, 307 c.p., art. 1 L. 342/1976, art. 2 L. 342/1976 art. 3 L. n. 422/1989, art. 5 D.lgs. 625/1979, art. 2 della Convenzione

internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York del 9 dicembre 1999.

Riferimenti normativi:

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive.

[I]. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o amministra associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[II]. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[III]. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Soggetto attivo: data la natura di reato comune, soggetto attivo può essere chiunque, cittadino o straniero, purché agisca nel territorio dello Stato. Si tratta di un reato plurisoggettivo a concorso necessario, per la realizzazione del quale occorre la presenza di una molteplicità di soggetti attivi. Dal momento però che il modello legale - così come avviene ad esempio anche nel caso dell'art. 306 - non prevede il numero minimo di tre partecipanti (a differenza di quanto invece espressamente sancito dagli artt. 416 e 416bis), si è molto dibattuta la questione inerente al numero di correi indispensabile, perché si possa reputare integrata la figura tipica. Si è però ormai raggiunta una unanimità di opinioni, in dottrina ed in giurisprudenza, circa il fatto che siano essere almeno due, i soggetti la cui partecipazione è in grado di dar vita ad una associazione conforme all'archetipo normativo in argomento³⁰¹.

³⁰¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 270 c.p.

Elemento oggettivo: la norma in esame prevede due distinte ipotesi delittuose. L'associazione sovversiva propriamente detta (comma I) e la partecipazione ad associazione sovversiva (comma II). Viene incriminata l'associazione in se stessa allo scopo di tutelare in maniera anticipata l'oggetto giuridico della norma a prescindere dalla realizzazione del programma. Il concetto di associazione deve essere qui inteso in senso molto ampio, comprensivo non solo delle società vere e proprie, bensì anche di comitati o gruppi comunque denominati, rivestano essi un carattere stabile o delimitato nel tempo, siano essi più o meno conosciuti. Viene quindi punito il fatto stesso di costituire un qualunque gruppo umano - comunque denominato - che si riconosca nell'utilizzo di metodi violenti. Sotto il profilo squisitamente definitorio, l'associazione rilevante ai fini che ora interessano è rappresentata dall'unione - avente connotazioni precipue di stabilità e di permanenza - costituita da più persone, le quali abbiano un obiettivo condiviso. Le condotte oggetto di previsione incriminatrice sono distinte secondo il ruolo che esse assumono all'interno della struttura associativa, nonché in base all'importanza del contributo.

Si differenziano dunque nettamente le condotte di rango superiore (quelle che testualmente - secondo il dettato normativo - si concretano nel fatto di promuovere, o di costituire, o di organizzare), rispetto a quelle da ritenersi di livello inferiore, in quanto connotate dalla mera partecipazione del soggetto ad una compagine già esistente (che sia stata dunque già costituita da altri e che sia in grado di proseguire agevolmente l'attività, anche in assenza dell'apporto causale del mero partecipe)³⁰².

Elemento soggettivo: elemento soggettivo è il dolo specifico. Il soggetto agente, infatti, deve non solo avere la consapevolezza dell'esistenza e dell'operatività della struttura associativa, ma anche la volontà di prendere parte alle attività della stessa, rappresentandosi e volendo anche il perseguimento degli scopi di sovversione, nei termini sopra specificati. Tale dolo specifico è rappresentato dal fine ultimo di giungere alla violenta soppressione o al violento capovolgimento dell'assetto democratico e pluralista, secondo le modalità esecutive indicate dalla norma³⁰³.

Consumazione: il delitto giunge a consumazione nel momento e nel luogo ove vengano realizzate le singole condotte tipizzate.

Tentativo: trattandosi di reato a consumazione anticipata il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Corte d'Assise nell'ipotesi di cui al comma I, Tribunale in composizione collegiale nell'ipotesi di cui al comma II e III; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* obbligatorio nell'ipotesi di cui al comma I, non consentito nell'ipotesi di cui al comma II e III; *fermo:* consentito nell'ipotesi di cui al comma I, non consentito nell'ipotesi di cui al comma II e III.

Art. 270bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

[I]. *Chiunque promuove, costituisce, organizza, amministra o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (3) è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

[II]. *Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

[III]. *Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

[IV]. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato. L'articolo è stato inserito nel Codice ad opera dell'art. 2 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella l. 6 febbraio 1980, n. 15; è stato poi novellato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modifiche in l. 15 dicembre 2001, n. 438 Per ciò che attiene alla *ratio* della norma, si può sottolineare come si tratti di una disposizione introdotta come risposta al nuovo quadro internazionale ed alle emergenze, che si erano venute a creare all'indomani degli attacchi terroristici verificatisi negli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001. Il riferimento al terrorismo anche internazionale serve evidentemente a rimarcare il carattere sovranazionale dell'emergenza ed a sottolineare il ruolo di primo piano che l'Italia intende svolgere, nella lotta globale al terrore. Con specifico riferimento al bene giuridico oggetto di tutela, la norma mira alla salvaguardia dell'ordine democratico e dell'assetto costituzionale dello Stato. Il richiamo al terrorismo anche internazionale mira poi palesemente, come sopra accennato, ad attribuire a tale norma una funzione di tutela non circoscritta ai confini del Paese, bensì orientata a contribuire al mantenimento della sicurezza sopranazionale³⁰⁴.

Soggetto attivo: data la natura di reato comune, soggetto attivo può essere chiunque, cittadino o straniero, anche se agisca fuori del territorio dello Stato. Si tratta di un reato plurisoggettivo a concorso necessario, per la realizzazione del quale occorre la presenza di una molteplicità di soggetti attivi. Dal momento però che il modello legale - così come avviene ad esempio anche nel caso dell'art. 306 - non prevede il numero minimo di tre partecipanti (a differenza di quanto invece espressamente sancito dagli artt. 416 e 416bis), si è molto dibattuta la questione inerente al numero di correi indispensabile, perché si possa reputare integrata la figura tipica. Si è però ormai raggiunta una unanimità di opinioni, in dottrina ed in giurisprudenza, circa il fatto che siano essere almeno due, i soggetti la cui partecipazione è in grado di dar vita ad una associazione conforme all'archetipo normativo in argomento³⁰⁵.

Elemento oggettivo: l'associazione, nel caso di specie, deve essere dotata di una specifica attitudine al compimento di atti che si connotino - in via alternativa - per la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Elemento soggettivo: elemento soggettivo è il dolo specifico. Il soggetto agente, infatti, deve non solo avere la consapevolezza dell'esistenza e dell'operatività della struttura associativa, ma anche la volontà di prendere parte alle attività della stessa, rappresentandosi e volendo anche il perseguimento degli scopi di terrorismo o eversione, nei termini sopra specificati, mediante il compimento di atti violenti.

Consumazione: il delitto giunge a consumazione nel momento e nel luogo ove vengano realizzate le singole condotte tipizzate

Tentativo: trattandosi di reato a consumazione anticipata il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 270ter c.p. Assistenza agli associati.

[I]. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

[II]. *La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*

[III]. *Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Tuttavia, la norma postula che la condotta oggetto di previsione incriminatrice si situi fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento. Trattasi quindi di una figura delittuosa che pretende l'estraneità del soggetto agente, rispetto alla struttura associativa.

Elemento oggettivo: la condotta consiste alternativamente nel:

- a) dare rifugio (ossia nascondere; offrire un alloggio sicuro; porre l'assistito in condizioni tali da elidere o grandemente scemare il pericolo di venire individuato mediante le investigazioni);
- b) fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (sarebbe a dire foraggiare; accogliere soggetti pur se non ancora fuggitivi; fornire veicoli di qualsivoglia tipo, dimensione e caratteristica; porre a disposizione degli associati determinati strumenti, che siano in grado di garantire comunicazioni di ogni genere, anche effettuate per via telefonica o informatica).

L'ipotesi di sostegno qui punita - prestata ai partecipi di una delle strutture associative previste dagli artt. 270 e 270bis - riproduce sostanzialmente le connotazioni basilari di altre forme di assistenza, già note al sistema penale. Occorre dunque fare riferimento al dettato dell'art. 307, che punisce chi fornisca assistenza ai partecipi di una cospirazione politica ovvero di una banda armata, nonché dell'art. 418, che prevede invece il fatto di colui che dia aiuto ai partecipi di una associazione a delinquere semplice, o di stampo mafioso³⁰⁶.

³⁰⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 270ter c.p.

Elemento soggettivo: la norma delinea un reato a dolo generico, consistente esclusivamente nella coscienza e volontà di offrire aiuto, a soggetti dei quali si conosca l'appartenenza alle suddette strutture associative.

Consumazione: il delitto giunge a consumazione nel luogo e nel tempo in cui viene in concreto prestata l'opera di supporto agli associati.

Tentativo: il tentativo appare configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito.

Art. 270quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

[I]. *Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

[II]. *Fuori dei casi di cui all'articolo 270bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Il secondo comma - introdotto dall'art. 1 comma 1 d.l. 18 febbraio 2015, convertito con modificazioni dalla l. 17 aprile 2015, n. 43, ha reso la fattispecie un delitto plurisoggettivo necessario, prevedendo la punibilità anche del soggetto arruolato.

Elemento oggettivo: trattasi in primo luogo di una norma residuale, come si evince dall'*incipit*, che detta una clausola di esclusione ("al di fuori dei casi di cui all'articolo 270bis"). Ciò estromette dall'alveo previsionale della norma in esame, dunque, tutte le condotte che importino un effettivo inserimento del soggetto agente nella struttura associativa terroristica.

La condotta tipizzata consiste quindi nel fatto di arruolare una o più persone.

La norma pretende cioè che il soggetto attivo debba reclutare una o più soggetti, ossia verificare le caratteristiche personali e la rispettiva attitudine di ciascuno, rispetto al compimento di determinati atti; che debba poi scegliere quelli potenzialmente più adatti allo scopo ed infine inserirli, iscriverli in una struttura, in una milizia o gruppo comunque denominati. La figura tipica dunque postula una attività di proselitismo e di propaganda che sia finalizzata all'individuazione di soggetti adatti allo scopo, nonché all'inserimento degli stessi in cellule anche minimali, frazionate sul territorio, atomisticamente strutturate. I soggetti arruolati devono essere cooptati con il fine specifico di compiere atti caratterizzati dall'uso della violenza³⁰⁷.

³⁰⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 270quater c.p.

³⁰⁸ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 532.

Elemento soggettivo: trattasi di un reato a dolo specifico, occorrendo la consapevolezza e la volontà di arruolare soggetti al fine specifico di indirizzarli al

compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali e con finalità di terrorismo³⁰⁸.

Consumazione: il reato si consuma nel momento in cui viene raggiunta l'intesa tra arruolatore ed arruolato, anche senza necessità di un effettivo reclutamento del secondo nella struttura militare.

Tentativo: il tentativo si ritiene ammissibile.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 270^{quinquies} c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270^{bis}, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270^{sexies}.

[II]. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. L'ultimo periodo del primo comma delinea poi la fattispecie come un delitto plurisoggettivo necessario, prevedendo la punibilità anche del soggetto addestrato.

Elemento oggettivo: integra tale fattispecie delittuosa il fatto di chi addestra altri, ossia renda taluno sufficientemente esperto nel campo specifico di seguito descritto, facendo in modo che taluno apprenda le metodologie e le nozioni tecniche utili per il compimento di determinati atti. Si richiede qui una attività di concreta trasmissione di competenze, che siano veramente idonee a porre il soggetto ricevente nelle condizioni di eseguire fatti definibili *terroristici*. E', altresì, punita la condotta di chi fornisca istruzioni inerenti alla preparazione o all'uso di determinate cose, che sono pure richiamate dalla norma in maniera molto puntuale e particolareggiata. Dunque trasmetta a terzi le informazioni utili perché si possa essere in grado di preparare (sarebbe a dire comporre, costruire, confezionare, rendere idoneo all'impiego proprio), ovvero di utilizzare (ossia di usare con una almeno soddisfacente capacità, essere in grado di far funzionare in modo pur minimale), i seguenti strumenti: materiali esplosivi di qualsivoglia tipologia, armi da fuoco, altre armi (si tratta quindi di *armi bianche*, ossia di lame, coltelli, spade, etc.) sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose e ogni altra tecnica o metodo.

La norma richiede poi che tutto ciò sia adoperabile per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

La novella ultima [art. 1, comma 3 lett.a) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43] ha poi condotto entro l'area penalmente rilevante anche la condotta consistente nel cd. Autoaddestramento. Giova sul punto sottolineare un aspetto molto rilevante. Il soggetto che maturi autonomamente le competenze necessarie per l'uso di strumenti, ordigni, congegni - ovvero che comunque affini metodi

o tecniche del tipo sopra descritto - potrà essere perseguito solo a condizione che ponga poi in essere, testualmente, comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte suscettibili entro l'alveo normativo dell'art. 270sexies.³⁰⁹

³⁰⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 270quinques c.p.

³¹⁰ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 533.

³¹¹ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 28 luglio 2016, n. 153.

Elemento soggettivo: elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico: occorre dunque la consapevolezza e volontà di compiere condotte di addestramento in favore di altri soggetti, affinché questi a loro volta si rendano autori di atti terroristici.

Consumazione: la norma in esame delinea un reato di pericolo, che anticipa la soglia di punibilità; essa riconduce dunque entro l'alveo del penalmente rilevante una tipica attività prodromica, rispetto all'effettiva concretizzazione di gesti genuinamente definibili come terroristici³¹⁰.

Tentativo: il tentativo si ritiene in genere non configurabile.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 270quinques.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo³¹¹.

[I]. *Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.*

[II]. *Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Trattasi di una figura di nuova istituzione, introdotta nell'ordinamento dalla l. 28 luglio 2016, n. 153, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 ed entrata in vigore il 24 agosto 2016 (Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:

a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.)³¹².

³¹² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 270quinques.1 c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: trattasi di norma sussidiaria, che trova applicazione solo in via residuale, ossia fuori dei casi in cui risulti integrato il delitto di associazione con finalità di terrorismo ex art. 270bis o di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270quater.

Le condotte indicate dal modello legale sono fra loro alternative, indicando ciascuna di esse una modalità realizzativa pienamente compiuta.

Ciò premesso, si rende quindi protagonista di tale fattispecie di reato chi, secondo la previsione di cui al primo comma:

1. raccoglie, ossia si premura di mettere insieme, di radunare, di riunire, di accumulare determinate cose;
2. eroga, ovvero elargisce, destina, distribuisce o comunque assegna ad un determinato scopo;
3. mette a disposizione, che significa evidentemente porre alcunché nella disponibilità fisica o giuridica di altri.

Commette invece il fatto tipizzato al secondo comma colui che:

1. deposita, ovvero depone, alloca i beni o il denaro in un posto che ne possa consentire la conservazione, il mantenimento delle caratteristiche, la funzionalità, l'integrità;
2. custodisce, verbo che è qui sinonimo di conserva, sorveglia, tiene al riparo da intromissioni o ingerenze di terzi, mantenendo pronto all'uso ciò che si è conservato.

Elemento soggettivo: il coefficiente psicologico richiesto dalla norma è il dolo specifico: occorre quindi la consapevolezza e volontà di porre in essere condotte di raccolta, o di erogazione, o comunque di messa disposizione di terzi, con la conoscenza però del fine ultimo che deve poi sorreggere gli agenti.

Consumazione: la norma in esame delinea un reato di pericolo, che anticipa la soglia di punibilità; essa riconduce dunque entro l'alveo del penalmente rilevante una tipica attività prodromica, rispetto all'effettiva concretizzazione di gesti genuinamente definibili come terroristici³¹³.

³¹³ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 533.

³¹⁴ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 28 luglio 2016, n. 153.

Tentativo: il tentativo si ritiene in genere non configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Corte d'Assise; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

Art. 270quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro³¹⁴.

[1]. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Trattasi di una figura di nuova istituzione, introdotta nell'ordinamento dalla l. 28 luglio 2016, n. 153, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 ed entrata in vigore il 24 agosto 2016 (Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.)³¹⁵.

³¹⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 270quinq.2 c.p.

³¹⁶ Ibidem.

³¹⁷ Ibidem.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: Integra quindi il reato in commento il fatto di chi:

1. sottrae, ossia rimuove la cosa dal luogo di custodia, dovendosi ricomprendere in tale alveo previsionale qualsivoglia condotta comunque idonea a cagionare l'elusione del vincolo di indisponibilità che - per effetto del provvedimento di sequestro - gravi sul bene;
2. distrugge, ovvero annienta, demolisce, abbatte, procede alla completa eliminazione fisica della *res*;
3. disperde, quindi separa le singole parti ponendole poi in luoghi diversi, ossia dissolve, frammenta, *polverizza* in modo tale da rendere impossibile - o comunque estremamente ardua - la ricomposizione dell'oggetto;
4. sopprime, sarebbe a dire elimina, porta a sparizione, nasconde la cosa, senza però modificarne struttura e composizione, dunque senza eliderne la potenziale funzionalità;
5. deteriora, per cui compie attività in grado di incidere sulle attitudini della cosa, sulla sua efficienza e sulle possibilità di utilizzo della stessa³¹⁶.

Elemento soggettivo: il coefficiente psicologico richiesto dalla norma è il dolo generico. Occorre però sicuramente la consapevolezza della particolare finalità sottesa al sequestro in esecuzione.

Consumazione: trattasi di fattispecie caratterizzata da una marcata anticipazione dell'intervento repressivo; viene quindi assoggettata a previsione incriminatrice una tipica attività prodromica, rispetto all'effettiva commissione di gesti genuinamente definibili come terroristici. Trattasi però di un reato di danno, essendo comunque necessario che il bene tutelato venga effettivamente distrutto oppure diminuito. La condotta tipica si consuma quindi nel momento e nel luogo in cui vengano sottratti, distrutti, dispersi, soppressi o deteriorati gli oggetti materiali della condotta tipica (testualmente, beni o denaro)³¹⁷.

Tentativo: il tentativo si ritiene in genere configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito.

Art. 270sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo.

[1]. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti

contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato. Il legislatore con la norma in esame fornisce la definizione di “condotta con finalità di terrorismo”. La norma è recettiva nell'ordinamento italiano della Decisione Quadro dell'UE 2002/475/Gai. Essa definisce i contorni della condotta terroristica sia sotto il profilo oggettivo (condotte in grado di “arrecare grave danno”), sia per quanto attiene al versante soggettivo (condotte che sono poste in essere “allo scopo di”). Vi è poi una clausola di chiusura, in forza della quale hanno connotazione terroristica anche tutte le condotte “definite tali da “convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”³¹⁸.

318 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 270sexies c.p.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

[I]. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

[II]. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

[III]. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

[IV]. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità interna dello Stato. La norma in esame mira a potenziare la difesa dell'ordine politico – internazionale esistente, anticipando contemporaneamente la tutela della vita e dell'incolumità personale dei soggetti destinatari di attacchi violenti diretti a destabilizzare il sistema democratico spargendo terrore e panico nella collettività³¹⁹.

319 Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 544.

320 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 280 c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Nel caso in cui di tale fatto si renda protagonista un militare, troverà applicazione l'art. 264 c.p.m.p.

Elemento oggettivo: trattasi di un delitto di attentato. La sostanziale equiparazione concettuale ormai accettata, tra tentativo ed attentato, comporta che ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame debbano sostanzialmente essere integrati atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare la morte o le lesioni di un soggetto determinato. Il tutto, ovviamente, qualificato dalla specifica finalità terroristica o eversiva.

La condotta deve poi avere ad oggetto la vita o l'incolumità personale del soggetto passivo. In relazione all'estensione di tale ultimo concetto, appare preferibile restringere il campo applicativo della norma, entro i limiti di fatti che concreterebbero almeno il delitto di lesione personale³²⁰.

Elemento soggettivo: elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. La norma richiede infatti che il soggetto agente si muova con la piena consapevolezza e volontà di portare un attentato nei confronti di una persona in particolare con il fine specifico di porre in essere fatti di natura terroristica o eversiva.

Consumazione: il delitto si consuma nel luogo e nell'istante in cui si compie un fatto qualificabile come attentato, in danno di un soggetto ben determinato e con le finalità sopra chiarite.

Tentativo: trattandosi di reato a consumazione anticipata il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 280bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

[II]. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

[III]. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

[IV]. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità interna dello Stato.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: trattasi di un'ipotesi residuale come emerge dal tenore della norma "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Il paradigma normativo in analisi è stato infatti definito "un complemento punitivo" della disposizione di cui all'art. 280 c.p., dalla quale "differisce per il solo oggetto materiale della condotta". La norma richiede il compimento di atti idonei ed univocamente diretti a danneggiare (distruggere in tutto o in parte, disperdere, rendere anche parzialmente inutilizzabili) beni mobili o immobili. È però anche preteso che tale azione venga condotta mediante l'utilizzo di strumenti definibili come dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

La norma prevede due aggravanti ad effetto speciale. Il reato è aggravato anzitutto se è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee Legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali. In tali ipotesi, oggetto della tutela è proprio il luogo fisico, che sia sede degli organi Statali o costituzionali, dunque il luogo nel quale materialmente tali organi si riuniscono.

La seconda aggravante postula invece che dalla condotta posta in essere dal soggetto agente derivi o un pericolo per la pubblica incolumità ovvero un grave danno per l'economia nazionale.

Elemento soggettivo: trattasi di reato a dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di commettere fatti diretti alla lesione dei beni indicati dalla norma, perseguendo il fine di terrorismo.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui vengano perpetrati atti idonei al raggiungimento del risultato di danneggiamento sorretto dalla specifica finalità terroristica preso in considerazione dalla norma. Restano dunque del tutto ininfluenti, per quanto attiene alla consumazione del reato, gli esiti dell'azione e la eventuale concretizzazione dell'evento avuto di mira dal soggetto³²¹.

³²¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 280bis c.p.

³²² Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 28 luglio 2016, n. 153.

Tentativo: trattandosi di reato a consumazione anticipata il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica nell'ipotesi di cui al comma I, Corte d'Assise nell'ipotesi di cui al comma IV; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo nell'ipotesi di cui al comma I e III, obbligatorio nell'ipotesi di cui al comma IV; *fermo:* non consentito nell'ipotesi di cui al comma I, obbligatorio nell'ipotesi di cui al comma III e IV.

Art. 280ter c.p. Atti di terrorismo nucleare³²².

[I]. *E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270sexies:*

- 1) *procura a se' o ad altri materia radioattiva;*
- 2) *crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

[II]. *E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270sexies:*

- 1) *utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) *utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

[III]. *Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità interna dello Stato.

Trattasi di una nuova fattispecie, recentemente inserita nel codice penale, dopo l'art. 280bis, ad opera dell'art. 4 comma 1) lett. c) l. 28 luglio 2016, n. 153, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 ed entrata in vigore il 24 agosto 2016 (Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.).

La norma costituisce in particolare attuazione degli obblighi nascenti dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: trattasi di fattispecie costruita secondo lo schema del reato a condotta vincolata; sono poi previste modalità tra loro del tutto alternative di concretizzazione del fatto tipico.

Integra dunque la condotta tipizzata dal primo comma della norma il fatto di chi – in via alternativa - procuri a sé o ad altri materia radioattiva, oppure crei un ordigno nucleare, ovvero infine venga altrimenti in possesso di un ordigno nucleare. Il fatto punito al secondo comma è invece integrato mediante l'utilizzo di materia radioattiva o di un ordigno nucleare, ovvero mediante l'utilizzo o il danneggiamento di un impianto nucleare. In questo ultimo caso, è anche richiesto che effettivamente si rilasci - o che almeno si crei il concreto pericolo di rilascio - di materia radioattiva.

Elemento soggettivo: il coefficiente psicologico richiesto dalla norma è il dolo specifico; occorre quindi la consapevolezza e volontà di porre in essere le condotte tipizzate dalla lettera della legge, con il fine ultimo che vengano poi poste in essere condotte connotate da una finalità terroristica conforme alla previsione di cui all'art. 270septies.

Consumazione: la condotta tipica si consuma – in maniera alternativa, secondo le diverse modalità realizzative che sono indicate nella norma – allorché il soggetto agente entri in possesso di materia radioattiva; quando crei un ordigno nucleare, oppure acquisisca nella sua sfera di disponibilità fisica o virtuale un congegno fabbricato da altri. Oppure il reato si consumerà – ai sensi del secondo comma - quando venga adoperata materia radioattiva, ovvero un ordigno nucleare; infine, quando sia utilizzato o danneggiato un impianto nucleare. Stando a tale ultima previsione incriminatrice, la condotta di utilizzazione o danneggiamento di impianto nucleare deve alternativamente comportare:

☐ il rilascio di materia radioattiva (e qui, il delitto giungerà a consumazione – in ossequio al principio di offensività del reato – in presenza del rilascio di una quantità almeno apprezzabile di materia);

☐ il pericolo concreto di rilascio di materia radioattiva (in tal caso – trattandosi per espressa dizione legislativa, di un reato di pericolo – ciò che è punito è l'insorgere di un pericolo connotato dai tratti della concretezza; il reato si dunque consumerà nel momento e nel luogo in cui si verifichi la possibilità di rilascio di materia radioattiva)³²³.

³²³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 280ter c.p.

Tentativo: il tentativo si ritiene configurabile.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 289bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

[I]. *Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra [605, 630] una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

[II]. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].*

[III]. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [575].*

[IV]. *Il concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni [62 n. 6, 630 4]; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

[V]. *Quando ricorre una circostanza attenuante [62, 62bis, 65], alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti [67], la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti

contro la personalità dello Stato e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità interna dello Stato. La norma in esame mira a potenziare la difesa dell'ordine politico – internazionale esistente, anticipando contemporaneamente la tutela della vita e dell'incolumità personale dei soggetti destinatari di attacchi violenti diretti a destabilizzare il sistema democratico spargendo terrore e panico nella collettività³²⁴.

³²⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 550.

³²⁵ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 577.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: l'azione tipica consiste nel privare la vittima della libertà personale - sia pure non necessariamente in modo assoluto - per un tempo almeno apprezzabile perseguendo il fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di privare taluno della libertà personale con il fine specifico di conseguire un esito terroristico o eversivo.

Consumazione: il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui la vittima patisca una apprezzabile privazione della libertà personale, che si estenda entro un arco cronologico che, pur se minimamente significativo, possa già essere definibile quale effettiva compressione della libertà di deambulazione o movimento della vittima stessa.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo.

[I]. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

[II]. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Quinto del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato - disposizioni comuni. La norma costituisce un'ipotesi speciale rispetto alla figura generale dell'istigazione a delinquere prevista dall'art. 414 c.p., dal momento che l'oggetto della condotta istigatrice è limitato alla commissione di determinati reati contro la personalità dello Stato. La ratio della norma è quella di apprestare una tutela rafforzata per la sicurezza dello Stato³²⁵.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la norma punisce la condotta diretta ad istigare la commissione di determinati reati contro la personalità dello Stato. Istigare significa qui spingere, stimolare, incitare taluno con frasi subdole o con sollecitazioni astute a tenere una determinata condotta. Risultato che può essere raggiunto o mediante una azione diretta, immediatamente indirizzata a produrre l'effetto di condizionamento psicologico nell'ascoltatore (e quindi, con discorsi o ordini specificamente rivolti alla commissione di uno dei fatti previsti dalla norma). Oppure in maniera indiretta, quindi tendendo a provocare il medesimo impulso interiore nell'istigato, ma servendosi di un condizionamento più larvato, occulto, scaltro. L'istigazione non ha una modalità di manifestazione precostituita; essa ha invece una forma libera, dato che può esser posta in essere in qualunque modo che si riveli idoneo (ancora a puro titolo esemplificativo: con scritti, discorsi, gestualità, comportamenti di valenza evocativa, ma anche mediante

manifestazioni tacite o implicite, che possano rivelarsi significative o simbolicamente *allusive*). La condotta istigatoria può essere indirizzata alla perpetrazione di uno qualsiasi dei reati indicati nello stesso art. 302³²⁶.

³²⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 302 c.p.

³²⁷ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 578.

Elemento soggettivo: elemento psicologico preteso dalla norma in esame è il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza di tenere una condotta istigatrice atta a ledere materialmente, o almeno a porre in pericolo beni giuridici fondamentali, ricollegabili alla personalità dello Stato³²⁷.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifichi una condotta istigatoria che, in modo non equivoco, sia indirizzata a determinare altri alla commissione di uno dei fatti richiamati dalla norma.

Tentativo: il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito.

Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo.

[I]. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Per i promotori la pena è aumentata.

[III]. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Quinto del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato - disposizioni comuni. L'interesse tutelato dalla norma è da ricercare nell'esigenza di proteggere l'esistenza e la sicurezza dello Stato stesso, rispetto ad accordi finalizzati alla commissione di uno dei delitti indicati dalla norma stessa. Trattasi quindi della tipizzazione della volontà legislativa di impedire già la mera formazione dell'accordo che sia teleologicamente indirizzato alla commissione di uno dei delitti non colposi, che sono previsti dai Capi primo e secondo del Titolo primo del Libro secondo del Codice.

La disposizione normativa tipizza una dunque deroga ai principi generali stabiliti dall'art. 115, secondo il quale non è punibile il mero accordo finalizzato alla perpetrazione di un reato, allorquando l'intesa non venga poi tramutata nella commissione di atti concretamente apprezzabili.

Sotto il profilo definitorio lo si è ricondotto tanto alla categoria dei cd. reati-accordo, quanto a quella dei c.d. delitti di associazione politica.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. poi di un reato necessariamente collettivo o plurisoggettivo. La norma postula, perché possa ritenersi integrato l'accordo cospirativo, diversamente da quanto previsto per la cospirazione politica mediante associazione, la partecipazione di almeno due persone imputabili e punibili, anche se una di esse sia stata promotrice dell'accordo.

Elemento oggettivo: il fatto tipico consiste nel raggiungimento di un accordo, che si presenti finalisticamente qualificato, ossia diretto alla commissione di fatti predeterminati dal legislatore.

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo specifico. Occorre cioè che il soggetto agente intenda — mediante il perfezionamento dell'accordo — porre in essere proprio uno dei delitti di cui all'art. 302, con la coscienza e volontà di poter arrecare nocumento, con il proprio agire, ai beni giuridici direttamente attinenti alla personalità dello Stato.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si forma l'accordo finalizzato alla commissione di uno dei delitti indicati, *per relationem*, nell'art. 302.

Tentativo: il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione.

[I]. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

[III]. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Quinto del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato - disposizioni comuni. L'interesse giuridico tutelato è quello proprio dello Stato, ad evitare i pericoli derivanti dalla nascita e dall'operatività di formazioni tendenti a commettere uno dei delitti dolosi contro la personalità dello Stato medesimo.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. È però richiesto dalla norma la compartecipazione all'attività criminosa di almeno tre soggetti.

Elemento oggettivo: il fatto tipico è rappresentato dalla creazione di un'associazione dotata di una struttura organizzativa adeguata e di mezzi idonei per realizzare il programma avente ad oggetto la commissione dei delitti indicati nell'art. 302 c.p..

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e volontà non solo di aderire al fenomeno associativo, ma anche di condividere la finalità dell'associazione, volta alla commissione di uno dei delitti indicati nel dettato dell'art. 302 c.p.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la *societas sceleris*, finalisticamente qualificata nel senso sopra detto, venga ad esistenza.

Tentativo: il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Corte d'Assise nell'ipotesi di cui al comma I, Tribunale in composizione monocratica nell'ipotesi prevista dal comma II; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* obbligatorio nell'ipotesi di cui al comma I, facoltativo nell'ipotesi di cui al comma II; *fermo:* consentito.

Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione.

[I]. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

[III]. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Quinto del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato tra le disposizioni generali e comuni ai capi che precedono. L'interesse protetto dalla norma risiede nella volontà del legislatore di scongiurare la creazione di organismi o strutture - che presentano peraltro connotati di tipo quasi *militare* - comunque in grado di condurre alla perpetrazione di determinati delitti contro la personalità dello Stato; i quali delitti rappresentano proprio i reati-fine delle condotte sanzionate dall'articolo in esame. In definitiva, si intende quindi impedire

condotte appartenenti ad una fase prodromica e preparatoria, che siano però potenzialmente atte a perseguire finalità latamente definibili politiche, mediante metodi di lotta non riconosciuti come legittimi dall'ordinamento democratico ³²⁸.

328 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 306 c.p.

329 Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 584.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: il nucleo materiale del delitto consiste nel formare una banda armata o nel partecipare ad essa. Il concetto di banda richiama una struttura organizzativa che va oltre la mera associazione e che presuppone una forte stabilità del vincolo associativo finalizzato al conseguimento dello scopo comune³²⁹.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell'ipotesi delittuosa in esame è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di formare la banda armata o di partecipare ad essa, con la consapevolezza di commettere uno o più delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato.

Consumazione: il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si costituisca un organismo strutturato, ossia un sodalizio che presenti le caratteristiche pretese dal legislatore.

Tentativo: discussa è la configurabilità del tentativo.

Istituti processuali: *competenza:* Corte d'Assise nell'ipotesi di cui al comma I, Tribunale in composizione collegiale nell'ipotesi di cui al comma II; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

[I]. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.*

[II]. *La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.*

[III]. *Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*

[IV]. *Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Quinto del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la personalità dello Stato tra le disposizioni generali e comuni ai capi che precedono.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Restano, tuttavia, esclusi dal novero dei possibili autori del reato in esame, in primo luogo, gli stessi partecipi del gruppo criminale: una eventuale condotta di assistenza ai sodali, infatti, rileverebbe quale compartecipazione all'attività delinquenziale dell'associazione. Non possono poi integrare il modello legale i prossimi congiunti dell'assistito.

Elemento oggettivo: la condotta tipica consiste nel fatto di dare rifugio, ovvero di fornire il vitto, o l'ospitalità, oppure i mezzi di trasporto o di comunicazione a determinati soggetti. Giova in primo luogo sottolineare come la condotta tipica possa testualmente svolgersi « fuori dei casi di concorso o di favoreggiamento ». Viene quindi in rilievo, in primo luogo, una precisa collocazione temporale del fatto: l'assistenza agli associati può essere infatti commessa solo in costanza di permanenza di uno dei reati indicati dalla norma (associazione cospirativa o banda armata); dopo la cessazione della permanenza degli stessi, invece, verrà in rilievo la fattispecie del favoreggiamento. Non è invece immaginabile, invece, un ausilio che sia prestato nella forme indicate dal

modello legale, ma che si collochi in epoca antecedente alla nascita della *societas sceleris* (l'ipotesi di ausilio qui tipizzata, fornito ai sodali di una delle entità previste dagli artt. 305 e 306, presenta sostanzialmente le medesime peculiarità delle altre forme di sostegno a fenomeni associativi che sono presenti nel sistema penale. Si pensi dunque al dettato dell'art. 270-ter, che punisce chi fornisca assistenza ai partecipi di una associazione sovversiva o avente finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, oltre che dell'art. 418, che prevede invece il fatto di colui che dia aiuto ai partecipi di una associazione a delinquere semplice, o di stampo mafioso³³⁰.

330 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 307 c.p.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell'ipotesi delittuosa è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta tipica. È richiesta, altresì, la consapevolezza, in capo all'autore del reato in esame, sia dell'esistenza di tali sodalizi, sia del fatto che i soggetti aiutati ne facciano parte.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene effettuato il tipo di prestazione individuato nel dettato normativo.

Tentativo: discussa è la configurabilità del tentativo.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

Art. 1 Legge n. 342 del 1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo.

[I]. *Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.*

[II]. *La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.*

[III]. *La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.*

[IV]. *Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.*

Inquadramento: delitto inserito nella L. 10 maggio 1976, n. 342 - Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (GU n.144 del 3-6-1976)

Art. 2 L. 342/1976 Danneggiamento delle installazioni a terra.

[I]. *Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.*

Inquadramento: delitto inserito nella L. 10 maggio 1976, n. 342 - Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (GU n.144 del 3-6-1976).

Art 3 L. n 422/1989 Sanzioni.

[I]. *Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.*

[II]. *Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.*

[III]. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[IV]. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

[V]. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

[VI]. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

[VII]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Inquadramento: articolo inserito nella L. 28 dicembre 1989, n. 422 - Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (GU n.6 del 9-1-1990 - Suppl. Ordinario n. 1).

Art 5 D.lgs 625/1979 Pentimento operoso.

[I]. Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (GU n.342 del 17-12-1979).

Art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999.

[I]. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

[II]. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

[III]. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

[IV]. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

[V]. *Commette altresì reato chiunque:*

- a) *partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*
- b) *organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*
- c) *contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*
 - i) *sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*
 - ii) *sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

Inquadramento: articolo inserito nella Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata New York il 9 dicembre 1999.

4.8 Reati di mutilazione degli organi genitali femminili.

La fattispecie prevista e punita dall'art. 583bis c.p. è stata introdotta dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7, nel novero di un complesso di misure finalizzate a *“prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne”* (art. 1, L. 7/2006). Configurando una ipotesi speciale del delitto di lesione personale, con essa condivide l'oggetto giuridico, essendo posta a tutela dell'incolumità della persona.

Con tale norma il legislatore mira, infatti, alla repressione di condotte lesive degli apparati connessi alla funzione sessuale, dunque gravemente pregiudizievoli dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo, della sua dignità personale, nonché della stessa vita di relazione.

4.8.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25quater.1, D.lgs n. 231/2001)

Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25quater.1 del D.lgs. 231/2001 richiama l'articolo 583bis c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 583bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

[I]. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

[II]. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

[IV]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti dei contro la vita e l'incolumità individuale.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: le pratiche incriminate nel primo comma, descritte in ordine di gravità crescente ricomprendono la clitoridectomia (asportazione parziale o totale del clitoride), la escissione (ablazione del clitoride o delle piccole labbra), la infibulazione (ablazione del clitoride, delle piccole labbra, della superficie interna della grandi labbra e cucitura della vulva per lasciare una stretta apertura vaginale).

Nelle condotte di lesione, descritte dal comma secondo, rientrano tutte le condotte di aggressione agli organi genitali femminili esterni - diversi dalle condotte di mutilazione di cui al primo comma - che determinino una malattia nel corpo o nella mente³³¹.

³³¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 583bis c.p.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La dottrina si è interrogata sulla possibilità che la **prestazione del consenso di cui all'art. 50 c.p.** possa scriminare il fatto. Quanto alla previsione di cui al **primo comma**, lo si è escluso, descrivendo essa una diminuzione permanente dell'integrità fisica. Relativamente ai casi descritti dal **secondo comma**, si è riconosciuta la possibile operatività del consenso da parte della donna, condizionatamente alla prova della ricorrenza della libertà di essa nella prestazione del consenso.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell'ipotesi delittuosa di cui al primo comma è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di una esigenza terapeutica. Quanto alla fattispecie prevista dal secondo comma, invece, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di provocare lesioni agli organi genitali, al fine di menomare le funzioni sessuali della donna.

Consumazione: il reato si consuma, nella prima ipotesi, con la mutilazione dell'organo genitale femminile, nella seconda ipotesi, col verificarsi della malattia.

Tentativo: in entrambi i casi il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale, Tribunale in composizione monocratica nell'ipotesi di cui al comma II; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito.

4.9 Reati contro la personalità individuale.

Dei delitti contro la persona si occupa il titolo dodicesimo del libro secondo del Codice penale strutturato in tre distinti capi:

- Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

- Capo II - *Dei delitti contro l'onore.*

- Capo III - *Dei delitti contro la libertà individuale*, i quali a loro volta si suddividono in: delitti contro la personalità individuale, delitti contro la libertà personale, delitti contro la libertà morale, delitti contro l'inviolabilità del domicilio, delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Dal complesso di dette norme emerge il concetto di persona tutelata dal diritto penale, quale risultante dall'insieme di quei beni, interessi e diritti che ricevono tutela dalle figure criminose disciplinate nel titolo sopra richiamato³³².

332 Manuale di diritto penale - Parte speciale. Luigi Delpino 2015 p. 375.

4.9.1 Delitti contro la personalità individuale (art. 25quiquies D.lgs n. 231/2001).

Articolo introdotto dalla L. 11 agosto 2003, n. 228; modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38; modificato dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39; modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600bis, primo comma, 600ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, e 600quiquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600bis, secondo comma, 600ter, terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, nonché per il delitto di cui all'art. 609undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 25quiquies D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quiquies, 601, 602, 602ter, 603bis e 609undecies c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittandosi di una situazione di vulnerabilità, di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[III]. Abrogato³³³.

³³³ Comma abrogato dall'art. 3 L. 2 luglio 2010, n. 108.

³³⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1248.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dallo *status libertatis* dell'individuo, nella totalità delle sue manifestazioni irrimediabilmente compromesse dal poter di disposizione dell'agente sul soggetto passivo³³⁴.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.
Elemento oggettivo: il reato è un delitto a fattispecie plurima, giacché contempla due distinte condotte tipiche. L'una, riconducibile alla nozione di schiavitù in senso proprio, è costituita dall'esercizio dei poteri del proprietario su un altro essere umano. Il reato può consistere sia nell'asservire un soggetto fino a quel momento libero, sia nel mantenere in stato di schiavitù un soggetto già privato della libertà. L'altra condotta, definita come riduzione o mantenimento in servitù, ha una struttura decisamente più complessa, fondata su un'elencazione nutrita sia di condotte-mezzo che di eventi a cui le prime sono funzionali e che hanno, come elemento di connessione, uno stato di soggezione continuativa della vittima; le une e gli altri, nell'ambito della rispettiva categoria di appartenenza, sono previsti in via alternativa.

Il reato consiste nel determinare in un essere umano uno stato di soggezione continuativa, in cui la vittima cade perché costretta attraverso 1) violenza, 2) minaccia, 3) inganno, 4) abuso di autorità, 5) approfittamento di una situazione di vulnerabilità, 6) di inferiorità fisica o psichica, 7) di uno stato di necessità ovvero 8) la promessa o dazione di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità su di essa.

Il costringimento è diretto ad ottenere che la vittima, sempre in via alternativa, ponga in essere o comunque subisca 1) prestazioni lavorative o sessuali, 2) accattonaggio, 3) attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, 4) prelievo di organi³³⁵.

³³⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 600 c.p.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni 18, se il fatto è finalizzato allo sfruttamento della prostituzione ed, infine, se il fatto è finalizzato al commercio di organi.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell'ipotesi delittuosa in oggetto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di esercitare sul soggetto poteri corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ovvero di instaurare, con la condotta violenta, minacciosa, fraudolenta, abusiva o negoziale, uno stato di soggezione continuativo utilizzato per ottenere prestazioni lavorative o sessuali ovvero per sfruttare comunque, nell'accattonaggio o in altre attività vantaggiose per il reo, il soggetto passivo del reato.

Consumazione: il delitto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui, instauratasi la condizione di soggezione, il soggetto passivo viene costretto alle prestazioni indicate nella norma o comunque sfruttato. Il reato in esame è permanente in quanto caratterizzato da un protrarsi nel tempo della condotta antigiuridica. Si consuma, trattandosi appunto di reato permanente, laddove cessa la condotta volontaria dell'autore

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 600bis c.p. Prostituzione minorile.

[1]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. Con il delitto di prostituzione minorile, il legislatore ha dato attuazione a importanti strumenti normativi internazionali, allo scopo di rendere sempre più incisivo il contrasto al fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori e di preservarne lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. In particolare sono sanzionate condotte dirette a reclutare, indurre, organizzare, gestire, sfruttare, favorire, controllare o trarre altrimenti profitto dalla prostituzione minorile definita, dall'art. 19 della Convenzione di Lanzarote, come *"il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona"*.

È previsto, altresì, il reato di atti sessuali con minorenne dietro corrispettivo, che sancisce la punibilità del cliente che, con la propria domanda, alimenta il mercato dello sfruttamento sessuale dei minori³³⁶.

³³⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 600bis c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la norma prevede due distinte fattispecie delittuose, entrambe portate contro un soggetto, di sesso maschile o femminile, che non abbia compiuto gli anni diciotto. L'una, costituita da una serie di condotte alternative, quali il reclutamento, l'induzione, il favoreggiamento, l'organizzazione, la gestione, il controllo, lo sfruttamento ed il ricavo di profitto dalla prostituzione di un minore degli anni diciotto. L'altra, costituita dalla fruizione di prestazioni sessuali retribuite da un minore degli anni diciotto.

Consumazione: entrambe le fattispecie si consumano nel momento e nel luogo di compimento dell'atto sessuale, ad eccezione dello sfruttamento per il quale si richiede in più la percezione del profitto.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio nell'ipotesi di cui al comma I, facoltativo nell'ipotesi di cui al comma II; fermo: consentito nell'ipotesi di cui al comma I.

Art. 600ter c.p. Pornografia minorile.

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce, divulga o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

[IV]. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[V]. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

[VI]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

[VII]. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. Con il delitto di pornografia minorile il legislatore ha inteso punire ogni fase del relativo mercato, sia moltiplicando le previsioni, sia anticipando la tutela penale a condotte apparentemente prive di una concreta e diretta idoneità offensiva. Si va, infatti, dalla divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento minorile e dal reclutamento dei minori a tal fine, alla realizzazione di spettacoli a sfondo sessuale con il coinvolgimento di soggetti minorenni, alla diffusione tra gli utenti, a qualsiasi titolo, del materiale realizzato con tali categorie di soggetti³³⁷.

³³⁷ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 600ter c.p.

³³⁸ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1258.

³³⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 600ter c.p.

Il bene giuridico tutelato va individuato nella libertà psicofisica del minore. Dalla struttura della norma si può evincere anche l'intenzione del legislatore di difendere la collettività da offese al senso del pudore³³⁸.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: si tratta di una norma penale a più fattispecie, giacché contempla distinte condotte tipiche, tutte portate contro un soggetto, di sesso maschile o femminile, che non abbia compiuto i diciotto anni. La pornografia minorile deve essere intesa come ogni rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un soggetto minorenne coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un minore a scopi sessuali.

Elemento soggettivo: elemento soggettivo è il dolo specifico.

Consumazione: il reclutamento si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il minore viene reclutato; si tratta di reato eventualmente abituale, nel senso che anche un solo episodio di reclutamento è idoneo ad integrare la condotta sanzionata. Tutte le altre condotte sono reati eventualmente abituali, che si perfezionano nel momento e nel luogo in cui il minore viene indotto ovvero viene realizzato lo spettacolo o l'esibizione ovvero viene prodotto il materiale pornografico³³⁹.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale, Tribunale in composizione monocratica nelle ipotesi di cui al comma IV e VI; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* obbligatorio nelle ipotesi di cui al comma I e II, facoltativo nelle ipotesi di cui al comma III, IV nell'ipotesi aggravata ai sensi del comma V e nell'ipotesi di cui al comma VI; *fermo:* consentito nelle ipotesi di cui al comma I, II, e III nell'ipotesi aggravata ai sensi del comma V.

Art. 600quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549

[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. Bene giuridico tutelato va individuato nella libertà psicofisica del minore. Il delitto di detenzione di materiale pornografico contribuisce a serrare le maglie della tutela penale del minore da attacchi alla sua personalità ed alla sua dignità che derivino dall'utilizzazione della sua immagine a scopi sessuali, sanzionando chiunque si procuri o detenga quel materiale, al di là di qualsiasi anelito o possibilità di diffusione³⁴⁰.

³⁴⁰ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1262.

³⁴¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 600quater c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Trattandosi di fattispecie residuale, si deve trattare di soggetto diverso da colui che ha prodotto, commercializzato, ceduto, offerto, distribuito, divulgato, diffuso o pubblicizzato il materiale, sicché in definitiva l'agente si identifica con il consumatore finale.

Elemento oggettivo: la condotta consiste nel procurarsi o nel detenere materiale pornografico ottenuto utilizzando soggetti, di sesso maschile o femminile, minorenni. Procurarsi il materiale significa acquisirne la disponibilità in qualsiasi modo (acquistandolo, noleggiandolo, ricevendolo in dono, scaricandolo da internet, etc.) sia a titolo gratuito che oneroso. Detenerlo significa acquisirne la disponibilità non da altri, ma averla a titolo originario, come accade quando il soggetto produca il materiale per uso personale. Per disponibilità, infine, si intende sia quella materiale (per esempio, quella del supporto), sia quella virtuale (per esempio, quando il materiale sia memorizzato su un pc), con esclusione di ogni azione che semplicemente consti della consultazione di archivi (per esempio informatici) rinvenibili su internet ovvero detenuti da altri, senza alcuna acquisizione del materiale³⁴¹.

Elemento soggettivo: si tratta di reato a dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Consumazione: il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta sanzionata.

Tentativo: discussa la configurabilità del tentativo.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo nell'ipotesi di cui al comma II; fermo: non consentito.

Art. 600quater.1 c.p. Pornografia virtuale.

[I]. Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e 600quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

[II.] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. Con la norma in esame il legislatore ha inteso estendere l'ambito di

applicazione delle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 600ter e 600quater. Il secondo comma definisce l'immagine virtuale; la nozione appare piuttosto generica e tale da ricomprendere non solo il fotomontaggio ma anche tecniche estremamente più semplici come il "collage"³⁴².

³⁴² Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1265.

Art. 600quinqies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

[1]. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. Con la norma in esame il legislatore ha inteso estendere l'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 600ter e 600quater. Il delitto di iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile comporta una particolare anticipazione della tutela penale del bene giuridico protetto, giacché sanziona - con pena detentiva pari alle forme più gravi di prostituzione e pornografia minorile - condotte prodromiche rispetto al fenomeno della prostituzione in sé. Lo scopo della norma è quello di fare terra bruciata intorno al pedofilo, ostacolando le sue turpi attività grazie alla neutralizzazione di una condotta indubbiamente agevolativa, grazie alla quale il fruitore è messo in condizioni, con rapidità e senza rischi, di approfittare sessualmente di minori di Paesi degradati, fondando sulla povertà e sulla sostanziale tolleranza di quegli Stati³⁴³.

³⁴³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 600quinqies c.p.

³⁴⁴ *Ibidem*.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Tuttavia, è molto più frequente che gli autori del fatto siano agenzie o operatori turistici.

Elemento oggettivo: la norma punisce le iniziative turistiche volte alla fruizione ed allo sfruttamento della prostituzione minorile. Per organizzazione si intende l'iniziativa e la programmazione di viaggi finalizzati alla fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile. Per propaganda si intende l'esplicazione ai clienti dello scopo del viaggio.

Elemento soggettivo: l'orientamento prevalente ritiene si tratti di reato a dolo specifico, richiedendosi la coscienza e volontà di organizzare o di propagandare viaggi, allo scopo di assicurare ai fruitori dei servizi organizzativi o della propaganda, la prostituzione minorile.

Consumazione: trattasi di reato eventualmente abituale, nel senso che anche l'organizzazione o la propaganda di un solo viaggio è idonea ad integrare la condotta sanzionata. Non è necessario che il viaggio abbia luogo ovvero che il turista fruisca della prestazione sessuale di uno o più minori. È, di contro, sufficiente che l'organizzazione sia completata o che si sia verificata la propaganda, per cui il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui sono ultimate tutte le attività ad essa funzionali³⁴⁴.

Tentativo: discussa è la configurabilità del tentativo.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

[I]. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. . In linea con quanto previsto all'art. 600, la norma sulla tratta di persone tutela la personalità individuale da forme di manipolazione del soggetto passivo che implicino o accentuino la "reificazione" dello stesso, quale conseguenza di condotte coartanti tipiche del fenomeno del traffico di esseri umani (trasferimenti, cessioni, trasporti, etc.). La condotta può estrinsecarsi sia a danno di soggetti già in condizione di schiavitù o servitù, sia contro vittime libere, al fine, in quest'ultimo caso, di ottenere l'assoggettamento mediante contegni minatori, violenti, decettivi ovvero di mercificazione del soggetto passivo³⁴⁵.

³⁴⁵ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 601 c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la norma prevede distinte fattispecie delittuose. La prima riguarda la tratta di persone che si trovino in condizioni di schiavitù o di servitù. Sono sanzionati, in particolare, rispetto a soggetti che già versano nella condizione di assoggettamento di cui alla richiamata norma codicistica, attività diverse quali il reclutamento, l'introduzione nel territorio dello Stato, il trasferimento anche al di fuori di esso, il trasporto, la cessione dell'autorità sulla persona e l'ospitalità, in esse essendo ricomprese più condotte tipiche del fenomeno criminale della tratta di essere umani. La seconda fattispecie è strutturata sulle stesse azioni, ma non prevede che la vittima sia soggetto già in condizioni di schiavitù o servitù, richiedendo, di contro, che i comportamenti sopra descritti, per essere sanzionati, siano posti in essere secondo specifiche modalità previste in via alternativa, vale a dire mediante 1) inganno, 2) violenza, 3) minaccia, 4) abuso di autorità, 5) approfittamento di una situazione di vulnerabilità, 6) di inferiorità fisica, 7) di inferiorità psichica, 8) di necessità, 9) promessa, 10) dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che esercitano un' autorità sulla persona offesa. Non solo: il soggetto-agente deve perseguire lo scopo di indurre o costringere la vittima, alternativamente, 1) a prestazioni lavorative, 2) a prestazioni sessuali, 3) all'accattonaggio, 4) al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, 5) a sottoporsi al prelievo di organi. Si tratta, con tutta evidenza, di condotte che devono essere dirette ad asservire un soggetto secondo la nozione di servitù dell'art. 600, come può desumersi dal fatto che le condotte-mezzo e lo scopo che esse si prefiggono corrispondano perfettamente a quelle che connotano l'azione e l'evento. La terza fattispecie, infine, contemplata al secondo comma dell'art. 601, riguarda vittime infradiciottenni. La norma è parzialmente sovrapponibile alle condotte indicate al primo comma, differenziandosene perché non sono richieste necessariamente specifiche modalità di aggressione, essendo sufficiente il compimento delle azioni e le finalità ivi previste. È evidente lo scopo perseguito dal legislatore di

ampliare il più possibile la tutela delle vittime minori di età, disancorando il precetto dalle connotazioni modali di coartazione pensate per vittime adulte³⁴⁶.

³⁴⁶ Fiandaca - Musco, 2012, I, p. 702.

³⁴⁷ Comma abrogato dall'art. 3 L. 2 luglio 2010, n. 108

Elemento soggettivo: è richiesto per la configurazione della prima ipotesi delittuosa il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di commercio in relazione a soggetti ridotti in stato di schiavitù o di servitù. La seconda fattispecie è a dolo specifico, giacché è richiesta altresì la finalità specifica di indurre o costringere la vittima ad una delle attività indicate dalla norma.

Consumazione: le fattispecie in cui si articola il delitto di tratta di persone si consumano nel momento in cui, rispettivamente, vi è reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasferimento anche al di fuori di esso, trasporto, cessione dell'autorità sulla persona o ospitalità.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Corte d'Assise; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.

[I]. *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

[II]. *Abrogato*³⁴⁷.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. Il delitto di acquisto o alienazione di schiavi è una condotta espressamente prevista come sussidiaria rispetto al reato di tratta ed è incentrata sul momento della mercificazione della vittima. Anche questo delitto persegue l'obiettivo di tutelare la personalità individuale da forme di aggressione particolarmente pervasive che releghino la vittima alla funzione di oggetto su cui altri possa esercitare un potere dispositivo.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la norma sanziona, salvo che il fatto non rientri nella fattispecie di tratta di persone, la condotta di chi acquista, aliena o cede un soggetto che sia nella condizione di schiavitù o asservimento di cui all'art. 600 c.p. e che subisce, quindi, un'ulteriore aggressione al proprio *status libertatis*. L'acquisto o l'alienazione può svolgersi dietro corrispettivo in denaro o in beni di altra natura, purché di valore economico³⁴⁸.

³⁴⁸ Borruso - Sistematica penale - p. 733.

³⁴⁹ Articolo inserito ex art. 3 L. 2 luglio 2010, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani).

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere atti di alienazione, acquisto, cessione, impossessamento di soggetti che già si trovino nello stato descritto o in condizioni analoghe.

Consumazione: trattasi di reato istantaneo che si perfeziona nel momento e nel luogo dell'acquisto, alienazione o cessione dello schiavo o dell'asservito.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Corte d'Assise; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

Art. 602ter c.p. Circostanze aggravanti³⁴⁹.

[I]. La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

[II]. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

[III]. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

[IV]. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

[V]. Nei casi previsti dagli articoli 600bis, primo e secondo comma, 600ter e 600quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici

[VI]. Nei casi previsti dagli articoli 600bis, primo comma, e 600ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

[VII]. Nei casi previsti dagli articoli 600bis, primo comma, e 600ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (6).

[VIII]. Nei casi previsti dagli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1. e 600quinquies, la pena è aumentata

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

[IX]. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

[X]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale. L'art. 602ter contempla una serie di circostanze aggravanti applicabili a vari reati della sezione ed ai reati di falso documentale laddove commessi allo scopo di

realizzare o agevolare i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., circostanze quasi tutte implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo e tutte soggette al divieto di comparazione in termini di equivalenza o prevalenza. L'articolo è stato inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d) l. n. 108/2010, è stato modificato dalla L. n. 172/2012 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Lanzarote e nuovamente rimaneggiato dall'art. 1 d.lgs. n. 39/2014; il risultato è un quadro molto fitto di circostanze ed un inasprimento sanzionatorio rispetto al regime preesistente.

Art. 603bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

[II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

[IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Articolo inserito dall'art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della l. 29 ottobre 2016, n. 199350.

350 Il testo previgente era il seguente: "[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. [II]. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. [III]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

351 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 603bis c.p..

In particolare la legge n. 199/2016 recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 603bis c.p.

Il reato, che punisce sia gli intermediari che i datori di lavoro, è stato inserito, inoltre, nell’art. 25quiquies, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001, ampliando la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. I - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la personalità individuale.

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato introdotto nel Codice penale dal d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 al fine di tutelare maggiormente la posizione del lavoratore. Si trattava, in particolare, di colpire il redivivo fenomeno del caporalato, nuovamente irrobustitosi a seguito dei flussi migratori dei lavoratori extracomunitari, rispetto al quale il tradizionale assetto sanzionatorio - fatto delle contravvenzioni previste da leggi speciali, quanto agli aspetti strettamente lavoristici, e delle tradizionali norme del codice penale a tutela della persona - non si era mostrato adeguato. La norma è stata riformulata con la L. 199/2016, entrata in vigore il 4.11.2016, con l’intento di ampliare lo spettro punitivo, sia sfrondando la disposizione da alcuni dei requisiti previsti, sia prevedendo la punibilità anche del datore di lavoro che sfrutti i lavoratori³⁵¹.

Soggetto attivo: l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è un reato comune, che può essere commesso da chiunque; non è corretto ritenerlo reato proprio dell’intermediario, giacché la qualifica suddetta non preesiste rispetto alla commissione del fatto - come occorrerebbe per escludere la natura di reato comune - ma discende proprio dalla condotta di intermediazione illecita del soggetto attivo. L’intermediario può essere sia un soggetto totalmente abusivo, sia un operatore ufficiale nell’ambito dell’attuale sistema del collocamento di manodopera che si occupa di intermediazione intesa ai sensi dell’art. 2 D.lgs. n. 276/2003.

Elemento oggettivo: il reato era un delitto a più fattispecie, poichè contemplava distinte condotte tipiche. L’una, definibile quale intermediazione-reclutamento, che consisteva 1) in un minimo di organizzazione, ancorché non imprenditoriale, che consentisse un’attività di carattere non occasionale; 2) in un’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro; 3) nel reclutamento di mano d’opera. L’altra, definibile quale intermediazione-organizzazione, che consisteva nell’organizzazione di attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento.

Entrambe le fattispecie erano integrate solo qualora l’autore agisse secondo determinate modalità, (alternativamente, mediante violenza, minaccia, intimidazione) approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Per le prime due non vi erano particolari questioni definitorie, mentre l’intimidazione andava intesa come una soggezione frutto non già di una minaccia espressa, ma di una situazione di coartazione ambientale legata alle prassi invalse nell’ambiente o alla vis che promanava dall’appartenenza del caporale ad organizzazioni criminali³⁵².

³⁵² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all’art. 603bis c.p..

³⁵³ Marino, “Il caporalato quale nuova forma di schiavitù. Analisi dell’art. 603-bis c.p. in attesa di una riforma effettiva”, in Il Penalista.

L’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità sembrava condizione richiesta non alternativamente ma congiuntamente alle altre connotazioni modali della condotta. La situazione di necessità costituiva una condizione di bisogno particolarmente pesante,

il che fa ritenere inutilmente ipertrofica la disposizione, giacché il secondo concetto ricomprende il primo. Lo stato di necessità, poi, non coincideva con quello previsto dall'art. 54, giacché richiama una situazione meno intensa e cogente, riferibile al concetto di vulnerabilità, come qualsiasi situazione di debolezza e di mancanza materiale o morale che fosse idonea a condizionare le scelte del singolo.

Oggi sono previste due condotte distinte, commesse da chi:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno³⁵³.

Dal 4 novembre 2016 sono quindi sanzionate sia la condotta dell'intermediario - il caporale in senso proprio - sia quella del datore di lavoro - quest'ultimo sia che utilizzi sia che non utilizzi manodopera fornita dal primo - quando essi, rispettivamente, destinino ovvero utilizzino lavoratori sfruttati, approfittando del loro stato di bisogno. E' venuta meno, invece, la figura dell'intermediario-organizzatore.

La norma-base si è semplificata perché non è più richiesto, per l'intermediario, che l'attività sia organizzata, non sono più richieste né la violenza, né la minaccia, né l'intimidazione ed è stato eliminato il riferimento allo stato di necessità, in quanto concetto ricompreso nella più ampia nozione di stato di bisogno. La violenza e la minaccia sono state, invece, previste quali connotazioni della condotta (comma 2) che determinano una pena più grave che è pari a quella prevista per la fattispecie base nel testo in vigore fino al 3 novembre 2016; sembra che tale previsione non disciplini una circostanza aggravante, ma un'autonoma ipotesi di reato, come evincibile dai lavori preparatori e come desumibile dalla circostanza che le aggravanti speciali hanno una collocazione diversa, essendo tutte contemplate dal quarto comma dell'articolo in commento³⁵⁴.

³⁵⁴ Scarcella, "Il reato di «caporalato» entra nel codice penale", in *Diritto Penale e Processo* 2011.

Secondo la nuova formulazione, inoltre, lo sfruttamento è connotazione tipica di entrambe le figure. Lo sfruttamento, sia nella vecchia che nella nuova formulazione della norma, è ancorato a determinati indici, anch'essi, rivisti dalla Legge n. 199/2016:

a) nel testo previgente la retribuzione doveva essere sistematicamente e palesemente difforme rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato. La difformità rispetto alla contrattazione collettiva ovvero la sproporzione rispetto alla prestazione lavorativa doveva, dunque, essere sistematica e palese, quindi non occasionale, nonché di immediata evidenza siccome particolarmente marcata. Nel testo oggi in vigore, fermo restando che la difformità rispetto ai contratti collettivi ovvero la sproporzione devono essere palesi, non occorre più che esse siano sistematiche ma è sufficiente che siano reiterate, aggettivo quest'ultimo che richiama condotte meno "strutturali", cioè portate avanti per un certo lasso di tempo ancorché non caratterizzanti sempre e comunque il rapporto di lavoro. La difformità rispetto ai contratti collettivi rileva oggi anche per quelli territoriali e non solo nazionali, sempre che gli uni e gli altri siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

b) nel testo previgente, la normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie doveva essere sistematicamente violata. Anche in questo caso non rileva la violazione episodica. Oggi è sufficiente che la violazione sia reiterata.

c) nel testo previgente, dovevano sussistere violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la

salute, la sicurezza e l'incolumità personale. In questo caso non era richiesta la sistematicità, ma l'esposizione effettiva a pericolo del prestatore d'opera. Nel testo attuale è sufficiente, ad integrare lo sfruttamento, l'esistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ancorché non foriere di pericoli ed ancorché, oggi come ieri, non sistematiche o reiterate; l'utilizzo del plurale "violazioni" in entrambe le formulazioni lascia tuttavia ritenere che non possa trattarsi di violazione unica;

d) nel testo previgente, il lavoratore doveva essere sottoposto a condizioni di lavoro, di sorveglianza od alloggiative particolarmente degradanti. L'attuale dettato vede espunto l'avverbio "particolarmente", con il conseguente ampliamento delle situazioni in cui la norma opera. Anche in questo caso non era e non è richiesta la sistematicità³⁵⁵.

³⁵⁵ Dossier n. 491/1 del servizio studi della Camera dei Deputati, "Elementi per l'esame in Assemblea, Contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura", A.C. 4008, 14 ottobre 2016.

Le circostanze aggravanti speciali contemplate al terzo comma della versione abrogata dell'art. 603bis (oggi al quarto comma) sono integrate allorché:

- a) i lavoratori reclutati siano superiori a tre;
- b) almeno uno dei soggetti reclutati sia un minore in età non lavorativa;
- c) i lavoratori intermediati (oggi quelli sfruttati) siano esposti a situazioni di grave pericolo a causa delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Elemento soggettivo: entrambe le fattispecie sono punibili a titolo di dolo generico, essendo solo richiesta la coscienza e volontà degli elementi costitutivi del fatto tipico.

Consumazione: trattasi di reato solo eventualmente abituale, essendo sufficiente, per la sua consumazione, che sia posta in essere anche una sola condotta di intermediazione, reclutamento, utilizzo, assunzione o impiego ovvero che la condotta sia portata anche contro un solo lavoratore.

Tentativo: il tentativo è configurabile per entrambe le fattispecie.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica, Tribunale in composizione collegiale (IV comma); *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo (I comma), obbligatorio in flagranza (II comma); *fermo:* non consentito (I comma), consentito (II comma).

Art. 609undecies c.p. Adescamento di minorenni.

[1]. *Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, 600quinqies, 600bis, 600quater, 600quinqies e 600octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Terzo - Sez. II - del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro la persona e, segnatamente, fra i delitti contro la libertà personale. Il delitto di adescamento di minorenni è stato inserito nel codice penale dalla l. n. 172/2012 (entrata in vigore il 23 ottobre 2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 che, all'art. 23, rubricato "adescamento di bambini a scopi sessuali" fa obbligo alle parti contraenti di adottare "le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino [...] allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato [...], qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a

detto incontro". Con la disposizione di cui all'art. 609undecies è stata dunque apprestata tutela penale alla condotta cosiddetta di "grooming", ossia alla tecnica usata dai pedofili per entrare in contatto - attraverso dialoghi in chat, forum, via sms o tramite social network - con minori, in maniera da realizzare un legame di fiducia con essi, i quali vengono indotti ad accettare più facilmente un incontro o a dare informazioni sulla loro vita privata (indirizzo, numero di telefono, luoghi frequentati), accettando anche piccoli regali utilizzati dai potenziali abusanti come mezzi per avvicinarli. La condotta di adescamento è reputata molto insidiosa perché, quantunque non implichi necessariamente un contatto fisico, induce il minore a considerare come normali atti sessuali tra adulti e bambini e di conseguenza compromette il normale sviluppo psico-sessuale del minore, che costituisce l'oggetto della tutela penale³⁵⁶.

³⁵⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 602ter c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: l'elemento materiale che caratterizza il reato di adescamento di minorenne è costituito *"da qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione"* allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al di cui all'articolo 600quater.1, 600quinqies, 609bis, 609quater, 609quinqies e 609octies. La clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato" è espressione del principio di sussidiarietà, con la conseguenza che, al cospetto di un fatto sussumibile in una fattispecie incriminatrice che comporta un carico sanzionatorio maggiore, la norma che prevede il reato di adescamento di minorenne non sarà in alcun modo applicabile³⁵⁷. ³⁵⁷ Ibidem.

Elemento soggettivo: elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico perché la condotta deve essere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al di cui all'articolo 600quater.1, 600quinqies, 609bis, 609quater, 609quinqies e 609octies.

Consumazione: il delitto di adescamento di minorenne si consuma con il compimento di qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce allo scopo di commettere uno dei reati annoverati nella fattispecie incriminatrice.

Tentativo: il tentativo è astrattamente configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: non consentito; fermo: non consentito.

4.10 Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25sexies, D.lgs n. 231/2001)

4.10.1 Reati di abuso di mercato (art. 25sexies, D.lgs n. 231/2001)

Articolo inserito dalla L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo Ibis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

L'art. 25sexies del D.lgs n. 231/2001 richiama gli articoli 184, 185, 186, 187, 187bis, 187ter Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58).

Riferimenti normativi:

Art. 184 D. lgs 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate. (Sanzioni penali)

[I]. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

[II]. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

[III]. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[IIIbis.] Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

[IV]. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (GU n.71 del 26-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 52).

Ai sensi dell'art. 181 del TUF per "informazione privilegiata" s'intende "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Un'informazione si ritiene di "carattere preciso" se:

- si riferisce a un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per "informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari" s'intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli strumenti su cui fondare le proprie decisioni d'investimento (cd informazioni "price-sensitive").

Art. 185 D. lgs 58/1998 Manipolazione del mercato. (Sanzioni penali)

[I]. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

[II]. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del

fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

[Ibis]. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (GU n.71 del 26-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 52).

Si può avere:

1) manipolazione informativa, quando tramite mezzi d'informazione, compreso internet o ogni altro mezzo diffonde informazioni, notizie in merito agli strumenti finanziari false o fuorvianti;

2) manipolazione operativa, quando si pongono in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno od espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

La manipolazione del mercato è un reato di pura condotta.

Nell'ipotesi di negoziazione delle azioni nel circuito telematico, ai fini della contestazione del reato, non occorre la "conclusione" di un contratto di borsa.

Il reato, quindi, si consuma nel momento in cui l'agente immette nella rete del Mercato telematico azionario l'offerta di vendita o di acquisto artificiosa³⁵⁸.

358 Estratto articolo 23.09.2015 www.portale.231.com.

Art. 186 D.lgs 58/1998 Pene accessorie.

[I]. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32bis e 32ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187 D.lgs 58/1998 Confisca.

[I]. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

[II]. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

[III]. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Art. 187bis D.lgs 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate. (Sanzioni amministrative)

[I]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

[II]. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

[III]. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

[IV]. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

[V]. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

[VI]. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187ter D.lgs 58/1998 Manipolazione del mercato. (Sanzioni amministrative)

[I]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

[II]. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

[III]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

[IV]. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

[V]. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

[VI]. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

[VII]. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (GU n.71 del 26-3-1998 - Suppl. Ordinario n. 52).

Le fattispecie di cui agli artt. 187^{bis} e 187^{ter} TUF riprendono quelle (penali) degli artt. 184 e 185 dello stesso corpo normativo, rispetto con le quali hanno in comune anche le rubriche. In particolare, l'illecito amministrativo di abuso d'informazioni privilegiate è compiuto anche dai cd *insiders* secondari (i soggetti cioè che abbiano acquistato, venduto o compiuto altrimenti operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate ottenute da un "intra-neo") nonché da chi per colpa abbia ignorato il carattere privilegiato delle informazioni a sua disposizione, ipotesi non considerate dal corrispondente reato.

Le condotte riportate come rilevanti dall'art. 187^{ter}, invece, presentano in alcuni casi caratteri distintivi più marcati rispetto a quelle elencate all'art. 185 pur sotto la medesima rubrica, possono essere diverse. Ad esempio, la sufficienza di diffusione di voci (e non di notizie) per integrare l'illecito o l'assenza di necessaria idoneità della condotta a determinare una variazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari, lasciano spazio ad un'applicazione più ampia della fattispecie amministrativa rispetto a quella penale.

Gli illeciti amministrativi qui indicati importano parimenti una responsabilità dell'Ente, in forza di quanto disposto dall'art. 187^{quinquies} della Legge Comunitaria 2004 («1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a). 2. [...] 3. l'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi»).

Le sanzioni sono comminate dalla Consob359.

359Estratto articolo 23.09.2015 www.portale.231.com.

360 Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 696.

4.11 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La normativa sanzionatoria in materia di lavoro ha lo scopo di salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori e la loro salute nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché a garantire l'adempimento da parte dei datori di lavoro degli obblighi imposti dalla legge.

Tali finalità, del resto, costituiscono la concreta attuazione dei precetti costituzionali contenuti nell'art. 38 Cost. che al primo comma garantisce l'assistenza ai cittadini inabili al lavoro ed al secondo comma dispone esplicitamente che *"i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"*.

Inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di prevenire infortuni e malattie professionali si rinviene nell'art. 32 Cost. ove è dichiarato che *"la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo"* e nell'art. 2087 c.c. ove è previsto che *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*³⁶⁰.

Sicché il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro onde evitare che il prestatore contragga malattie o incorra in infortuni sul lavoro. Le prescrizioni normative che impongono obblighi a carico del datore di lavoro con finalità di tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori sono numerose e contenute in diverse disposizioni legislative emanate in tempi diversi e spesso carenti di coordinamento.

Per conferire organicità a tale corpo normativo, è intervenuto il D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 di attuazione a numerose direttive CE e contenente norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Successivamente con la Legge 3 agosto 2007, n. 123 si è delegato al Governo il complessivo riassetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A tale delega è stata data attuazione con il D.lgs. 9.03.2008, n. 81 (Testi Unico in materia di sicurezza sul lavoro), recante un consistente riordino disciplinare, finalizzato a semplificare e coordinare le disposizioni esistenti in unico testo.

Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni di natura amministrativa (di tipo pecuniario) e sanzioni penali (connesse a violazioni di natura contravvenzionale, punite, in talune configurazioni, anche con l'arresto).

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, introducendo nel corpo del D.lgs 231/01, con l'art. 9, l'art. 25septies *"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*.

Articolo che ha successivamente subito sostanziali modifiche ad opera dell'art. 300 del D.Lvo 9.4.2008, n. 81.

4.11.1 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25septies, D.lgs. n. 231/2001)

Articolo inserito dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si

applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Le fattispecie in esame si realizzano quando si cagioni per colpa la morte o lesioni gravi o gravissime di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 55, comma II, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 55 D.lgs 9 aprile 2008 , n. 81 Sanzioni per il datore di lavoro.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
L'articolo 55 stabilisce quali siano le sanzioni cui va incontro l'Azienda, nella persona del datore di lavoro, qualora mancasse di adeguarsi al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

[I] E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell' articolo 29, comma 1361;

361 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

[I]. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

[...]

362 Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

[I]. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

[...]

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

[...]

363 Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

[...]

[II]. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

[...]

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b)³⁶², o per la violazione dell'articolo 34, comma 2³⁶³;

[II]. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)³⁶⁴;

364 Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

[...]

[VI] L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

[...]

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

365 Art. 268. Classificazione degli agenti biologici 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

[I] Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

[...]

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

[..]

366 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

367 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 589 c.p..

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d)³⁶⁵, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV³⁶⁶ caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

[OMISSIS]

L'art. 25^{septies} del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli 589 e 590 c.p.

L'inserimento di tale previsione (operata con l'art. 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) ha sollevato dappprincipio, in sede interpretativa, incertezze quanto alla compatibilità tra l'ascrizione a titolo di colpa del reato e il criterio di imputazione (del reato all'ente) consistente nell' "interesse o van-taggio", di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2001, apparendo non agevole individuare in capo all'ente un inte-resse o vantaggio per la morte del lavoratore. L'impasse è stata superata riferendo la valutazione dell'interesse o vantaggio non all'evento, ma alla condotta inosservante delle regole cautelari: in tal senso anche le Sezioni Unite della corte di legittimità (Cass.,S.U., n. 38343/2014)³⁶⁷.

Riferimenti normativi:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[III]. Abrogato³⁶⁸.

368 Comma abrogato dall'art. 3 l. 23 marzo 2016, n. 41.

369 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 589 c.p.

370 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 589 c.p.

371 Cfr. Cass. Sez. IV, n. 7967/2013, Cass. Sez. IV, n. 7967/2013.

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro persona e, segnatamente, fra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. La fattispecie corrisponde sul piano oggettivo alla descrizione del fatto tipico di omicidio di cui all'art. 575, differenziandosi da esso nel senso che il delitto colposo viene tipizzato attraverso la combinazione della norma penale con le regole di diligenza pertinenti all'attività svolta ³⁶⁹.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Ordinariamente, tuttavia, i soggetti responsabili del delitto in commento rivestono il ruolo di "garanti", ex art. 40 cpv., della vita e dell'incolumità personale del soggetto passivo (es., genitori, esercenti professioni sanitarie: titolari della c.d. posizione di protezione; esercenti attività rischiose, datori di lavoro: titolari della c.d. posizione di controllo).

Soggetto passivo: è l'uomo, dunque, trattasi del titolare del bene-vita (un essere umano diverso dal soggetto attivo: il suicidio non è punito nel nostro ordinamento). Il soggetto passivo deve essere vivente anche se non "vitale" (come nel caso del "moribondo": si osserva infatti come la vita umana sia tutelata quale ne sia la residua durata; pertanto costituisce omicidio anche l'anticipazione della morte per una minima frazione di tempo)³⁷⁰.

Nel concetto di "uomo" rientra anche il feto una volta che si sia distaccato dall'utero, così da risultare integrato il delitto di cui all'art. 589 nel caso in cui ne venga cagionata la morte durante il parto (la giurisprudenza ha individuato nell'inizio del travaglio il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo)³⁷¹.

Elemento oggettivo: la condotta consiste nella causazione per colpa della morte di un uomo.

L'elemento materiale è lo stesso dell'omicidio doloso, solo che nell'ipotesi di omicidio colposo l'agente non vuole la morte della vittima e neppure l'evento lesivo da cui deriva la morte.

Si ha omicidio colposo tutte le volte in cui l'agente compia per negligenza, imprudenza o imperizia o violazione di norme di legge o regolamentari un atto da cui deriva la morte di una persona³⁷².

³⁷² Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 395.

³⁷³ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 397.

³⁷⁴ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1192.

³⁷⁵ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 396.

Si tratta di un reato c.d. a forma libera, essendo irrilevanti le modalità di realizzazione e richiedendosi la sola idoneità della condotta a causare l'evento-morte. Potrà trattarsi, pertanto, sia di condotta commissiva sia di condotta omissiva, ex art. 40, comma 2, c.p. da parte di chi abbia l'obbligo di impedire l'evento-morte (come nel caso del genitore nei confronti del figlio minore oppure del medico ospedaliero rispetto a malato ricoverato).

L'evento è rappresentato dalla morte dell'uomo, il cui prodursi segna la consumazione della fattispecie. Essa viene fatta coincidere con la c.d. "morte encefalica", cioè con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ("morte cerebrale").

Tra la condotta e l'evento deve sussistere un nesso di causalità.

Per quanto concerne la condotta attiva trova applicazione la teoria della equivalenza causale, secondo la quale, ai fini dell'imputazione oggettiva dell'evento è sufficiente che la condotta dell'agente integri una condizione indispensabile, benché non esclusiva, dell'evento.

Per quanto concerne i reati omissivi, l'accertamento del nesso di causalità tra omissione ed evento non si basa su un accertamento di fatto, come avviene per i reati c.d. di azione, bensì solo su un giudizio ipotetico (c.d. prognosi postuma), ricostruendo mentalmente, sulla base di regole oggettive, cosa sarebbe successo laddove fosse stata compiuta l'azione doverosa³⁷³.

Il secondo comma prevede come circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per configurare la responsabilità del datore di lavoro, non è necessario che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni (c.d. negligenza specifica), ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore³⁷⁴.

Questa norma, infatti, lungi dall'aver valore astratto, prevede un preciso obbligo dell'imprenditore diretto ad eliminare nell'esercizio dell'impresa ogni situazione di pericolo dalla quale possa verificarsi un evento dannoso. Anche la violazione di tale obbligo rientra, dunque, tra le violazioni di norme antinfortunistiche di cui al secondo comma dell'art. 589 c.p. e, quindi, costituiscono comportamento colposo ai fini della punibilità per l'eventuale morte del dipendente³⁷⁵.

La giurisprudenza ha al riguardo precisato che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento abnorme del lavoratore, per tale intendendosi l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque la prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni a lui affidate, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro³⁷⁶.

³⁷⁶ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 396.

³⁷⁷ Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 398.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 589 c.p., come modificato dalla L. 11.05.1966 n. 296, nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può in nessun caso superare gli anni quindici.

Si discute sulla natura dell'omicidio colposo plurimo.

Secondo la giurisprudenza prevalente tale ipotesi costituisce una figura di concorso formale di reati unificati *quoad poenam* e non già di reato continuato, in quanto la continuazione presuppone l'unicità del disegno criminoso non ammissibile per i reati colposi. Ne consegue che tale unificazione è configurabile solo ove non ne derivino conseguenze sfavorevoli per il reo, mentre i più reati devono tenersi distinti ogni qual volta ciò possa comportare determinati effetti favorevoli (ad esempio ai fini della procedibilità a querela o dell'amnistia)³⁷⁷.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo richiesto è la colpa. L'agente non vuole cagionare l'evento lesivo, tuttavia questo si verifica come risultato della propria condotta, per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Consumazione: il reato si consuma al verificarsi dell'evento-morte del soggetto passivo.

Tentativo: il tentativo non è configurabile trattandosi di delitto colposo.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito nell'ipotesi di cui al comma I, consentito nelle ipotesi di cui ai commi II e III.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La condotta rilevante ex D.lgs. 231 del 2001 consiste in una violazione colposa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che cagioni una lesione personale grave o gravissima di uno o più lavoratori ovvero una malattia professionale.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Dodicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro persona e, segnatamente, fra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. La fattispecie è posta a tutela dell'incolumità individuale, analogamente a quanto previsto a proposito del delitto di lesione personale dolosa di cui all'art. 582, da cui si differenzia solo quanto all'elemento soggettivo, richiamante nella previsione in commento la colpa.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Soggetto passivo: è la persona cui è cagionata la lesione (o malattia).

Esso deve essere una persona umana vivente (anche se non vitale), diverso dall'agente (l'autolesione non è penalmente perseguibile, salvo non sia offensiva di interessi altrui, es. art. 642 c.p.). Il feto può essere soggetto passivo solo a partire dal momento in cui sia capace di vita autonoma rispetto all'organismo materno³⁷⁸.

³⁷⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

Elemento oggettivo: il reato punisce la causazione di una malattia nel corpo o nella mente.

Trattasi di reato a forma libera e, dunque, la condotta criminosa posta in essere dall'agente si ravvisa in qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a cagionare l'evento della malattia.

Per la sussistenza del reato in esame non è necessaria la violenza personale fisica e morale (in senso lato nel caso di lesioni colpose), il quale può essere commesso con mezzi non violenti e persino con un'omissione qualora esista l'obbligo giuridico di attivarsi per impedire il risultato (dunque, sussistano i requisiti di cui all'art. 40, comma 2).

Trattandosi di reato di evento è, invece, richiesto che alla lesione personale consegua una malattia nel corpo o nella mente, cagionata ad altri con una condotta posta in essere dall'agente inosservante delle regole cautelari³⁷⁹.

³⁷⁹ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1163.

³⁸⁰ Cfr. Cass. n. 40428/2009.

³⁸¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

³⁸² Cfr. Cass. Sez. V, n. 5087/1987.

L'art. 590 c.p. prende in considerazione tre figure di lesioni personali colpose lievi (che comprende, altresì, le lesioni lievissime), gravi e gravissime che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, a forma libera e di danno, che si differenziano in base alla diversa intensità dell'elemento soggettivo e al livello di gravità delle lesioni prodotte.

Il denominatore comune rimane la lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente, ricomprendendosi nella nozione di malattia, non "tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una

*compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa*³⁸⁰.

La "malattia" costituisce l'evento del reato (la cui presenza vale a differenziare la fattispecie in pa-rola dal delitto di "percosse");

Più precisamente, di essa sono state date due definizioni: l'una, c.d. tecnico-giuridica, a tenore del-la quale la malattia consisterebbe in qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche se localizzata e non influente sulle condizioni generali dell'organismo; l'altra, c.d. medico-legale, che considera la malattia non uno "stato", ma un processo patologico che determina un'ap-prezzabile menomazione funzionale dell'organismo.

Per malattia nella mente (oggetto di previsione insieme alla "malattia nel corpo", ex art. 582), la giurisprudenza ha richiamato ogni alterazione della funzionalità psichica (sono state ritenute rile-vanti ai fini della configurazione dello schema delittuoso, ad es. lo shock conseguente ad incidente stradale e l'alterazione psicopatica prodotta da un'aggressione), con esclusione delle mere altera-zioni del tono dell'umore e le c.d. nevrosi psicogene da scopo, appetizione, rivendicazione³⁸¹.

La malattia deve porsi quale conseguenza della condotta, ad essa legata da un nesso di causalità (art. 40), ritenuto ricorrente anche nel caso in cui la malattia non sia da imputarsi solo alla condot-ta, ma anche all'intervento di fattori concausali, ex art. 41.

Al riguardo la Suprema Corte ha statuito che *"non vale ad interrompere il nesso causale, ma viene imputato all'agente anche l'evento più grave determinato da patologie preesistenti, anche latenti, risvegliate dalla condotta lesiva dell'agente"*³⁸².

Le lesioni possono essere scriminate dal consenso dell'avente diritto (art. 50 cp³⁸³), salvo il limite della diminuzione permanente dell'integrità fisica, di cui all'art. 5 c.c., della contrarietà alle legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

³⁸³ Art. 50 c.p. Consenso dell'avente diritto.

[1] *Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.*

[...]

³⁸⁴ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

³⁸⁵ Cfr. Cass. Sez. V, n. 2816/ 2013, Cass. Sez. V, n. 31134/ 2007.

³⁸⁶ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1170.

³⁸⁷ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1171.

³⁸⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

Le lesioni possono essere lievi (lievissime), gravi o gravissime.

Le lesioni lievi, ex art. 582 c.p., consistono nell'aver cagionato una malattia di durata compresa tra i 21 e i 40 giorni; le lesioni lievissime, consistono nell'aver cagionato una malattia non superiore ai 20 giorni.

La durata della malattia, rilevante ai fini di detta distinzione, persiste fino al quando *"permane il processo patologico di difesa o restaurazione dell'organismo"*, cioè fino al momento della c.d. gua-rigione clinica, determinata attraverso accertamenti medico-legali³⁸⁴.

La lesione personale è grave, ex art. 583, comma I, c.p.:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

Per "pericolo di vita" si intende non l'astratta probabilità, ma un reale pericolo di morte. da valutar-si in concreto

Detto pericolo deve essere desunto secondo *l'id quod plerumque accidit* dai vari sintomi che ac-compagnano la malattia, alla luce del quadro della situazione patologica³⁸⁵.

Occorre che il pericolo di vita sia stato reale ed attuale, e non solo opinato, ossia che sia stato pro-babile e non genericamente possibile. E' necessario che nel decorso del processo morboso deri-vato dalla lesione vi sia stato un momento culminante in cui,

tenuto conto degli allarmanti sintomi presentati dal paziente, vi sia stato serio motivo di temere la morte imminente³⁸⁶.

Per incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, non deve intendersi la sola "capacità di lavoro", ma l'impossibilità da parte del soggetto di svolgere le attività a lui consuete e, dunque, in relazione ad ogni impiego della propria energia psico-fisica o della propria persona per un determinato scopo utile, lecito e giuridicamente apprezzabile, che, prima del fatto lesivo, caratterizzava l'abituale tenore di vita della persona offesa³⁸⁷.

Si distingue l'impossibilità "parziale" - limitata a solo talune delle occupazioni - da quella "relativa" - richiedente cioè uno sforzo insolito³⁸⁸.

2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

Per senso si intende il complesso di elementi e tessuti anatomici che rendono possibili le percezioni del mondo esterno (vista, udito, olfatto, tatto, gusto); per organo, la parte o l'insieme di parti del corpo umano che servono ad una determinata funzione, inerente a qualche settore della vita vegetativa o di relazione³⁸⁹.

³⁸⁹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

³⁹⁰ Cfr. Cass. Sez. V, n. 4177/2014.

³⁹¹ Cfr. Cass. Sez. V, n. 34012/2013.

³⁹² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

³⁹³ Cfr. Cass. Sez. V, n. 13267/1986.

³⁹⁴ Cfr. Cass. Sez. I, n. 989/1985.

³⁹⁵ Cfr. Cass. Sez. I, n. 7331/1979.

³⁹⁶ Cfr. Cass. Sez. V, n. 4130/1994).

L'indebolimento consiste in "una menomazione quantitativa o qualitativa di una funzione sensoriale o organica, tale per cui essa venga ridotta nel suo esercizio rispetto allo stato anteriore. Questo ricorre *"tutte le volte in cui il senso o l'organo risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, anche in misura minima, purché apprezzabile"*³⁹⁰.

Occorre segnalare che la c.d. apprezzabilità della menomazione, cioè il grado dell'indebolimento, è oggetto di discordanti valutazioni circa la sua rilevanza ai fini dell'integrazione dell'aggravante. Secondo la giurisprudenza prevalente, è infatti sufficiente che si sia verificata la debilitazione funzionale del senso o dell'organo rispetto allo stato anteriore, senza che assuma rilevanza il grado dell'indebolimento³⁹¹. In sede interpretativa si è operata una distinzione tra la qualificazione dell'indebolimento come permanente (cioè di durata indefinita) e l'imprevedibilità nel tempo della guarigione (la permanenza va dedotta dalla qualità ed entità della lesione)³⁹².

Nell'ipotesi di eliminazione dell'indebolimento tramite intervento chirurgico, l'aggravante è condizionata dal ricorso o meno ad esso da parte del soggetto passivo: l'aggravante non si configura nel caso in cui al momento del giudizio risulta che la persona offesa si è sottoposta volontariamente ad intervento che ha eliminato l'indebolimento³⁹³. Laddove il ricorso all'intervento non vi sia stato, l'aggravante risulta integrata, posto che il soggetto non è tenuto a sottoporsi ad un intervento ed alle sofferenze che esso comporta.

Nel caso invece di ricorso a protesi, l'aggravante non viene esclusa dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, quanto all'apparato dentario, si è osservato come l'aggravante non si esclude dal fatto che *"l'organo della masticazione possa riacquistare una completa efficienza attraverso l'applicazione di una protesi, perché la permanenza dell'indebolimento deve essere riferita non alla possibilità di un uso di mezzi artificiali, ma alla normale funzione dell'organo"*³⁹⁴.

Relativamente all'indebolimento della funzione uditiva, si è riconosciuta l'aggravante nel caso di trauma sonoro³⁹⁵. Quanto alla vista, conformemente all'interpretazione concernente gli organi gemellari (es. rene o polmoni), viene ritenuta integrata

l'aggravante nel caso di perdita di un occhio³⁹⁶. Con riguardo all'organo della prensione, si è riconosciuta l'aggravante nella perdita di un dito³⁹⁷. Mentre, a proposito della deambulazione, si è ravvisata l'aggravante nella perdita di un'al-luce e nella limitazione della flessibilità dell'arto³⁹⁸.

397 Cfr. Cass. Sez. IV, n. 3767/1985, Cass. Sez. IV, n. 8395/1983.

398 Cfr. Cass. Sez. I, n. 3762/1973.

399 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

400 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

401 Cfr. Cass. Sez. V, n. 5087/1987.

402 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

L'accertamento della sussistenza dell'indebolimento permanente costituisce giudizio di fatto, che, se sorretto da perizia medico legale o comunque da congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. L'aggravante dell'indebolimento permanente non ha carattere progressivo rispetto a quella della durata della malattia, potendo dalla lesione derivare una malattia per un tempo inferiore ai quaranta giorni, che comunque cagiona l'indebolimento permanente: così la sentenza che ritiene sussistente l'una, non contestata, in luogo dell'altra, che invece sia stata contestata, è viziata da mancanza di correlazione tra accusa e sentenza³⁹⁹.

La lesione personale è gravissima ex art. 583, comma II, c.p.:

1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

Per malattia insanabile si intende un processo patologico continuamente in atto (che si contrappone alla "staticità" dell'indebolimento permanente quale nuovo assetto organico a carattere statico), cioè destinato a durare senza interruzione; è probabilmente insanabile la malattia in cui la guarigione sia rimessa ad elementi fortuiti ovvero sia possibile solo attraverso il ricorso ad intervento chirurgico o trattamento terapeutico, alla cui sottoposizione la persona offesa non può dirsi obbligato⁴⁰⁰.

Tale viene ritenuta anche l'alterazione psicopatica, ove causalmente ricollegabile alla condotta (a nulla rilevando, come osservato dalla giurisprudenza, eventuali preesistenti stati patologici della vittima, allorché sia accertato che il trauma ad esso inferto abbia fatto emergere la malattia⁴⁰¹).

Trattasi, dunque, di malattia destinata, secondo la migliore scienza ed esperienza medica, a durare per tutta la vita, perché le possibilità di guarigione sono nulle, inferiori a quelle di non guarigione oppure attuabili solo mediante un trattamento terapeutico eccezionale o un intervento chirurgico.

2) *la perdita di un senso;*

La perdita di un senso si verifica allorché uno dei sensi sia completamente distrutto.

3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

Per arto si intende, quanto all'arto inferiore, l'insieme articolato del piede, della gamba, della coscia; con riguardo all'arto superiore, l'insieme articolato della mano, dell'avambraccio, del braccio⁴⁰².

La perdita va intesa in senso anatomico (mutilazione) e funzionale. Infatti, deve considerarsi perdita di un arto non solo l'asportazione dello stesso, ma anche l'impossibilità assoluta di usarlo secondo la normale funzionalità. Occorre precisare che il ricorso alla protesi non esclude l'aggravante⁴⁰³.

403 Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1172.

404 *Ibidem*.

405 *Ibidem*.

406 Cfr. Cass. Sez. I, n. 8085/1986.

407 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

408 Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

Con riguardo alla perdita dell'uso di un organo, se ne è affermata la ricorrenza nei casi in cui la funzione cui l'organo presiede è del tutto esclusa. Detta perdita si ravvisa nel danneggiamento dell'insieme delle parti del corpo, che lo costituiscono, in modo tale da non potere più adempiere alla funzione cui sono destinate.

E'orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la totale perdita della milza costituisce non già indebolimento del sistema reticolo-endoteliale, ma perdita dell'uso di un organo e ciò perché le numerose funzioni cui assolve la milza, sebbene tutte perfettamente compensabili, non possono tuttavia ritenersi completamente vicariate nella loro globalità da singole attività svolte separatamente da organi diversi⁴⁰⁴.

La perdita della capacità di procreare si ha quando dalle lesioni derivi sia l'*impotentia generandi* che l'*impotentia coeundi*, o per la donna l'incapacità del parto, ad esempio per una deformazione del bacino che rende impossibile l'espulsione spontanea del feto⁴⁰⁵.

Per ravvisarsi gli estremi della circostanza aggravante della permanente e grave difficoltà della favella, non è necessario che si giunga ad impedire la comunicazione del proprio pensiero attraverso la parola parlata, ma è sufficiente una difficoltà di espressione vocale, la quale sia, oltre che permanente anche grave e sia apprezzabile in modo oggettivo, per se stessa, e senza tenere conto degli eventuali accorgimenti apprestati dalla scienza medica o in concreto impiegato dalla persona offesa per diminuire gli effetti negativi derivanti da quella determinata lesione⁴⁰⁶.

4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Le condotte devono avere ad oggetto il viso e non altra parte del corpo.

Per "viso" deve intendersi sia *"la parte anteriore del capo che va dalla fronte fino al collo e dall'uno all'altro orecchio"*, sia la zona di "contorno", come quella mandibolare o la parte superiore del collo, ove l'alterazione che la concerna incida sull'armonia del viso⁴⁰⁷.

Lo sfregio permanente è un qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione del viso, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso. Pertanto, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisce sfregio, sono certamente tali quelle alterazioni che ne turbino l'armonia⁴⁰⁸.

A titolo esemplificativo la Suprema Corte lo ha ritenuto ricorrente nel caso di cicatrici, perdita di parte del lobo orecchio, affossamento dello zigomo.

La deformazione, invece, è un'alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento o ridicolizzante o comunque sgradevole.

Vale anche in questo caso l'integrazione dell'aggravante nel caso di possibilità di eliminazione dell'alterazione attraverso il ricorso a protesi o ad intervento chirurgico, salvo che, per quest'ultima ipotesi, la persona offesa non vi sia ricorsa al momento del giudizio⁴⁰⁹.

⁴⁰⁹ Cfr. Cass. Sez. V, n. 26155/2015.

⁴¹⁰ Cfr. Cass. Sez. IV, n. 12006/2000.

⁴¹¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

La valutazione della sussistenza della deformazione o dello sfregio deve ritenersi giudizio estetico, quindi di puro fatto, sottratto all'indagine peritale e rimesso al convincimento del giudice il quale giudicherà alla stregua di un osservatore comune, in ragione dell'età, del sesso, delle caratteristiche della vittima⁴¹⁰.

La sussistenza o meno delle circostanze aggravanti analizzate è normalmente accertata dal giudice mediante perizia medico legale.

La qualificazione delle previsioni di cui all'art. 583 c.p. sopra illustrate registra orientamenti diversi.

Secondo parte della dottrina, esse costituirebbero "fattispecie autonome di reato"; a supporto di tale tesi si osserva l'assenza del rapporto di "genere a specie" che ordinariamente caratterizza le circostanze rispetto al fatto base: alcune di esse infatti non costituiscono specificazione dell'elemento "malattia" (così "l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni"); la previsione all'art. 585 di ulteriori circostanze aggravanti applicabili al delitto di lesioni, così da configurare "circostanze aggravanti di circostanze aggravanti"; lo specifico *nomen iuris* — lesione grave o gravissime — che si utilizza per i reati (altro argomento, prima della riforma dell'art. 59, l'opportunità della qualificazione delle previsioni in parola quali elementi costitutivi ai fini della loro imputazione "colpevole").

In senso contrario, la dottrina e la giurisprudenza prevalente, per le quali esse costituirebbero, conformemente alla rubrica della norma, "circostanze aggravanti speciali" dell'art. 582, osservando tra l'altro, come il problema dell'imputazione colpevole risulti ora superato dalla previsione di cui all'art. 59 cp in tema di circostanze; in secondo luogo, ed in conseguenza della riforma in materia di imputazione soggettiva delle circostanze, il ridimensionamento delle applicazioni discutibili del giudizio di bilanciamento ex art. 69, tali cioè da comportare la soccombenza o equivalenza di lesioni gravi o gravissime rispetto ad eventuali attenuanti⁴¹¹.

Elemento soggettivo: il coefficiente psicologico richiesto è quello della "colpa".

E' opportuno ricordare che il delitto, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

A differenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 582 c.p., l'elemento psicologico del reato ex art. 590 c.p. è infatti rappresentato dalla colpa dell'agente nella verificazione dell'evento, ovvero, quando l'evento, anche non voluto dallo stesso, si è verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ai sensi dell'art. 43 c.p.

Ne consegue che l'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose "è integrato dalla mera inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza a causa della quale resti provato l'evento dannoso"⁴¹².

⁴¹² Cfr. Cass. n. 16695/2005.

⁴¹³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

⁴¹⁴ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 590 c.p.

La "colpa cosciente", a differenza del dolo eventuale non consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio e volizione di esso, bensì nell'astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia (e non dalla volizione) che in concreto esso non si realizzerà⁴¹³.

Dal 2012, la graduazione della colpa in materia di responsabilità medica, ha trovato espressa rilevanza nel provvedimento normativo di cui all'art. 3, comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189 (Legge Balduzzi), a tenore della quale il soggetto attivo non risponde del reato nei casi di colpa lieve ove, nello svolgimento della propria attività si attenga alle "linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica".

Sempre in tema di colpa professionale, in ipotesi di cooperazione multidisciplinare, anche se non contestualmente svolta, ogni soggetto (sanitario e parasanitario) è tenuto

oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui s'innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità sussiste in base al principio di equivalenza di cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti i caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità⁴¹⁴.

Consumazione: il delitto è reato istantaneo e si consuma nel momento e nel luogo del verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

Tentativo: il tentativo non è configurabile trattandosi di delitto colposo.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica, Giudice di Pace nelle ipotesi perseguibili a querela di parte e da cui derivi una malattia di durata inferiore a giorni 20.;

procedibilità: a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma d'ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito.

4.12 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

4.12.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 250^{octies}, D.lgs. n. 231/2001)

Articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; modificato dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186.

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

L'art. 250^{octies} del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli 648, 648bis, 648ter, 648ter.1 c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 648 c.p. Ricettazione.

[I]. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quanto il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7bis.*

[II]. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità;*

[III]. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante frode. La norma tutela il patrimonio del privato contro l'intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere difficoltoso il recupero del prodotto stesso⁴¹⁵.

Soggetto attivo: soggetto attivo può essere chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto, in virtù della clausola di esclusione posta in apertura della norma.

Elemento oggettivo: l'elemento materiale del delitto di ricettazione risulta analiticamente descritto nella norma incriminatrice. Esso va individuato nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o altre cose provenienti da delitto, o nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare. Il secondo comma prevede una attenuante speciale se il fatto è di particolare tenuità. La norma in esame precisa che il delitto sussiste anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. La pena è aumentata quanto il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. La finalità perseguita dal legislatore, con l'introduzione della suddetta previsione, è stata quella di mitigare il particolare rigore del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 648 comma 1, così come modificato dalla nuova legge. La giurisprudenza riconosce all'ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648 comma 2 c.p., il valore di circostanza attenuante e non di figura autonoma di reato; come tale essa deve essere inclusa nel giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.⁴¹⁶. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Elemento soggettivo: devono concorrere sia il dolo generico (volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare od intromettersi e consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle cose) sia il dolo specifico (finalità di procurare a sé o ad altri un profitto). Vi è compatibilità tra ricettazione e dolo eventuale purché ricorrano circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto. Va precisato che la consapevolezza dell'agente circa l'illecita provenienza della cosa non deve estendersi alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto⁴¹⁷.

⁴¹⁷ Ibidem.

Consumazione: il delitto di ricettazione è reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui si realizza l'acquisto, la ricezione o l'occultamento del denaro o della cosa o quando sia compiuta l'intromissione del soggetto.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito nell'ipotesi di cui al comma 1.

Art. 648bis Riciclaggio.

[1]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante frode.

Soggetto attivo: soggetto attivo può essere chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto, in virtù della clausola di esclusione posta in apertura della norma. Prima dell'introduzione della punibilità dell'autoriciclaggio, le condotte successive alla commissione del reato e dirette ad assicurarne il profitto rientravano nella categoria del *post factum* non punibile. Oggi l'art. 3 l. n. 186/2014, che ha introdotto nel codice penale l'art. 648ter.1 c.p. prevede un delitto punito con la reclusione da due ad otto anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000 per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa⁴¹⁸.

⁴¹⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 648bis c.p.

⁴¹⁹ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 1459.

⁴²⁰ Cfr. Cass. Sez. II n. 28715/2013.

Elemento oggettivo: sono previste tre modalità di condotta: sostituzione, trasferimento e altre operazioni finalizzate ad impedire o a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità. All'esito dell'*iter* normativo che ha portato all'attuale formulazione della norma, oggetto di riciclaggio può essere il provento di qualunque delitto non colposo; ed inoltre è stato notevolmente ampliato il novero delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, fino ad includervi tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto del reato.

Nel comma 2 dell'art. 648bis c.p. è prevista una specifica circostanza aggravante di natura oggettiva che comporta l'aumento della pena (fino ad un terzo), se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Nel Codice delle leggi antimafia e precisamente all'art. 71 d.lgs. n. 159/2011, nel quale è stato trasfuso l'art. 7 l. n. 575/1965 (ora abrogata), è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale che determina l'aumento della pena da un terzo alla metà, se il fatto di cui a diversi reati fra i quali il riciclaggio, è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Il comma 3 dell'art. 648bis c.p. prevede una diminuzione della pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di un'attenuante diversa da quella prevista per il delitto di ricettazione dall'art. 648 comma 2 c.p., nell'ambito della quale il fatto di lieve entità comprende tutti gli elementi della fattispecie, mentre per il riciclaggio si fa riferimento esclusivamente alla pena edittale prevista per il reato presupposto⁴¹⁹.

Elemento soggettivo: il dolo del reato è generico e consiste nella coscienza e volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dell'oggetto materiale con consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità. Ed è anche in relazione all'elemento soggettivo che occorre riferirsi per

distinguere la ricettazione dal riciclaggio; difatti se per l'integrazione della ricettazione occorre il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un profitto, per il riciclaggio è sufficiente il dolo generico di trasformare o trasferire la cosa, di compiere altre operazioni sulle stessa con la finalità di occultarne la provenienza illecita⁴²⁰.
Consumazione: il reato di il riciclaggio assume la forma di reato a formazione progressiva, la cui consumazione viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito.

Art. 648ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

[I]. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

[II]. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

[III]. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.*

[IV]. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante frode.

Soggetto attivo: il delitto può essere commesso da chiunque non abbia concorso nel reato presupposto. Prima dell'introduzione della punibilità dell'autoriciclaggio, le condotte di concorso nel reato principale rientravano nella categoria del *post factum* non punibile. Oggi le suddette condotte dovranno essere sanzionate a norma dell'art. 3 l. n. 186/2014, che ha introdotto nel codice penale l'art. 648ter.1. c.p.

Elemento oggettivo: la norma sanziona la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dai artt. 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Con il termine impiego ci si è voluti riferire a qualsiasi forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche o finanziarie.

Nel secondo comma dell'art. 648ter c.p. è prevista la medesima circostanza aggravante previsto per il delitto di riciclaggio. Nel Codice delle leggi antimafia e precisamente all'art. 71 d.lgs. n. 159/2001, nel quale è stato trasfuso l'art. 7 l. n. 575/1965, è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale che determina l'aumento della pena da un terzo alla metà, se il fatto di cui a diversi reati fra i quali quello di cui all'art. 648ter c.p., è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Il comma 3 dell'art. 648ter c.p. prevede una diminuzione della pena, facendo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 c.p., cioè all'ipotesi del fatto di lieve entità.

Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo generico consistente nella generica consapevolezza della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto materiale della condotta.

Consumazione: il delitto è consumato nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza delittuosa.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione collegiale; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito.

Art. 648ter.1. c.p. Autoriciclaggio.

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. [V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. [VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo del Titolo Tredicesimo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro il patrimonio e, segnatamente, fra i delitti contro il patrimonio mediante frode.

Soggetto attivo: colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio.

Elemento oggettivo: la condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Elemento soggettivo: devono concorrere sia il dolo generico (volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare od intromettersi e consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle cose) sia il dolo specifico (finalità di procurare a sé o ad altri un profitto).

Consumazione: è un reato istantaneo con effetti permanenti.

Il secondo comma dell'art. 648ter.1 prevede una circostanza attenuante: se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, se il delitto presupposto è stato commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma. Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante - ad effetto speciale - che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Tentativo: il tentativo è ritenuto ammissibile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito nell'ipotesi di cui al comma I, III e V.

4.13 Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Ai sensi dell'art. 1 citata legge e successive modifiche ed integrazioni sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono inoltre protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

Inoltre ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sono altresì protette le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

L'art. 4 della legge sul diritto d'autore ampliando il campo delle opere protette include le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Sono invece escluse da ogni forma di protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. In questa categoria rientrano ad esempio le Gazzette Ufficiali dello Stato, delle Regioni, della Unione Europea, etc.

4.13.1 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25novies, D.lgs n. 231/2001)

Articolo introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171bis, 171ter, 171septies e 171octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174quinqies della citata legge n. 633 del 1941.*

L'art. 25novies del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli art. 171 comma I lett a) bis, 171 comma III, 171bis comma I, 171bis comma II, 171ter, 171septies, 171octies, 174quinqies Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Riferimenti normativi: Art. 171 L. 22 aprile 1941, n. 633

[I]. *Salvo quanto previsto dall'art. 171bis e dall'articolo 171ter, è punito con la multa da euro 51 [a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]*

[III]. *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

Inquadramento: articolo inserito nella L.22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GU n.166 del 16-7-1941).

Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione in oggetto.

Art. 171bis L. 22 aprile 1941, n. 633

[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinqies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Inquadramento: articolo inserito nella L.22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GU n.166 del 16-7-1941).

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela, invece, le banche dati.

Art. 171ter L. 22 aprile 1941, n. 633

[I]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed

editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

fbis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Inquadramento: articolo inserito nella L.22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GU n.166 del 16-7-1941). La lunga disposizione sopra riportata tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Art. 17isepies L. 22 aprile 1941, n. 633

[I]. La pena di cui all'articolo 171ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181bis, comma 2, della presente legge.

Inquadramento: articolo inserito nella L.22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GU n.166 del 16-7-1941). La disposizione di cui sopra è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Art. 171octies L. 22 aprile 1941, n. 633

[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità⁴²¹.

⁴²¹ La Corte Costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del presente articolo fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre

2000, n. 373 l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale.

Inquadramento: articolo inserito nella L.22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GU n.166 del 16-7-1941).

Art. 174quinquies L. 22 aprile 1941, n.633

[I]. Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

[II]. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

[III]. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

[IV]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale

connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Inquadramento: articolo inserito nella L.22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GU n.166 del 16-7-1941).

4.14 Intralcio alla giustizia.

In via generale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia è dedicato il Titolo terzo del Libro secondo del codice penale suddiviso in tre distinti capi:

Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria (art. 361 - 384).

Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (artt. 385 - 391).

Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni (artt. 392 - 401).

L'amministrazione della giustizia è il potere statale avente per oggetto il mantenimento, l'accertamento e l'attuazione del diritto⁴²².

⁴²² Manuale di diritto penale - Luigi Delpino - 2016 - p. 147.

⁴²³ *Ibidem*.

⁴²⁴ *Ibidem*.

La dottrina distingue tra reati che offendono l'amministrazione della giustizia in senso oggettivo e cioè l'attività tipica del potere giudiziario (categoria alla quale appartengono i reati che ledono il retto funzionamento della funzione giudiziaria) e reati che offendono l'amministrazione della giustizia in senso soggettivo e cioè il complesso dei soggetti investiti della funzione giurisdizionale (categoria che ricomprende i reati che ledono il prestigio dei soggetti investiti di detta funzione)⁴²³.

Si viene così a delineare il concetto di "amministrazione della giustizia", almeno ai fini della tutela penale, ed il concetto stesso finisce col comprendere tutti i comportamenti che, in qualche modo, abbiano una certa attinenza con lo scopo ultimo della giustizia⁴²⁴.

4.14.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies, D.lgs n. 231/2001)

Il D.lgs. 7 luglio 2001, n. 121 nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 25decies.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

L'art. 25decies del D.lgs. 231/2001 richiama l'art. 377bis c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

[1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Terzo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia e, segnatamente, fra i delitti contro l'attività giudiziaria. L'art. 377bis, introdotto con la legge n. 63/2001 sul "giusto processo", è volto a tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze idonee a turbare la ricerca della verità processuale. In sostanza tale disposizione, che riveste carattere sussidiario poiché opera solo ove il fatto non

costituisca più grave reato, intende garantire che coloro che debbano rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazione alcuna. L'interesse protetto è, pertanto, quello della amministrazione della giustizia non solo in ordine alla genuinità delle prove ma anche all'acquisizione delle stesse⁴²⁵.

⁴²⁵ Codice penale operativo - Gruppo Editoriale Esselibri 2015 - p. 783.

⁴²⁶ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 377bis c.p.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la norma sanziona con pena consistente (pari a quella prevista per la falsa testimonianza), e con la clausola di riserva "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*", comportamenti sia di costrizione mediante minaccia o violenza che di induzione con offerta di utilità, finalizzati ad indurre i soggetti che abbiano "facoltà di non rispondere" e le cui dichiarazioni siano utilizzabili "in un procedimento penale" a non rendere dichiarazioni o renderne di false. La legge indica quale ambito della condotta il procedimento penale genericamente inteso, quindi la norma riguarda anche le dichiarazioni da rendere nel corso delle indagini, pienamente utilizzabili comunque per rinvio a giudizio, giudizio abbreviato, misure cautelari e, in casi eccezionali, nel dibattimento⁴²⁶.

Elemento soggettivo: il dolo è specifico poiché accanto alla coscienza e volontà di commettere la coartazione vi è altresì il fine specifico di evitare che il soggetto renda la dichiarazione ovvero renda una dichiarazione mendace.

Consumazione: il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito. ***

4.15 Reati ambientali.

La disciplina di diritto penale in materia di reati ambientali (c.d. eco-reati), prevista sia dal codice penale che dalla normativa speciale di settore (in particolare Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – cosiddetto Testo Unico dell'ambiente o Codice Ambientale) è posta fondamentalmente a tutela della funzione sociale di protezione dell'ambiente e delle sue risorse.

L'intenzione del legislatore è quella di sanzionare in modo efficace, evitando in particolare i rischi della prescrizione per i casi più eclatanti e mediatici (si pensi, ad esempio, al processo Eternit), i pericoli concreti ed i danni che l'ambiente subisce.

Parallelamente, tuttavia, si riconosce che ove le violazioni contravvenzionali non siano concretamente in grado di ledere il bene giuridico ambientale (essendo spesso costruite come reati-ostacolo che anticipano la tutela a profili formali quali, ad esempio, il possesso di particolari autorizzazioni) l'interesse pubblico è soddisfatto nell'eliminazione delle violazioni mediante il rispetto di alcune prescrizioni specifiche ed il pagamento di una sanzione pecuniaria in via amministrativa.

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema offerta dall'odierno ordinamento penale prevede in via preventiva la formulazione codicistica di fattispecie costruite come reati di pericolo - la maggior parte dei quali si trova ad oggi collocata nel nuovo Titolo VIbis del codice penale, rubricato "*Dei delitti contro l'ambiente*", introdotto con la Legge n. 68 del 22.05.2015 - i quali vanno a completare ed a rafforzare i precetti collocati nella normativa extrapenale.

La normativa contenuta nella legge n. 68 del 2015 si pone quale inasprimento della lotta contro l'inquinamento ambientale e contro tutte le forme in cui esso si manifesta,

sempre nell'ottica della tutela della pubblica incolumità, ossia di un numero indeterminato di persone che potrebbero risultare offese anche in maniera grave da questo tipo di eventi.

Nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs 231/2001 è stato introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 l'art 25undecies, avente a oggetto i reati ambientali in attuazione di obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale obbliga gli Stati membri ad introdurre nei loro ordinamenti penali alcune fattispecie di reato con lo scopo di rendere più efficace la tutela dell'ambiente.

Detta legge ha inserito nel catalogo dei reati – presupposto dalla cui sussistenza dipende la responsabilità amministrativa dell'ente, i reati ambientali.

L'art 25undecies è stato successivamente modificato dal D.lgs. 7 luglio 2001, n. 121 e, più recentemente dalla Legge n. 68 del 22.05.2015 la quale, anche e sempre in attuazione della risalente Direttiva 2008/99/CE, ne ha profondamente riscritto il contenuto. Più precisamente, con la l. 68/2015 si è provveduto ad inserire nel corpo del D.lgs. 231/2001 alcune delle nuove figure delittuose contenute nel Titolo VIbis della Parte speciale del codice penale che prevedono e puniscono le forme di aggressione più gravi dell'ecosistema, quali, ad esempio, l'inquinamento ed il disastro ambientale.

Non a caso, il nuovo art. 25undecies del Decreto legislativo 231 del 2001 introduce espressamente la perseguibilità dell'ente per dette fattispecie criminose (oltre ad altre norme del c.p. richiamate dallo stesso art. 25undecies).

All'esito di questa riforma, che ha integrato e superato la precedente varata con il D.lgs. 121/2011, l'articolo 25undecies ha cambiato profondamente volto, allargando significativamente il suo perimetro⁴²⁷.

⁴²⁷ "Il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di razionalità inesistente" Giuseppe Amarelli, p. 24.

Infatti, le originarie lettere a) e b) del primo comma sono state dislocate nelle lettere f) e g) mentre i nuovi e più gravi reati ambientali di recente conio sono stati collocati in apertura nelle lettere precedenti, peraltro con cornici edittali congruamente più elevate in ragione del loro più marcato di-svalore lesivo.

4.15.1 Reati ambientali (art. 25undecies, D.lgs n. 231/2001)

Articolo introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116; modificato dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121; modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

ibis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'art. 25undecies del D.lgs. 231/2001 richiama gli articoli 452bis, 452quater, 452quinqes, 452sexies, 452octies, 727bis, 733bis c.p., articoli 1, 2, 3bis e L. n. 150/1992, articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 279 D.lgs. 152/2006, articoli 8, 9 D.lgs. n. 202/2007, art. 3 L. n. 549/1993.

Riferimenti normativi:

I richiami contenuti nell'art. 25undecies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sono articolati in maniera complessa e abbinati ad un altrettanto intricato sistema sanzionatorio che coniuga quasi in tutte le ipotesi di violazioni sia la sanzione pecuniaria per quote sia quella interdittiva.

Si noti, ancora una volta, come le sanzioni previste per questi illeciti siano particolarmente severe in considerazione del fatto che i beni giuridici tutelati sono di particolare importanza e delicatezza. Tale impianto sanzionatorio mira a porsi quale deterrente forte e impositivo contro ogni pregiudizio arrecabile all'ambiente naturale e alle risorse ecologiche di ogni tipo. Nell'ordine si riportano i richiami al Codice Penale (al nuovo Titolo VIbis), alla Legge n. 150 del 07.02.1992 (artt. 1, 2, 3bis - il quale, a sua volta, rimanda alle violazioni di cui al Titolo VII, Capo III del Codice Penale in materia di falsità degli atti - ed art. 6), all'art. 3 comma VII della Legge n. 549 del 28.12.1993, agli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 279 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 ed, infine, i richiami agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 202 del 06.11.2007.

Richiami al Codice penale

Art. 452bis c.p. Inquinamento ambientale.

[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II]. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Inquadramento: delitto inserito nel Titolo Quartobis del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'ambiente. Titolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. Il delitto di inquinamento ambientale consiste nel fatto di chi abusivamente cagiona una

compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Con la norma in esame il legislatore, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, passa dal modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia fissati dalla legge, allo schema del delitto di evento di danno, in cui viene punita la causazione di un pregiudizio per l'ambiente, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica⁴²⁸.

⁴²⁸ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 452bis c.p.

⁴²⁹ *Ibidem*.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la condotta consiste nel cagionare un pregiudizio per l'ambiente, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Il reato in esame può essere integrato da condotte attive, od anche meramente omissive, cioè dal mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso⁴²⁹.

Elemento soggettivo: il dolo è generico e consiste nella consapevolezza e volontà di porre in essere una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L'inquinamento ambientale è punibile anche a titolo di colpa, poiché l'art. 452quinquies, dedicato ai delitti colposi contro l'ambiente, richiama anche la norma in esame: v. *sub* art. 452quinquies c.p. Il capoverso della norma in commento prevede una circostanza aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino ad un terzo) per le ipotesi in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Il generico riferimento alle specie "protette" sconta un difetto di determinatezza che potrebbe essere colmato ricorrendo alla individuazione fornita dall'allegato IV della Direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dall'allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'art. 452decies c.p. prevede due circostanze attenuanti ad effetto speciale per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Consumazione: il delitto di inquinamento ambientale si consuma nel momento (di non facile identificazione) e nel luogo in cui la compromissione o il deterioramento assumono una dimensione significativa e misurabile, ciò che può avvenire anche a notevole distanza di tempo rispetto all'ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o mano-missione dell'assetto preesistente⁴³⁰.

⁴³⁰ *Ibidem*.

Tentativo: il tentativo è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito.

Art. 452quater c.p. Disastro ambientale.

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II]. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Inquadramento: delitto inserito nel Titolo Quarto bis del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'ambiente. Titolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: il delitto di disastro ambientale consiste nel fatto di chi cagiona abusivamente un disastro ambientale, inteso, alternativamente, come: 1) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Il reato può essere integrato da condotte attive, od anche meramente omissive, cioè dal mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante.

Il capoverso della norma in commento prevede una circostanza ad effetto comune (aumento della pena fino ad un terzo) se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. L'art. 452decies c.p., al cui commento si rinvia, prevede due circostanze attenuanti ad effetto speciale per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi⁴³¹.

⁴³¹ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 452quater c.p.

⁴³² Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 452quater c.p.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è generico e consistente nella coscienza e volontà di provocare un disastro ambientale con le caratteristiche viste sopra. Il disastro ambientale è punibile anche a titolo di colpa, poiché l'art. 452quinquies c.p., dedicato ai delitti colposi contro l'ambiente, richiama anche la norma in esame.

Consumazione: il delitto di disastro ambientale si consuma nel momento (di non facile identificazione) e nel luogo in cui si verifica il disastro ambientale, ciò che può avvenire anche a notevole distanza di tempo rispetto all'ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell'assetto preesistente.⁴³²

Tentativo: il tentativo è configurabile e consiste nel porre in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi descritti dal legislatore.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione collegiale; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: consentito.

Art. 452quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.

[I]. *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452bis e 452quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

[II]. *Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo*

Inquadramento: delitto inserito nel Titolo Quartobis del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'ambiente. Titolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. Stante l'importanza del bene giuridico ambiente, il legislatore fornisce una protezione penalistica non solo contro le aggressioni dolose che lo danneggiano, ma anche contro le aggressioni colpose e i pericoli colposamente arrecati.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: i delitti di inquinamento e disastro ambientale sono punibili anche quando il fatto è stato commesso per colpa, ma in tal caso le pene previste per le fattispecie dolose sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei suddetti fatti deriva solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

L'elemento materiale che caratterizza i delitti in esame è lo stesso delle fattispecie previste dagli artt. 452Bis e 452quater c.p., al cui commento si rinvia.

Elemento soggettivo: l'elemento soggettivo richiesto è la colpa. Può trattarsi di colpa generica (quando la condotta è stata tenuta in ambiti non specificatamente disciplinati da leggi, regolamenti o provvedimento autorizzativi) oppure specifica (se vi sono leggi, regolamenti o anche titoli abilitativi contenenti prescrizioni che dettano regole modali o divieti a contenuto cautelare-preventivo di eventi di contaminazione ambientale).

Consumazione: i delitti di inquinamento e disastro ambientale colposi si consumano nel momento (di non facile identificazione) e nel luogo in cui si verifica l'evento. Si rimanda ai commenti delle corrispondenti fattispecie dolose di cui sopra.

Tentativo: trattandosi di fattispecie colpose, il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito.

Art. 452sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

[II]. *La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

[III]. *Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà*

Inquadramento: delitto inserito nel Titolo Quartobis del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'ambiente. Titolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. Con l'introduzione del delitto in esame il nostro ordinamento, oltre a colpire duramente un fenomeno criminale capace di generare un rilevante pericolo per l'ambiente e per la vita e l'incolumità della collettività, ha dato esecuzione agli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e alla Direttiva 2008/99/CE ove si richiedeva (art. 3 lett. e) che venissero

sanzionati, i comportamenti illeciti concernenti "la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conserva-zione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività consiste nel fatto di chi chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il delitto è aggravato se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; 3) pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte dalla norma. Per integrare il dolo occorre anche che l'agente sia consapevole dell'abusività della propria condotta o, nel caso del disfacimento, della illegittimità dello stesso.

Consumazione: il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene la condotta di cessione, acquisto, ricezione, etc.

Tentativo: trattandosi di reato di pericolo, il tentativo non si ritiene ammissibile.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* consentito nell'ipotesi di cui al comma III.

Art. 452octies c.p. Circostanze aggravanti.

[I]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[II]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416bis sono aumentate.

[III]. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Inquadramento: delitto inserito nel Titolo Quartobis del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'ambiente. Titolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. La norma introduce delle circostanze aggravanti ad effetto comune (aumento fino ad un terzo) per punire più gravemente i delitti ambientali realizzati da gruppi organizzati e da associazioni eco-mafiose.

Art. 727bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.

ooo euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Secondo - Sez. I - del Titolo Primo del Libro Terzo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra le contravvenzioni di polizia e, segnatamente, nel capo dedicato alle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. La contravvenzione prevista dall'art. 727bis è stata introdotta dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 in attuazione della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente.

Il bene giuridico protetto è la conservazione della specie, animale o vegetale, essendo previsto che il reato sia escluso ove la condotta abbia riguardato un solo esemplare appartenente alla specie protetta.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: l'elemento materiale del reato, nell'ipotesi prevista dall'art. 727bis comma 1, consiste nella uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, al di fuori dei casi consentiti e sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Il fatto non è punibile ove abbia riguardato una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia avuto un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 727bis comma 2 punisce poi la distruzione, il prelievo o la detenzione, al di fuori dei casi consentiti, di specie vegetali selvatiche protette. Anche in questo caso è prevista la non punibilità della condotta, ove la stessa riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia avuto un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Elemento soggettivo: in entrambe le ipotesi previste dall'art. 727bis, le condotte possono essere realizzate, indifferentemente, con dolo o con colpa.

Consumazione: trattasi di figure di reato e di pericolo concreto.

Tentativo: in entrambe le ipotesi il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; **procedibilità:** d'ufficio;

Art. 733bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

[1]. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Inquadramento: delitto inserito nel Titolo Secondo del Libro Terzo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra le contravvenzioni di polizia e, segnatamente, nel capo dedicato alle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione. L'art. 733bis c.p. è stato introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune.

Elemento oggettivo: la norma punisce la distruzione o il deterioramento di habitat, laddove la condotta, appunto, venga commessa all'interno di un sito protetto. All'art. 1 comma 3 del medesimo D.lgs n. 121 del 2011 viene definito come *habitat all'interno di un sito protetto* qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4 paragrafo 4 della direttiva 92/437/CE.

Elemento soggettivo: la contravvenzione può essere punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Consumazione: nell'ipotesi della distruzione di habitat, la contravvenzione in esame assume natura di reato di danno, mentre quella di deterioramento con compromissione

dello stato di conservazione configura un reato di pericolo concreto. In entrambe le fattispecie trattasi di reato istantaneo con effetti permanenti⁴³³.

⁴³³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 733bis c.p.

Tentativo: il tentativo non è configurabile.

Istituti processuali: competenza: Tribunale in composizione monocratica; procedibilità: d'ufficio;

Richiami alla Legge n. 150 del 07.02.1992 in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

Art. 1, commi I e II, L. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

[II]. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nella L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari

vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU n.44 del 22-2-1992).

Art. 2, commi I e II, L. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)), chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

[II]. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nella L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU n.44 del 22-2-1992).

Art. 3bis L. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

[I]. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,

dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Inquadramento: articolo inserito nella L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU n.44 del 22-2-1992).

Art. 6 L. 150/1992 Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

[1]. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica». [...]. «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Inquadramento: articolo inserito nella L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU n.44 del 22-2-1992).

Richiami alla Legge n. 549 del 28.12.1993 in materia di misure di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

ART. 3, commi VI e VII Legge n. 549 del. 28.12.1993

[...] [VI]. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

[VII]. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

[...]

Di seguito si riportano le Tabelle A e B allegate alla medesima legge in oggetto, le quali contengono un elenco esaustivo delle sostanze vietate e il cui utilizzo costituisce violazione di cui può risultare imputabile e punibile anche l'ente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 25undecies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, ossia con sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecento quote. ***


Richiami al D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 in materia di sanzioni penali per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.

Nell'ambito della trattazione dei c.d. ecoreati, assume particolare rilievo la normativa dedicata alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche:

essa è disciplinata integralmente dal Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, c.d. "Testo unico ambiente". Il Decreto Legislativo in parola punisce gli illeciti penali che, sostanzialmente, consistono nell'inosservanza di talune delle prescrizioni dettate dalla Parte terza dello stesso Testo unico.

Fra le materie oggetto di riordino, coordinamento e integrazione si annovera la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati⁴³⁴.

⁴³⁴ Decreto Legislativo n. 152 del 2006, art. 1, lett. c).



Art. 137, commi II, III, V D.lgs. 152/2006 Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione).

[I]. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [...].

[II]. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

[V]. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96). Trattasi di un reato comune, che non richiede cioè, in capo al soggetto agente, alcun particolare requisito o condizione subiettiva. Il legislatore ha inteso ritenere passibile della sanzione penale il soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento, da cui i reflui provengano e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso o revocato. Trattasi, inoltre, di un reato di pericolo; ne consegue, ovviamente, che ai fini della configurabilità dell'illecito, non appaia necessaria alcuna verifica di causazione di un qualsivoglia danno ambientale, essendo sufficiente il solo fatto di effettuare uno scarico senza autorizzazione. Le acque reflue, per essere considerate tali, devono essere scaricate attraverso un sistema stabile di collettazione. Qualora un'acqua reflua industriale sia smaltita - in difetto di autorizzazione - mediante un sistema continuo di condotte, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo idrico ricettore, devono essere applicate le sanzioni penali e/o amministrative rispettivamente previste dagli articoli 137 e 133. Qualora, invece, lo smaltimento del medesimo refluo avvenga in assenza di una collettazione diretta e continua, dovrà trovare applicazione la diversa e più rigorosa normativa sui rifiuti liquidi (artt. 177 e ss.). Si pensi, ad esempio, al diverso possibile regime di un refluo, scaricato direttamente e senza soluzione di continuità, rispetto alla medesima acqua, raccolta in una vasca e successivamente smaltita tramite autobotte. La nozione di «acque industriali» va collegata esclusivamente all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ossia da insediamenti produttivi. Giova peraltro segnalare come la disposizione del 7° comma dell'art. 101 del D.lgs. 152/06 indichi ope legis una serie di assimilazioni di acque chiaramente provenienti da insediamenti produttivi alla (più blanda) disciplina prevista per le acque reflue domestiche. La speciale tipologia di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5 trova,

nel comma 3 dell'articolo in esame, una ulteriore sanzione penale, qualora l'autore dello scarico non rispetti le prescrizioni contenute nella autorizzazione e/o quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 108 del T.U. Va rimarcato che la esplicita previsione di una clausola di sussidiarietà, rispetto alla sanzione (più elevata) dell'art. 137, comma 5, consente di comprendere agevolmente la linea di demarcazione tra le due fattispecie di illecito: qualora infatti lo scarico non rispettoso delle prescrizioni si sostanzi nel superamento dei limiti tabellari stabiliti per le sostanze pericolose, dovrà esclusivamente trovare applicazione la sanzione di cui al comma 5; qualora invece, la violazione delle prescrizioni riguardi altre imposizioni, diverse dal rispetto dei limiti tabellari, potrà trovare applicazione la sanzione di cui al comma 3. Il comma 5 prevede un caso di un reato formale, non apparendo necessaria alcuna concreta verifica sulla causazione effettiva di un inquinamento⁴³⁵.

⁴³⁵ Estratto www.portale231.com.

Art. 137, comma XI, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

[...]

[XI]. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Si riportano di seguito le disposizioni normative richiamate all'art. 137, comma XI, del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 103 Scarichi sul suolo.

[I]. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

[II]. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

[III]. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

[I]. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

[II]. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso

di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

[III]. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

[IV]. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

[V]. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o re-iniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o re-iniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

[VI]. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o re-iniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di re-iniezione.

[VII]. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

[VIII]. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Inquadramento: come già specificato, l'art. 137 del D.lgs. n. 152 del 2006 rimanda agli artt. 103 e 104 contenuti nello stesso corpo normativo. L'art. 103 è rubricato "Scarichi sul suolo": esso contiene la descrizione di cosa si intende per scarichi sul suolo, individuato come suolo ossia superficie di terreno calpestabile a contatto immediato con gli esseri viventi superficiali e, inoltre, con gli strati superficiali del sottosuolo (pochi metri di

profondità). Con questa disposizione il legislatore ha inteso ribadire l'opzione di sanzionare la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo. Analogamente, il successivo art. 104 contiene le stese prescrizioni dirette, però, a scarichi più in profondità nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Il rigore sanzionatorio per i comportamenti in esame risulta, peraltro, significativamente stemperato dal numero di eccezioni che il legislatore ha previsto per i divieti generali succitati, tra cui figura la possibilità di effettuare scarichi su suolo da scaricatori di piena a servizio di reti fognarie e, persino, per tutte quelle acque reflue urbane ed industriali per le quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali⁴³⁶.

⁴³⁶ OMRAUTOMOTIVE.IT.

Art. 137, comma XIII, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili).

[XIII]. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Inquadramento: l'ultimo comma dell'art. 137 del D.lgs. n. 152 del 2006 (comma XIII) è strutturato come un'ipotesi di norma penale in bianco. Infatti, esso non contiene di per sé il precetto (divieto specifico di fare o non fare), ma soltanto un generico divieto di versamento di sostanze e materiali non autorizzato a norma di altre disposizioni di Legge qui richiamate, ossia "ai sensi di convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia". Perciò bisogna prestare attenzione alla genericità e al potenziale ampio raggio d'azione di queste norme, la cui violazione, anche se pur tenue, può condurre a ipotesi di responsabilità e contestuali sanzioni.

La disposizione generale prevede, però, una particolare eccezione fattuale. La seconda parte della norma, infatti, prevede una specifica esimente nel caso in cui gli scarichi siano «in quantità tali da essere resi rapidamente innocui» dai naturali processi chimico-fisici che si verificano in mare, purché - in ogni caso - sussista una preventiva autorizzazione da parte della autorità competente. Il concetto di "sversamento" risulta obiettivamente diverso da quello di scarico. Si è già ribadito, infatti, che la nozione di scarico escluda che possa essere annoverato nel suo ambito il caso delle cd immissioni occasionali, visto che la definizione di scarico evoca necessariamente la presenza di un sistema stabile e continuo di collettazione (poco compatibile con l'idea di "sversamento da navi e/o aeromobili"). Ne discende che, per evitare di svuotare di concreto significato applicativo la norma in esame, lo «scarico» da navi e aereo-mobili debba essere inteso piuttosto in senso "atecnico", quale semplice sinonimo di sversamento⁴³⁷.

⁴³⁷ Ibidem.

Art. 256, commi I, III, V e VI del D.lgs. n. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

[I]. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

[III]. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

[...]

[V]. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[VI]. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro [...].

Collocazione sistematica: articolo inserito nel D.L. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96).

Inquadramento: la norma propone una prescrizione ad ampio raggio di tutte le attività connesse al trattamento dei rifiuti, elenca infatti "raccolta, trasporto, recupero, smaltimento". Il fine ultimo è di tutelare l'incolumità pubblica e l'ambiente (in generale, l'ecosistema) dai possibili danneggiamenti derivanti da un trattamento errato dei rifiuti. La norma parla generalmente di rifiuti, comprendendo quindi anche i rifiuti comuni domestici, i quali pur sempre possono essere irrimediabile fonte di inquinamento. La norma ricomprende anche l'attività di stoccaggio, ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero, trattamento o smaltimento, qualora non ricorra l'ipotesi di deposito temporaneo (ad es. perché effettuato dopo la raccolta ovvero non nel luogo di produzione). Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4). Per «discarica» s'intende area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, inclusa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno. Al comma V la norma si occupa di sanzionare l'attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti pericolosi. Al comma VI con «deposito temporaneo» dei rifiuti si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Le pene di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 comma 4)⁴³⁸.

⁴³⁸ OMRAUTOMOTIVE.IT.

Art. 257, commi I e II, D.lgs. 152/2006 Bonifica dei siti.

[I]. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato

dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

[II]. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96).

Il primo comma sanziona penalmente due ipotesi distinte, ossia

- l'omessa bonifica del sito inquinato;

- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242.

In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento. Il reato di inquinamento e di omessa bonifica del sito richiede la sussistenza del danno e deve superare per-determinati livelli di rischio. La sanzione di cui all'art. 257 riguarda, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, in modo generale la violazione dell'obbligo di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 242. Bisogna peraltro distinguere due momenti procedurali relativi alla bonifica. Infatti, deve essere attuata la bonifica in senso definito e completo, attraverso una specifica procedura anche amministrativa, ma va sottolineato che la norma prevede che il soggetto responsabile deve dare, entro quarantotto ore dall'evento, notifica al comune e alla regione nonché agli organi di controllo sanitario ed ambientale della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito che si è creata. Il soggetto responsabile, entro le quarantotto ore successive alla notifica, deve inoltre dare comunicazione agli stessi organi degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o pericolo di inquinamento, e per contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale e sanitario. La comunicazione alle autorità competenti ma soprattutto i primi e iniziali interventi per contenere e ridurre gli effetti dell'inquinamento si configurano come momenti procedurali fondamentali, in quanto costituiscono un obbligo primario per il soggetto responsabile che deve, sia manifestare l'accaduto alla pubblica amministrazione, sia procedere, a proprie spese, ad effettuare il primo intervento di impatto immediato a cui seguiranno gli interventi più approfonditi di bonifica definitiva.

Art. 258, comma IV, secondo periodo D.lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

[IV] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96).

Art. 259, comma I, D.lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti.

[I]. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96).

La norma, che richiama direttamente le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 259 del 1993, non richiede che il traffico di rifiuti sia posto in essere mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo le attività criminose essere collocate in un contesto che comprende anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti che vengono svolte in modo illecito. In altri termini, il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all'interno di un'attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza altre violazioni. Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di "traffico" di rifiuti intenzionalmente sottratto ai canali leciti e l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire addirittura una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato. A tale conclusione consegue una considerazione ulteriore: la natura "abusiva" delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita⁴³⁹.

439 GIURISTIAMBIENTALI.IT.

Art. 260, commi I e II, D.lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

[1]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96).

Si tratta, come si evince dal requisito necessario per integrare la fattispecie (un'attività organizzata e protratta nel tempo), di un'attività non occasionale; di un reato comune, 66 perché può essere commesso da chiunque; a carattere permanente, in quanto la lesione episodica del bene protetto non è sufficiente ad integrare la fattispecie, di pericolo, in quanto non richiede per essere integrato un concreto nocumento al territorio; che ha quale elemento soggettivo necessario un dolo specifico di profitto. Si sottolinea come "l'allestimento di mezzi e attività continuative" presupponga un preciso programma, che tuttavia si differenzia da apparentemente analoghi reati di pericolo, quali quelli a carattere associativo contro l'ordine pubblico, in quanto a differenza di questi ultimi, che prevedono necessariamente la partecipazione al "programma delinquenziale" di almeno tre soggetti autori del reato, il reato di cui all'art. 260 può essere posto in essere da «chiunque», e quindi in astratto anche da un singolo imprenditore che organizzi la propria struttura per trattare illegalmente ed al fine di trarne profitto il bene economico «rifiuti». La condotta complessivamente intesa peraltro si deve caratterizzare per l'essere stata svolta «abusivamente», cioè in violazione di norme, prassi, circolari, autorizzazioni, o alterandone il contenuto e il significato.

Art. 260bis, commi VI, VII secondo e terzo periodo, VIII D.lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

[...]

[VI]. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[VII]. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96).

La norma ha per oggetto sia la questione della corretta tracciabilità dei rifiuti sia le norme per un corretto trattamento dei rifiuti pericolosi. Il Ministero dell'Ambiente, nelle sue relazioni, fornisce delle linee guida per individuare i rifiuti pericolosi: essi possono essere sia di origine urbana/domestica sia di origine professionale e industriale. I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i rifiuti urbani pericolosi (abbreviati con la sigla "RUP") i principali sono i medicinali scaduti e le pile. I rifiuti speciali pericolosi, invece, sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurre drasticamente la pericolosità. I rifiuti immediatamente più inquinanti, e quindi più pericolosi se non trattati con le dovute cautele, provengono da: attività di raffinazione del petrolio, processi chimici, industria fotografica, industria metallurgica, oli esauriti, solventi, produzione conciaria e tessile, impianti di trattamento dei rifiuti, ricerca medica e veterinaria.

La disposizione in esame contempla diverse ipotesi di responsabilità. Per quanto riguarda le regole di tracciabilità, essa rimanda al già analizzato art. 483 c.p. sul falso ideologico del privato in atto pubblico, ponendo l'accento sulle indicazioni riguardo ai componenti chimici dei rifiuti da trattare. In seguito, la norma impone delle disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, imponendo la corretta redazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE: è il documento predisposto dal Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ideato dal Ministero dell'Ambiente, con il quale i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI, al delegato dell'impresa di trasporto. L'incaricato del trasporto poi compila la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso. Inoltre, lo stesso indica anche la seguente causale di creazione: "produttore non iscritto". Una copia della Scheda SISTRI rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni; una copia della Scheda SISTRI, firmata dal produttore del rifiuto, rimane al conducente del mezzo di trasporto per accompagnare il viaggio. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi, dopo aver compilato e firmato la sezione di propria competenza della Scheda SISTRI, è

tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo⁴⁴⁰.

440 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.IT.

Art. 279, commi II e V, D.lgs. 152/2006 Sanzioni.

[...]

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[...]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96).

Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti sono all'origine di alcuni dei problemi ambientali di maggiore rilievo e preoccupazione per le sorti dell'ambiente e dell'ecosistema globale (ad esempio, buco dell'ozono nella stratosfera, aumento dell'ozono troposferico, acidificazione, piogge acide). Individuare e conoscere la natura degli inquinanti atmosferici e disporre dei dati delle emissioni (attraverso una raccolta omogenea e confrontabile) sono le azioni fondamentali per valutarne gli impatti sulla salute e sull'ambiente e per formulare politiche ambientali sulla qualità dell'aria finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Gli inquinanti e le sostanze considerate nel censimento sono quelli che contribuiscono ai processi di acidificazione e di eutrofizzazione (come SO_x, NO_x, COVNM, NH₃) e ai cambiamenti climatici (come CO₂, CH₄, N₂O e i gas fluorurati). Sono inoltre stimate le emissioni di benzene, Pm₁₀, nonché dei principali metalli pesanti, come Pb, Cd, Hg, e delle sostanze organiche persistenti come le diossine e gli Ipa. La stima delle emissioni in aria si basa su una metodologia consolidata, ma su cui la ricerca continua ad affinare strumenti e metodi. Il progetto Corinair ne è l'asse portante dal 1985, anno in cui è stato realizzato il primo inventario italiano armonizzato a livello europeo. Negli anni successivi sono state opportunamente riviste le metodologie, estendendo il numero di inquinanti considerati, ampliando il numero di attività censite e armonizzando ulteriormente i metodi di stima delle emissioni in Europa. Il progetto è parte integrante del programma di lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente⁴⁴¹.

441 ISPRA.AMBIENTE.GOV.IT.

Richiami al D.lgs. n. 202 del 6.11.2007.

Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (GU Serie Generale n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228).

Art. 8, commi I e II, D.lgs. n. 202/2007 Inquinamento doloso.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave,

nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228).

Art. 9, commi I e II, D.lgs. n. 202/2007 Inquinamento colposo.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel D.L. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228).

4.16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25duodecies, D.lgs n. 231/2001)

Articolo aggiunto dall'art. 2 D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

L'art. 25duodecies del D.lgs. 231/2001 richiama l'art. 22, comma 12bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Riferimenti normativi:

Art. 22, comma XIIbis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

[XII]. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[XIIbis]. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale.

[XIIter]. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

[XIIquater]. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

[XIIquinqies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

[...]

Inquadramento: articolo inserito nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Con l'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 è entrato nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", contestualmente all'introduzione di una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di lavoro nero.

Trattasi delle ipotesi aggravate del reato che riguardano il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.

Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà la sanzione ex D.Lgs. 231/2001, in aggiunta alla responsabilità penale ex art. 603bis c.p., riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati:

- sono in numero superiore a tre;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

4.17 Reati Transnazionali (Art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa.

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

- ☑ il traffico di migranti (art.12, commi III, IIIbis, IIIter e V D.lgs. n. 286/1998);
- ☑ l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- ☑ l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90);
- ☑ l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- ☑ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.);
- ☑ favoreggiamento personale;

Art. 3 L. 146/2006 Definizione di reato transnazionale.

[I]. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Art. 10 L. 146/2006 Responsabilità amministrativa degli enti.

[I]. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

[II]. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

[III]. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

[IV]. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[V]. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).

[VI]. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).

[VII]. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

[VIII]. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

[IX]. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'Art. 10 L. 146/2006 richiama gli articoli 12, commi III, IIIbis, IIIter e V D.lgs. n. 286, /1998 art. 74 D.P.R. n. 309/90), art. 291quater D.P.R. n. 43/1973, 377bis, 378, 416 , 416bis c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 12, commi III, IIIbis, IIIter e V D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

[...]

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, amministra, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

[IIIbis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

[IIIter]. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

[...]

[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.

[...]

Inquadramento: articolo inserito D.L. 25 luglio 1998, n. 286 -Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (GU n.191 del 18-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 139). Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato è pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato. Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al comma 5 non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

Art. 74 Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. n. 309/90) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, amministra, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III]. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

[VI]. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

[VII]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

[VIII]. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Inquadramento: cfr. supra.

Art. 291quater del Testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, amministrano, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[IV]. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. Le pene previste dagli articoli 291bis, 291ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Inquadramento: articolo inserito nel D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (GU n.80 del 28-3-1973 - Suppl. Ordinario. Tale reato è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo⁴⁴².

⁴⁴² Estratto www.portale231.com.

Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Inquadramento: cfr. supra.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

[I]. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II]. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

[III]. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

[IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Inquadramento: delitto inserito nel Capo Primo del Titolo Terzo del Libro Secondo del Codice penale. Sotto il profilo sistematico il reato è collocato, dunque, tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia e, segnatamente, fra i delitti contro l'attività giudiziaria. Il reato di favoreggiamento personale persegue la finalità di evitare che vengano frapposti ostacoli di qualsiasi tipo alle indagini ovvero alla ricerca dei soggetti latitanti. Interesse tutelato è, quindi, quello della Amministrazione della giustizia.

Soggetto attivo: chiunque, esso integra un reato comune. Se il reato è commesso "da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione", la pena è aumentata da un terzo alla metà (circostanza aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Elemento oggettivo: la condotta tipica è rappresentata da ogni comportamento, anche negativo, sufficiente a depistare o escludere le indagini di polizia non richiedendo la norma l'effettività materiale dell'azione. Oggetto dell'attività penalmente rilevante è il comportamento, cosciente e volontario, posto in essere dal reo destinato all'intralcio dell'attività investigativa e finalizzato all'aiuto dell'autore materiale di un altro reato. Integra la fattispecie di reato in oggetto anche colui il quale presti il suo aiuto al colpevole, al fine di sottrarlo alle indagini, quando queste non siano ancora iniziate. La definizione di "aiuto" comprende non solo le condotte finalizzate alla creazione di barriere ostative alle indagini ma anche quelle di natura puramente omissiva; dunque comportamenti quali il silenzio, la reticenza e la mendacità sull'identità del colpevole sono idonei ad integrare il reato in oggetto⁴⁴³.

⁴⁴³ Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento all'art. 378 c.p.

⁴⁴⁴ Cfr. Cass. n. 14230/2012.

Elemento soggettivo: sufficiente il dolo generico che consiste nella consapevolezza dell'agente di fuorviare le ricerche poste in essere nei confronti del latitante, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del proprio contributo conoscendo il reato presupposto e fuori dai casi di concorso in esso.

Consumazione: il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è posta in essere l'attività idonea ad eludere, impedire o ostacolare le investigazioni.

Tentativo: il tentativo è configurabile solo nell'ipotesi in cui si pongano in essere atti preparatori, in sé univocamente idonei a concretizzare l'aiuto, ma l'attività a ciò diretta non sia attuata neppure in parte per ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente⁴⁴⁴.

Istituti processuali: *competenza:* Tribunale in composizione monocratica; *procedibilità:* d'ufficio; *arresto:* facoltativo nelle ipotesi di cui al comma I e II, non consentito nell'ipotesi di cui al comma III; *fermo:* non consentito.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n.4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinqies, 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609quinqies, 609octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Inquadramento: cfr. supra.

Art. 416bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniero⁴⁴⁵.

⁴⁴⁵ Vedasi l'art. 416bis c.p. in combinato disposto con:

Art. 7, D.L. 13.05.1991 n. 152 [PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA]

[I] Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [II] Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II]. Coloro che promuovono, amministrano o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono [629bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Inquadramento: cfr. supra.

4.18 Delitti tentati (art. 26 D.lgs n. 231/2001).

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La disciplina codicistica del reato tentato è contenuta essenzialmente nell'art. 56 del codice penale, disposizione che, sotto la rubrica intitolata al "delitto tentato" (espressione che chiarisce immediatamente la non configurabilità del tentativo nelle contravvenzioni) definisce al primo comma la struttura del tentativo, articolata sul compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto e sul mancato compimento (perfezionamento) dell'azione o sulla mancata verifica (produzione) dell'evento. Il secondo comma traccia la disciplina sanzionatoria della fattispecie tentata, individuando la pena nella reclusione non inferiore a dodici anni, se per la fattispecie consumata è previsto l'ergastolo, e stabilendo negli altri casi una riduzione da un terzo a due terzi della pena prevista per la fattispecie consumata. Il terzo e il quarto comma dell'art. 56 c.p. contengono rispettivamente la disciplina della desistenza volontaria dall'azione (si applica la sola pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano reato) e del volontario impedimento dell'evento (si applica la pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà).

Dottrina e giurisprudenza sono da sempre concordi nell'affermare l'autonomia della fattispecie tentata rispetto a quella consumata (della quale conserva lo stesso *nomen iuris*) e nel correlare la prima fattispecie alla combinazione di due previsioni normative, quella che configura la singola incriminazione e, appunto, quella di cui all'art. 56. La disciplina che il D.lgs. 231/2001 dedica all'istituto del tentativo rinviene ovviamente, quale presupposto, l'integrazione della fattispecie tentata da parte del soggetto agente e si sostanzia nelle disposizioni di cui ai due comma dell'art. 26, la prima delle quali è intrinsecamente – e necessariamente – collegata alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 56. Stabilisce infatti, per il caso in cui il reato da cui discende la responsabilità dell'ente si sia arrestato alla fase del tentativo, la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie o interdittive applicabili all'ente, così mutuando sostanzialmente la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 56 del codice penale, pur con una riduzione, non agevolmente comprensibile, dell'entità della diminuzione massima della sanzione. Anche l'art. 26 fa riferimento ai soli delitti, sulla scorta dell'esclusione, nella disciplina codicistica che costituisce il presupposto di quella di cui al d.lgs. 231/2001, della configurabilità del tentativo nelle contravvenzioni. Il secondo comma dell'art. 26 si ricollega alla disciplina del terzo e quarto comma dell'art. 56 del codice penale, ma introduce una regolamentazione autonoma nei confronti dell'ente; stabilisce, infatti, una radicale esclusione di responsabilità dell'ente (e non invece, come prevede l'art. 56 del codice penale con riferimento al recesso attivo della persona fisica, una semplice diminuzione di pena) nei casi in cui questo volontariamente impedisca l'azione che integrerebbe il delitto ovvero impedisca la realizzazione dell'evento cui è dalla fattispecie incriminatrice collegata la consumazione del delitto⁴⁴⁶.

⁴⁴⁶ Rivista 231, n. 1559.

4.19 Razzismo e xenofobia

Il reato presupposto è stato introdotto nel novero del D.lgs. n. 231/2001 all'art. 25terdecies rubricato "*Raz-zismo e xenofobia*" della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e successivamente modificato dal D.lgs. n. 21/2018.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa - art. 604bis cod. pen.

[1]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

a) *con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette vio- lenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

[II]. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o amministrano tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

[III]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamen-to, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazio-ne, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Il reato si colloca nella neo introdotta sezione I-bis intitolata ai delitti contro l'uguaglianza. In particolare è stato il frutto del recepimento nell'ordinamento interno della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicem-bre 1965, entrata in vigore il 4 gennaio 1969. La normativa nazionale è stata oggetto di ripetuti interventi, che ne hanno definito il contenuto nel codice penale. Dunque sono punite condotte di propaganda, istiga-zione, commissione di atti di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, ovvero di istigazione a commettere o di commissione di atti di violenza per i medesimi motivi ovvero, ancora, di partecipazione o di gruppi di qualsivoglia genere che mirino all'incitamento rispetto ad analoghe forme di discrimi-nazione o violenza.

Trattasi di reato comune, potendo essere commesso da "chiunque". Con riguardo alla condotta punita, l'articolo 604bis prevede otto fattispecie. La prima, riferita a chi propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. La seconda, riferita a chi istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La terza, riferita a chi commetta atti di discriminazione per motivi razzia-li, etnici, nazionali o religiosi. La quarta, riferita a chi istighi a commettere violenza o atti di provocazione al-la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La quinta, riferita a chi commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La sesta, riferita a chi partecipa ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La settima, riferita a chi presta assistenza ad or-ganizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'ottava, riferita a chi promuove dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi⁴⁴⁷.

⁴⁴⁷ Ibidem.

Con riguardo all'elemento soggettivo la propaganda e l'istigazione alla commissione di atti discriminatori di cui al comma 1, lett. a) sono reati a dolo generico⁴⁴⁸. Mentre l'istigazione di cui al comma 1, lett. b), la commissione di atti di discriminazione, di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono reati a dolo specifico⁴⁴⁹. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui ven-gono poste in essere le condotte tipizzate dalla norma. Il tentativo è configurabile. Quanto alla condotta as-sociativa, è stato ritenuto sussistere il reato di cui al comma 2 dell'art. 3, in presenza di una struttura fonda-ta sulla condivisione di idee razziste, che utilizzava la gestione di un blog per tenere i contatti tra gli aderen-ti, fare proselitismo,

anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o per-sone [Cass. III, n. 33179/2013]⁴⁵⁰.

⁴⁴⁸ Cfr. Cass. Sez. III, n. 36906/2015

⁴⁴⁹ Cfr. Cass. Sez. I, n. 42727/2015 ⁴⁵⁰ Le pronunce giurisprudenziali sono state estratte da Codice Penale commentato, Giuffrè Editore 2016 - commento art. 604bis cod. pen.

Attività a rischio: ritenuto non critico.

Buone pratiche: ritenuto non critico.

Bergamo, li

13/03/2021

F.TO IL PRESIDENTE



